

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: RECEPIMENTO DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI TRA L'AREA VASTA N. 3 E LE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE PER GLI ANNI 2019 – 2020 – 2021

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile della U.O. "Contabilità e Bilancio" e della U.O. "Controllo di Gestione" dell'Area Vasta n.3 di Macerata ;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

- D E T E R M I N A -

- 1 di condividere il documento istruttorio allegato al presente atto;
- 2 di approvare e recepire gli accordi contrattuali tra l'Area Vasta 3 ed i Legali Rappresentanti delle Strutture private accreditate di cui al punto successivo per l'erogazione, in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale, di prestazioni riabilitative, per il triennio 2019-2021, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3 di definire, per ciascuna struttura privata accreditata, il tetto economico insuperabile come di seguito indicato:

Distretto	Struttura Privata Accreditata	Tipologia prestazioni	Budget unico anni 2019/2020 (sommatoria dei due anni)	Budget anno 2021
Macerata	Fondazione A.N.F.F.A.S. - Macerata	Ambulatoriali - domiciliari -extramurali	1.773.448,34	886.724,17
		Semiresidenziali AL/ML	1.527.349,66	763.674,83
Civitanova	Villaggio delle Ginestre – Recanati	Riabilitazione residenziale (estensiva)	1.926.418,78	963.209,39
		Riabilitazione residenziale (Rsa disabili)	621.177,22	310.588,61

		Riabilitazione semiresidenziale – ambulatoriale – domiciliare – extramurale.	1.276.150,00	638.075,00
Civitanova	ASP Paolo Ricci – Civitanova	Riabilitazione residenziale (estensiva)	1.396.009,74	698.004,87
		Riabilitazione residenziale (Rsa disabili)	605.748,26	302.874,13
		Riabilitazione semiresidenziale ambulatoriale – domiciliare extramurale	2.832.278,00	1.416.139,00
Macerata	KOS CARE s.r.l. -Istituto di Riabilitazione S. Stefano – Centri ambulatoriali di Macerata e Tolentino	Ambulatoriali – domiciliari ed extramurali	3.044.050,00	1.522.025,00
Camerino	KOS CARE s.r.l. - Istituto di Riabilitazione S. Stefano Centri ambulatoriali di Camerino e Matelica	Ambulatoriali – domiciliari extramurali	1.786.406,00	893.203,00

- 4 di definire, altresì, per ciascuna struttura privata accreditata, l'ulteriore budget assegnato per il progetto riabilitativo età evolutiva come di seguito indicato:

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondazione A.N.F.F.A.S. - Macerata	15.316,00	45.948,00	72.204,00	114.870,00	131.280,00
KOS CARE s.r.l. -Istituto di Riabilitazione S. Stefano – Centri ambulatoriali di Macerata e Tolentino	5.834,67	17.504,00	30.632,00	53.606,00	60.170,00
Villaggio delle Ginestre – Recanati	5.834,67	17.504,00	27.350,00	47.042,00	50.324,00
ASP Paolo Ricci – Civitanova	12.034,00	36.102,00	62.358,00	105.024,00	118.152,00
KOS CARE s.r.l. - Istituto di Riabilitazione S. Stefano Centri ambulatoriali di Camerino e Matelica	5.470,00	16.410,00	19.692,00	22.974,00	26.256,00

- 5 di delegare il Direttore dell'Area Vasta 3 alla sottoscrizione degli accordi contrattuali;
- 6 di dare atto che i tetti di spesa sono stati calcolati in applicazione della DGRM n. 1668/2019 al cui contenuto ci si riporta integralmente anche per quanto non contemplato nei singoli accordi sottoscritti;
- 7 di dare atto che i costi relativi agli anni 2019 e 2020 sono stati imputati ai singoli bilanci di riferimento mentre la spesa per l'anno 2021 sarà coerente e compatibile con le risorse che verranno assegnate definitivamente all'Area Vasta 3;
- 8 di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Direttore dell'Area Vasta 3, al Dirigente della Direzione Amministrativa Territoriale dell'Area Vasta 3, alla U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Area Vasta 3;
- 9 di dare atto che la presente determina, ai sensi della L.R. n. 36/2013, non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dalla data della pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio Informatico Aziendale;

10 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a mente dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Gigliucci

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Remo Appignanesi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Nadia Spotti

PARERE INFRASCritto:

U.O.C. Contabilità e Bilancio e U.O.C. Controllo di Gestione

Si rileva che i costi derivanti dal presente atto:

- per gli anni 2019 e 2020 sono stati previsti nei rispettivi bilanci di esercizio,
- per l'anno 2021 visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, i sottoscritti attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto è iscritto ai conti economici "0505080111 Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 - 0505090109 Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale riabilitativa ex art. 26 - 0505100109 Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26" del Bilancio 2021 ASUR/AV3.

Il dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Diana Baldassarri

Per il direttore della U.O.C. Controllo di Gestione

Il dirigente

Dott. Alessandro Mengoni

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA 3 MACERATA

U.O.C. "DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE"

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato con successivo decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- L.R. n. 20/2000 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"
- D. Lgs. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42"
- Legge 07.08.2012 n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"
- DGRM 709 del 09/06/2014 "Aggiornamento tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche"
- DGRM 789 del 30/06/2014 "Riorganizzazione della rete per le gravi cerebrolesioni acquisite e relativi standard assistenziali"
- DGRM 1064 del 22/09/2014 "Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche – ARIS per gli anni 2014-2015"
- DGRM 1165 del 21.12.2015 "Accordo con le strutture private di riabilitazione della Regione Marche – ARIS per gli anni 2014-2015 (DGR n.1064/2014). Integrazione con riferimento ai progetti di contrasto della mobilità passiva per l'anno 2015",
- DGRM 1438 del 23.11.2016 "Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate ARIS – Regione Marche per gli anni 2016, 2017 e 2018"
- DGRM n.114 del 29.09.2017 "DGR 1438/2016 Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il "Progetto riabilitativo Età Evolutiva" con riferimento all'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione"
- DGRM n. 1668 del 31.12.2019 "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021"
- DGRM n. 1264 del 05.08.2020 "Emergenza Covid 19 – Approvazione schema di accordo quadro temporaneo dall'1.06.2020 al 31.12.2020 con l'Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (ARIS) – delegazione Regione Marche – limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di cui alla Tabella B, contenuta nella DGR n. 1668/2019"

Motivazione

Premesso:

- che l'art. 8-bis del Decreto Legislativo n. 229/1999, stabilisce, al comma 2, che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui sono stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al comma 3, che l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione di accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies;
- che l'art. 8-quater, comma 8, del Decreto Legislativo n. 502/1992, così come modificato dall'art. 8 del D. Lgs. 229/1999, ha previsto che in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno, le Regioni e le ASL attraverso gli accordi contrattuali sono tenute a porre a carico del SSN un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi di programmazione nazionale;
- che la Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 così come novellata dalla L. R. 17/2011 " Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" affida alla Regione la definizione, ai sensi dell'art. 23 L.R. 20/2000, gli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992.

La Giunta Regionale, nell'ambito delle proprie competenze, ed in ottemperanza alle normative sopra ricordate, ha adottato annualmente, a partire dalla DGRM 1437/99, gli atti di programmazione sanitaria e le direttive per le contrattazioni dei piani di prestazioni tra Aziende sanitarie e strutture private accreditate di riabilitazione.

Nel corso degli anni sono stati stipulati gli accordi con le strutture private accreditate sulla base delle indicazioni regionali. Gli ultimi accordi sottoscritti in questo settore sono stati formalmente recepiti dalla Direzione Generale dell'ASUR con determina ASUR/DG n. 685 del 20 novembre 2017 in esecuzione della DGRM n. 1438 del 23.11.2016 che ha recepito l'Accordo con le strutture private di riabilitazione della Regione Marche - ARIS per gli anni 2016-2017 e 2018.

La DGRM n. 1668 del 30.12.2019 ha approvato il nuovo accordo raggiunto tra la Regione Marche e le strutture private di riabilitazione ARIS per le annualità 2019-2020 e 2021 definendo:

- ✓ budget: il budget di spesa è stato mantenuto agli stessi livelli di quelli del triennio 2016-2018 previsti dalla DGRM n. 1438/2016. Tuttavia, in considerazione del fatto che gli accordi regionali con gli erogatori sono stati formalizzati solo nella seconda metà del 2019, è stata prevista la possibilità per l'ASUR di sottoscrivere con i singoli erogatori privati accordi contrattuali di committenza di durata biennale per gli anni 2019 e 2020 con distribuzione su 24 mesi della sommatoria del budget relativo proprio agli anni 2019 e 2020. Dal 1 gennaio 2021 il budget torna ad essere annuale;
- ✓ progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18: è stato non solo mantenuto ma anche incrementato il budget assegnato con la DGRM n.114/2017 per il progetto riabilitativo della età evolutiva con l'ampliamento della fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una più ampia copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore. Sono stati rideterminati in incremento per ciascuna struttura i singoli tetti di spesa annuali al fine di abbattere le liste di attesa;
- ✓ tariffe: per la riabilitazione extraospedaliera, semiresidenziale, ambulatoriale, extramurale e domiciliare sono state mantenute le tariffe previste dalla DGRM n. 1064/2014;
- ✓ compensazioni e riequilibrio del budget assegnato: viene ribadito, quanto già previsto nel precedente accordo di cui alla DGRM n. 1064/2014, ossia *"nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al Progetto Riabilitativo per l'Età Evolutiva, potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse budget tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con l'ASUR/Area Vasta. La redistribuzione, oltre che all'interno della singola struttura, potrà essere effettuata, sempre nei limiti del 15% e prevista verifica da parte dell'ASUR, tra strutture diverse facenti capo al medesimo gruppo societario situate nella medesima Area Vasta. Qualora le strutture siano situate in differenti Aree Vaste le medesime dovranno preventivamente comunicare all'ASUR entro il mese di settembre di ogni anno i volumi indicativi di attività e risorse previste a consuntivo....."*.

Con DGRM n.1264 del 05.08.2020 la Regione Marche ha poi ridefinito solo temporaneamente, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le tariffe per le prestazioni riabilitative ambulatoriali e domiciliari di cui alla tabella B della DGRM n. 1668/2019, previa verifica dell'applicazione della DGRM n.600/2020 per le prestazioni semiresidenziali.

La rideterminazione delle tariffe è stata effettuata:

- con l'incremento delle tariffe dei regimi suddetti limitatamente al periodo 01.06.2020 di una percentuale del 20%, pur sempre nei limiti delle risorse già assegnate all'ASUR per l'anno 2020;
- con il riconoscimento per le prestazioni di tele-riabilitazione di una tariffa pari a quella del regime ambulatoriale per il periodo 01.03.2020 – 31.12.2020 anche in questo caso nell'ambito delle risorse già assegnate.

In ottemperanza alle indicazioni regionali questa Area Vasta n. 3, verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'instaurazione del rapporto medesimo, ha predisposto gli accordi validi per il triennio 2016-2018 con le strutture private accreditate di riabilitazione insistenti sul proprio territorio, prevedendo per le singole strutture i seguenti tetti massimi di spesa da ritenersi invalicabili:

Distretto	Struttura Privata Accreditata	Tipologia prestazioni	Budget unico anni 2019/2020 (sommatoria dei due anni)	Budget anno 2021
Macerata	Fondazione A.N.F.F.A.S. - Macerata	Ambulatoriali - domiciliari -extramurali	1.773.448,34	886.724,17
		Semiresidenziali AL/ML	1.527.349,66	763.674,83
Civitanova	Villaggio delle Ginestre - Recanati	Riabilitazione residenziale (estensiva)	1.926.418,78	963.209,39
		Riabilitazione residenziale (Rsa disabili)	621.177,22	310.588,61
		Riabilitazione semiresidenziale - ambulatoriale -domiciliare - extramurale.	1.276.150,00	638.075,00
Civitanova	ASP Paolo Ricci - Civitanova	Riabilitazione residenziale (estensiva)	1.396.009,74	698.004,87
		Riabilitazione residenziale (Rsa disabili)	605.748,26	302.874,13
		Riabilitazione semiresidenziale ambulatoriale - domiciliare extramurale	2.832.278,00	1.416.139,00
Macerata	KOS CARE s.r.l. -Istituto di Riabilitazione S. Stefano - Centri ambulatoriali di Macerata e Tolentino	Ambulatoriali - domiciliari ed extramurali	3.044.050,00	1.522.025,00
Camerino	KOS CARE s.r.l. - Istituto di Riabilitazione S. Stefano Centri ambulatoriali di Camerino e Matelica	Ambulatoriali - domiciliari extramurali	1.786.406,00	893.203,00

Di seguito si riportano anche le somme assegnate dalla Regione Marche a ciascuna struttura per il progetto riabilitativo Età Evolutiva da considerarsi in aggiunta rispetto al budget indicato nella precedente tabella:

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondazione A.N.F.F.A.S. - Macerata	15.316,00	45.948,00	72.204,00	114.870,00	131.280,00
KOS CARE s.r.l. -Istituto di Riabilitazione S. Stefano - Centri ambulatoriali di Macerata e Tolentino	5.834,67	17.504,00	30.632,00	53.606,00	60.170,00
Villaggio delle Ginestre - Recanati	5.834,67	17.504,00	27.350,00	47.042,00	50.324,00
ASP Paolo Ricci - Civitanova	12.034,00	36.102,00	62.358,00	105.024,00	118.152,00
KOS CARE s.r.l. - Istituto di Riabilitazione S. Stefano Centri ambulatoriali di Camerino e Matelica	5.470,00	16.410,00	19.692,00	22.974,00	26.256,00

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto

Si propone

11 di condividere il documento istruttorio allegato al presente atto;

12 di approvare e recepire gli accordi contrattuali tra l'Area Vasta 3 ed i Legali Rappresentanti delle Strutture private accreditate di cui al punto successivo per l'erogazione, in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale, di prestazioni riabilitative, per il triennio 2019-2021, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

13 di definire, per ciascuna struttura privata accreditata, il tetto economico insuperabile come di seguito indicato:

Distretto	Struttura Privata Accreditata	Tipologia prestazioni	Budget unico anni 2019/2020 (sommatoria dei due anni)	Budget anno 2021
Macerata	Fondazione A.N.F.F.A.S. - Macerata	Ambulatoriali - domiciliari -extramurali	1.773.448,34	886.724,17
		Semiresidenziali AL/ML	1.527.349,66	763.674,83
Civitanova	Villaggio delle Ginestre – Recanati	Riabilitazione residenziale (estensiva)	1.926.418,78	963.209,39
		Riabilitazione residenziale (Rsa disabili)	621.177,22	310.588,61
		Riabilitazione semiresidenziale – ambulatoriale – domiciliare - extramurale.	1.276.150,00	638.075,00
Civitanova	ASP Paolo Ricci – Civitanova	Riabilitazione residenziale (estensiva)	1.396.009,74	698.004,87
		Riabilitazione residenziale (Rsa disabili)	605.748,26	302.874,13
		Riabilitazione semiresidenziale ambulatoriale – domiciliare extramurale	2.832.278,00	1.416.139,00
Macerata	KOS CARE s.r.l. -Istituto di Riabilitazione S. Stefano – Centri ambulatoriali di Macerata e Tolentino	Ambulatoriali – domiciliari ed extramurali	3.044.050,00	1.522.025,00
Camerino	KOS CARE s.r.l. - Istituto di Riabilitazione S. Stefano Centri ambulatoriali di Camerino e Matelica	Ambulatoriali – domiciliari extramurali	1.786.406,00	893.203,00

14 di definire, altresì, per ciascuna struttura privata accreditata, l'ulteriore budget assegnato per il progetto riabilitativo età evolutiva come di seguito indicato:

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondazione A.N.F.F.A.S. - Macerata	15.316,00	45.948,00	72.204,00	114.870,00	131.280,00

KOS CARE s.r.l. -Istituto di Riabilitazione S. Stefano – Centri ambulatoriali di Macerata e Tolentino	5.834,67	17.504,00	30.632,00	53.606,00	60.170,00
Villaggio delle Ginestre – Recanati	5.834,67	17.504,00	27.350,00	47.042,00	50.324,00
ASP Paolo Ricci – Civitanova	12.034,00	36.102,00	62.358,00	105.024,00	118.152,00
KOS CARE s.r.l. - Istituto di Riabilitazione S. Stefano Centri ambulatoriali di Camerino e Matelica	5.470,00	16.410,00	19.692,00	22.974,00	26.256,00

- 15 di delegare il Direttore dell'Area Vasta 3 alla sottoscrizione degli accordi contrattuali;
- 16 di dare atto che i tetti di spesa sono stati calcolati in applicazione della DGRM n. 1668/2019 al cui contenuto ci si riporta integralmente anche per quanto non contemplato nei singoli accordi sottoscritti;
- 17 di dare atto che i costi relativi agli anni 2019 e 2020 sono stati imputati ai singoli bilanci di riferimento mentre la spesa per l'anno 2021 sarà coerente e compatibile con le risorse che verranno assegnate definitivamente all'Area Vasta 3;
- 18 di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Direttore dell'Area Vasta 3, al Dirigente della Direzione Amministrativa Territoriale dell'Area Vasta 3, alla U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Area Vasta 3;
- 19 di dare atto che la presente determina, ai sensi della L.R. n. 36/2013, non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dalla data della pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio Informatico Aziendale;
- 20 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a mente dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRIGENTE U.O.C. DIREZIONE
AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Dr. Alberto Carelli

IL DIRETTORE
DISTRETTO DI MACERATA
Dr.ssa Giovanna Faccenda

IL DIRETTORE
DISTRETTO DI CIVITANOVA M.
Dr. Gianni Turchetti

IL DIRIGENTE MEDICO
DISTRETTO DI CAMERINO
Dr. Alessandro Ransiero

- ALLEGATI -

- N. 4 Accordi Contrattuali con le seguenti strutture:
- Allegato 1 – Fondazione A.N.F.F.A.S. - Macerata (Distretto di Macerata)
 - Allegato 2 – Kos Care s.r.l. (Distretti di Macerata e Camerino)
 - Allegato 3 - Villaggio delle Ginestre (Distretto di Civitanova)
 - Allegato 4 - ASP Paolo Ricci (Distretto di Civitanova)

Allegati

<https://www.asur.marche.it/documents/24401/1637932/242DG-all4.pdf>

<https://www.asur.marche.it/documents/24401/1637919/242DG-all3.pdf>

<https://www.asur.marche.it/documents/24401/1637893/242DG-all2.pdf>

<https://www.asur.marche.it/documents/24401/1637906/242DG-all1.pdf>

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Approvazione schemi accordi contrattuali tra ASUR /Area Vasta n. 5 e Strutture private accreditate aderenti all'accordo ARIS di cui alla DGR 1668/2019 – Anni 2019-2020-2021.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Bilancio sulla copertura economica finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- DETERMINA -

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare e recepire gli schemi degli accordi contrattuali da stipulare tra ASUR/ Area Vasta n.5 e le Strutture private accreditate aderenti all'accordo ARIS di cui alla DGR n.1668/2019, anni 2019-2020-2021, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. Di delegare il Direttore dell'Area Vasta 5 alla sottoscrizione degli accordi contrattuali di cui al punto che precede.
4. Di definire per gli anni 2019-2020-2021 per ciascuna struttura i tetti economici insuperabili per le prestazioni di riabilitazione, come indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato, secondo le disposizioni e i contenuti dell'accordo quadro raggiunto tra la Regione Marche e l'ARIS ai sensi della DGRM n.1668 del 30/12/2019;

STRUTTURA	Tipologia	Budget Complessivo comprensivo risorse età evolutive Anno 2019	Budget Complessivo comprensivo risorse età evolutive Anno 2020	Budget Complessivo comprensivo risorse età evolutive Anno 2021
ANFFAS	Amb-extra.ii	78.956 (8.920+37.196+32.820)	134.730 (8.920+37.196+32.820+55.794)	254.422 (8.920+37.196+32.820+55.794+19.692)
SPORT LIFE	Amb. + dom.extram.ii	719.864 (706.736+13.128)	742.838 (706.736+13.128+22.974)	749.402 (706.736+13.128+22.974+6.564)
Kos Care AP	Amb-extra.iii	1.137.014 (1.083.408+53.606)	1.159.988 (1.083.408+76.580)	1.169.834 (1.083.408+86.426)
Kos Care SBT	Amb-extra.iii	914.420 (802.832+111.588)	943.958 (802.832+141.126)	953.804 (802.832+150.972)

- Di dare atto che i suddetti tetti di spesa relativi agli anni 2019-2020-2021 e riguardanti le prestazioni riabilitative delle Strutture private accreditate dell'AV5 sono imputati nel bilancio dell'Area Vasta n.5 delle relative annualità di riferimento in favore dei residenti della Regione Marche con registrazione al c.e. n. 0505080111;
- Di dare atto altresì che gli accordi in parola saranno adeguati e se necessario ricontrattati, qualora sopraggiungano diverse disposizioni a livello regionale e/o nazionale che ne impongano la ridefinizione dei termini contrattuali sotto il profilo giuridico o economico.
- Di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 11/11/2013, n. 36.
- Di trasmettere copia del presente atto ai Direttori dei Distretti di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto e all'UMEA, all'UMEE e al Direttore U.O. di Medicina Fisica e riabilitativa dell'AV5.
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Nadia Storti)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Remo Appignanesi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Area Vasta n.5

(U. O. C. Direzione Amministrativo Territoriale)

Normativa di riferimento

D.Lvo n.502/1992

D.lgs. n°229 del 19/06/1999 sulla contrattazione tra strutture pubblica e presidi privati accreditati, al fine di negoziare e quindi razionalizzare le prestazioni fornite dal privato e che gravano sul Fondo sanitario Nazionale;

L.R. n. 20/2000 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private

DPCM 29.11.2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza

DGRM n.1064/2014 sull' "Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche - ARIS per gli anni 2014-2015"

DGRM n.1438 del 23/11/2016 sull'Accordo associazione ARIS con le Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche per gli anni 2016-2017-2018.

L.R. n. 21 del 30.09.2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali pubblici e privati";

DGRM n. 1114 del 29/09/2017 ad oggetto:" DGR 1438/2016 Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" con riferimento all'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione;"

DGRM n. 1668 del 30/12/2019 di "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la REGIONE MARCHE e l'ARIS MARCHE per gli anni 2019-2020-2021"

DGRM n.1264 del 05/08/2020 "Emergenza sanitaria da Covid-19 -Approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l'Associazione Religiosa Istituti Socio sanitari (ARIS)-delegazione regione Marche limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare" di cui alla tabella b, contenuta nella DGRM n. 1668/2019".

Nota ASUR DG prot.n.10325 del 17/03/2025 ad oggetto "Direttiva vincolante sulla predisposizione delle determinate di competenza della direzione Generale contenenti schema di accordi/convenzioni con strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni sanitarie".

Motivazione

La normativa di base è rappresentata dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare dal decreto legislativo 229/99, ove sono indicati i punti fondamentali che riguardano:

la regolamentazione dell'offerta (pubblica e privata) attraverso la formulazione di piani o programmi che preventivamente orientino e limitino la produzione di prestazioni sanitarie;

- la stipula di accordi con i fornitori nei limiti dei piani e programmi di cui sopra;
- i criteri di scelta del fornitore;
- il principio di libera scelta da parte dei cittadini del luogo e del professionista di cura;
- la formulazione da parte delle regioni di indirizzi programmatori sui piani annuali di attività nonché l'individuazione dei limiti massimi di spesa

La Regione Marche ha disciplinato l'accreditamento e gli accordi contrattuali con le strutture pubbliche e private per l'erogazione di prestazioni a carico del SSN prima con la L.R. n.20/2000 ora sostituita dalla L.R.21/2016;

La Giunta Regionale nell'ambito delle proprie competenze, ed in ottemperanza alle normative suindicate, ha adottato gli atti di indirizzo di programmazione sanitaria e i limiti massimi annuali di spesa per la contrattazione, a livello locale, dei piani di prestazioni tra le Aziende e le strutture private accreditate;

Nell'ambito del contesto normativo sopra descritto, la Regione Marche a decorrere dal 1999 ha regolamentato i rapporti con Strutture Riabilitative regionali con una serie di accordi ratificati da successive delibere di Giunta.

L'Ente Regionale con la DGR n. 1438/2016 ha approvato l'accordo con le Strutture aderenti all'ARIS per gli anni 2016-2017-2018 e con la DGR n.1114/2017 ha approvato il progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva integrando i tetti di spesa dei Centri ambulatoriali di Riabilitazione per prestazioni ai minori in fascia di età 0-6 anni in lista di attesa presso gli stessi CAR.

In particolare si richiama l'ultima DGR n° 1668 del 30/12/2019 disciplinante la materia, di approvazione dell'accordo quadro con le Strutture private accreditate regionali di riabilitazione aderenti all'ARIS da valere per gli anni 2019-2021.

Tale accordo si pone in continuità con quanto previsto negli ultimi accordi siglati negli anni precedenti (DGR n. 1438/2016 e n. 1114/2017) e in particolare regolamenta i punti di seguito indicati:

Risorse Economiche

Individua le risorse che rappresentano, per ciascun ente gestore/struttura, il tetto massimo di spesa riconoscibile all'attività erogata per il triennio 2019-2021 (Tabella n. 1) nonché le risorse inerenti l'età evolutiva comprensive degli incrementi delle risorse destinate all'abbattimento delle liste di attesa per gli anni 2019-2020-2021 (Tabella n. 2).

In considerazione del fatto che gli accordi regionali con gli erogatori sono stati formalizzati solo nella seconda metà del 2019 si riconosce ad ASUR la facoltà di sottoscrivere con i singoli soggetti erogatori privati accordi contrattuali di committenza di durata biennale (2019-2020) con distribuzione su 24 mesi della sommatoria del budget relativo agli anni 2019 e 2020.

Compensazioni e riequilibrio delle risorse assegnate

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto per età evolutiva, potranno essere effettuate redistribuzioni di budget tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR/Area Vasta. La redistribuzione, oltre che all'interno della singola struttura, potrà essere effettuata, sempre nei limiti del 15% e previa verifica da parte dell'ASUR, tra strutture diverse anche facenti capo al medesimo gruppo societario, situate nella medesima Area Vasta. Qualora le strutture siano situate in differenti Aree Vaste, le medesime dovranno previamente comunicare all'ASUR entro il mese di settembre di ogni anno i volumi indicativi di attività e risorse previste a consuntivo. Le strutture non facenti riferimento al presente accordo, d'intesa con ASUR, possono partecipare, nei modi e nei tempi sopra indicati, alla compensazione di budget purché facenti capo ad un unico gruppo societario di riferimento sempre nei limiti del 15% ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto Riabilitativo per l'Età Evolutiva.

Progetto riabilitativo età Evolutiva per la fascia di età 0-18 Anni: ulteriori sviluppi incrementali dell'offerta

Il progetto riabilitativo Ambulatoriale, di cui alle DD.GG.RR. n.1438/16 e n. 1114/17, rivolto all'Età Evolutiva per la fascia di età 0-6 anni, ha determinato una importante risposta, riducendo le liste di attesa per tale setting assistenziale. Alla luce di tale esperienza si ritiene, pertanto, di mantenere le risorse già assegnate ed incrementarle per ridurre le liste di attesa e rispondere sempre meglio ai bisogni assistenziali di una popolazione fragile che, se ben assistita, consente il pieno funzionamento e partecipazione nel proprio contesto e, laddove ciò non fosse pienamente perseguibile, il miglioramento della funzionalità migliorando la qualità di vita del bimbo e della sua famiglia. Le parti ritengono necessario sviluppare il progetto dell'età evolutiva di cui alla D.G.R. n. 1114/2017 ampliando la fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore sulla base delle liste di attesa dei singoli CAR convenzionati. Si concorda nel mantenere la definizione sulle attività di riabilitazione intesi come *"gli interventi valutativi, diagnostici, terapeutici ed altre procedure finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare la sua disabilità, individuando soluzioni efficaci per garantire la maggiore autonomia possibile"* (linee guida riabilitazione 1998). Tale accezione veniva riconfermata con il successivo Piano di Indirizzo della Riabilitazione del 2011 in cui si affermava che *"compito dell'intervento riabilitativo è definire la "persona", per poi realizzare tutti gli interventi sanitari necessari a far raggiungere alla persona stessa, nell'ottica del reale empowerment, le condizioni di massimo livello possibile di funzionamento e partecipazione, in relazione alla propria volontà ed al contesto"*. Si mantengono gli elenchi delle principali condizioni cliniche per cui i soggetti vengono condotti a consultazione ambulatoriale che sono state già così raggruppate:

In prima infanzia:

1. Problemi neurologici maggiori di origine centrale (PCI, epilessia, ...)
2. Disturbi dello sviluppo, collegati o meno a nascita prematura
3. Disturbi del linguaggio
4. Ritardo mentale, collegato o meno ad origine genetica
5. Disturbi sensoriali (uditivi e visivi in particolare)
6. Disturbi Generalizzati dello Sviluppo
7. Disturbo dell'attenzione con iperattività
8. Disturbi (aspecifici e specifici) dell'apprendimento
9. Disturbi emozionali e affettivi
10. Disturbi somatoformi

Per gli anni 2019, 2020 e 2021 verranno incrementate le prese in carico dei minori (0-18 anni) presenti, alla data del 30.06.2019, nelle liste di attesa dei CAR convenzionati, al fine di abbattere le liste di attesa dei pazienti in Età Evolutiva per una quota massima di 108 nuovi minori nel 2019, per una quota massima di 288 nuovi minori nel 2020 e per una quota massima di 349 nuovi minori nel 2021, facendo sempre riferimento alla lista di attesa del 30.06.2019 (Tabella n. 3). Le parti riconoscono che, nell'eventualità di patologie complesse, i trattamenti pluriennali rientrano nel novero dei minori presi in carico. In tal caso sarà possibile abbattere le liste di attesa per un minimo di 108 pazienti nel 2019, di 180 nel 2020 e di 61 nel 2021.

La valorizzazione economica degli interventi incrementali proposta è quella risultante dalla allegata tabella n. 3 suddivisa per ogni struttura in base alle proprie liste di attesa e secondo le quote massime dei minori sopra indicate per gli anni 2019, 2020 e 2021. Ogni Area Vasta valuterà la compatibilità delle patologie con la presa in carico multidisciplinare e con il relativo piano terapeutico riabilitativo proposto.

Per la particolare modalità di presa in carico di pazienti (0-18 anni) afferenti alla Lega del Filo d'Oro vengono prese in considerazione anche le liste di attesa per i cd. Trattamenti di breve durata con i numeri di cui alla tabella n. 3 per una quota massima di 21 minori e con valorizzazione economica annua per ciascun minore pari

a quella di un trattamento ambulatoriale annuo (n. 60 prestazioni per € 54,70). Successivamente le liste di attesa saranno monitorate dall'ASUR attraverso specifiche procedure informatizzate volte a rendere trasparente e tempestiva la presa in carico di ogni nuovo utente. Per le modalità di presa in carico degli ulteriori bambini in lista di attesa si rinvia alle procedure di cui alla D.G.R. n. 1114/2017. Le parti ritengono importante che l'ASUR gestisca con un unico file le liste di attesa relative alla fascia di età 0-18 anni, al fine di monitorare il relativo fabbisogno assistenziale e supportare la programmazione, la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi modelli e servizi assistenziali.

A tal fine, ma anche per monitorare l'appropriatezza degli interventi, le risultanze degli incrementi di risorse per gli anni 2019-2020-2021 relativi alle prestazioni ambulatoriali dedicate all'età evolutiva verranno confermati previa specifica valutazione di appropriatezza effettuata da un apposito tavolo tecnico costituito dalla Regione Marche, dall'ASUR e dagli Enti Gestori afferenti all'ARIS, da costituirsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

Infatti, da una prima analisi dei dati relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale desumibili dai flussi regionali (file C) per gli anni 2016, 2017 e 2018 nell'ambito dell'età evolutiva, emerge l'aumento del volume delle prestazioni dovuto all'incremento delle risorse previsto con la DGR n. 1114/2017 passando dalle 1.225 prese in carico registrate nel 2016, per la fascia 0-6 anni, alle 1.405 prese in carico nel 2018 con un incremento di oltre il 13%.

Considerata l'importanza dell'abbattimento delle liste di attesa ai fini di una tempestiva presa in carico dei minori, il tavolo tecnico sopracitato approfondirà la suddetta analisi attraverso lo studio del trend delle prese in carico e delle modalità di formazione delle liste di attesa, mettendo in correlazione sia l'attività delle singole UMEE dei distretti sanitari delle Aree vaste dell'ASUR, sia l'attività degli Enti gestori convenzionati e sia i più recenti tassi di prevalenza ed incidenza relativi alle principali patologie trattate in ambito ambulatoriale riguardanti l'età evolutiva.

Sistema Tariffario

Si mantengono, per l'attività ospedaliera (cod. 28, 56, 60 e cod 75) le tariffe già definite con la D.G.R. n. 709/2014 che ha definito le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati della Regione Marche (Tabella B). Per quanto riguarda i posti letto semiresidenziali della Riabilitazione extra-ospedaliera, nonché l'attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare, si mantengono le tariffe già definite nella D.G.R. n. 1064/2014, come da tabella B ad eccezione della riabilitazione extra-ospedaliera URI-UGCA che, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo-quadro, passerà da € 500,00 ad € 470,00 in linea con quanto previsto per il Cod. 75 in ambito ospedaliero (D.G.R. n. 709/14). A seguito di tale riduzione di tariffa non verranno previste rimodulazioni in riduzione di risorse che, pertanto, verrà utilizzato a favore di un aumento della quota di assistiti in strutture semiresidenziali, nonché per l'attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare.

Inoltre si dà atto che con DGRM n.1264 del 05/08/2020 sono state ridefinite temporaneamente, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid -19, le tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di cui alla Tabella B della DGR n. 1668/2019, previa verifica della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali. Ciò si traduce in un incremento delle tariffe dei suddetti regimi limitatamente al periodo dal 01/06/2020 al 31/12/2020 pari al 20% e comunque entro i limiti delle risorse già assegnate all'ASUR per l'anno 2020 nonché nel riconoscimento per le prestazioni di tele riabilitazione dell'applicazione della tariffa del regime ambulatoriale di cui alla DRGM 1668/2019 per il periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2020

Sulla base delle argomentazioni espresse, si sottopone alla Direzione Generale ASUR l'approvazione e il recepimento degli schemi degli accordi contrattuali da stipularsi tra la Direzione dell'Area Vasta n. 5 ed i Legali Rappresentanti delle Strutture Private Accreditate che insistono nel territorio AV5 ed eroganti prestazioni di riabilitazione da valere per gli anni 2019-2021, che recepiscono ed attuano il contenuto dell'accordo quadro raggiunto tra la Regione Marche e l'ARIS di cui alla DGRM n.1668/2019, per i seguenti valori economici di seguito indicati, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali e/o regionali che ne impongano la ridefinizione sotto il profilo economico o giuridico in materia

STRUTTURA	Tipologie	Budget Complessivo comprensivo risorse età evolutiva Anno 2019	Budget Complessivo comprensivo risorse età evolutiva Anno 2020	Budget Complessivo comprensivo risorse età evolutiva Anno 2021
ANFFAS	Amb-extra.lli	78.936 (8.920+37.196+32.820)	134.730 (8.920+37.196+32.820+55.794)	154.422 (8.920+37.196+32.820+55.794+19.692)
SPORT LIFE	Amb.-dom.extram.li	719.864 (706.736+13.128)	742.838 (706.736+13.128+22.974)	749.402 (706.736+13.128+22.974+6.564)
Kos Care AP	Amb-extra.lli	1.137.014 (1.083.408+53.606)	1.159.988 (1.083.408+76.580)	1.159.834 (1.083.408+86.426)
Kos Care SBT	Amb-extra.lli	914.420 (802.832+111.588)	943.958 (802.832+141.126)	953.804 (802.832+150.972)

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare e recepire gli schemi degli accordi contrattuali da stipulare tra ASUR/ Area Vasta n.5 e le Strutture private accreditate aderenti all'accordo ARIS di cui alla DGR n.1668/2019, anni 2019-2020-2021, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. Di delegare il Direttore dell'Area Vasta 5 alla sottoscrizione degli accordi contrattuali di cui al punto che precede.
4. Di definire per gli anni 2019-2020-2021 per ciascuna struttura i tetti economici insuperabili per le prestazioni di riabilitazione, come indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato, secondo le disposizioni e i contenuti dell'accordo quadro raggiunto tra la Regione Marche e l'ARIS ai sensi della DGRM n.1668 del 30/12/2019:

STRUTTURA	Tipologia	Budget Complessivo comprensivo risorse età evolutiva Anno 2019	Budget Complessivo comprensivo risorse età evolutiva Anno 2020	Budget Complessivo comprensivo risorse età evolutiva Anno 2021
ANFFAS	Amb-extra.lli	78.936 (8.920+37.196+32.820)	134.730 (8.920+37.196+32.820+55.794)	154.422 (8.920+37.196+32.820+55.794+19.692)
SPORT LIFE	Amb.-dom.extram.li	719.864 (706.736+13.128)	742.838 (706.736+13.128+22.974)	749.402 (706.736+13.128+22.974+6.564)
Kos Care AP	Amb-extra.lli	1.137.014 (1.083.408+53.606)	1.159.988 (1.083.408+76.580)	1.159.834 (1.083.408+86.426)
Kos Care SBT	Amb-extra.lli	914.420 (802.832+111.588)	943.958 (802.832+141.126)	953.804 (802.832+150.972)

5. Di dare atto che i suddetti tetti di spesa relativi agli anni 2019-2020-2021 e riguardanti le prestazioni riabilitative delle Strutture private accreditate dell'AV5 sono imputati nel bilancio dell'Area Vasta n.5 delle relative annualità di riferimento in favore dei residenti della Regione Marche con registrazione al c.e. n. 0505080111;
6. Di dare atto altresì che gli accordi in parola saranno adeguati e se necessario ricontrattati, qualora sopraggiungano diverse disposizioni a livello regionale e/o nazionale che ne impongano la ridefinizione dei termini contrattuali sotto il profilo giuridico o economico.
7. Di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 11/11/2013, n. 36.
8. Di trasmettere copia del presente atto ai Direttori dei Distretti di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto e all'UMEA, all'UMEE e al Direttore U.O. di Medicina Fisica e riabilitativa dell'AV5.
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Marina Tombasi

Il Dirigente Amministrativo U.O. C. DAT

Dott. Marco Canaletti

U.O. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto relativi all'anno 2019 e 2020 sono stati rilevati sui pertinenti conti economici del bilancio di esercizio 2019 e 2020. I costi relativi all'anno 2021 sono ricompresi nel budget 2021 per come provvisoriamente assegnato con DGRM n.1704 del 31/12/2020, DGRM n.210/2021 e DGRM n.511/2021 e recepite con determina ASUR DG n.395 del 27/07/2021.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Area Controllo di Gestione AV5

Dott. Alessandro Ianniello

U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.

U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza di AV

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Luisa Polini

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n.53 pagine di cui n. 44 pagine di allegati in formato cartaceo che formano parte integrante della stessa.

Accordi Contrattuali anni 2019-2020-2021 :

1. Anffas
2. Sport Life
3. S. Stefano di Kos Care

ACCORDO CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ANFFAS ONLUS DI GROTTAMMARE (AP) DEL PIANO DELLE PRESTAZIONI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX. ART. 26L.833/78 ANNI 2019-2021.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N. 5 di Ascoli Piceno rappresentata dal Direttore Dott. Cesare Milani domiciliato per la carica presso la sede dell'Area Vasta n.5 sita in Ascoli Piceno in Via degli Iris, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale con determina _____

E

L'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale ONLUS (di seguito denominata ANFFAS) con sede legale ed operativa a Grottammare (AP) Via Sacconi n° 40, Codice Fiscale e Partita Iva n° 01717130445, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Lauri Maria che consapevole delle responsabilità penali dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,

per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere per gli anni 2019- 2020- 2021.

PREMESSO

- A. che la Struttura privata (codice modello STS 112303 e 112315) è presente sul territorio dell'Area Vasta con struttura ubicata nel Comune di Grottammare (AP) Via Sacconi n. 40;
- B. che la struttura denominata "Centro ambulatoriale di Riabilitazione ANFFAS ONLUS " di Grottammare, è stata accreditata senza prescrizioni per l'erogazione di prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale con l'assegnazione della classe 5 con Decreto del Direttore del Dipartimento della Salute e dei Servizi Sociali, n° 67/DSS del 03/07/2012, rinnovato da ultimo con decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 102 del 26/11/2021;
- C. che le parti prendono atto delle DGRM n.1572 del 16/12/2019, DGRM n.937 e 938 del 20/07/2020 in materia di approvazione dei nuovi manuali di accreditamento nonché della circolare del Servizio Sanità della Regione Marche prot.n. 207207 del 18/02/2020 e prot.n. 77084 del 23/10/2020 sui chiarimenti applicativi inerenti i manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alle su richiamate DD.GRM n.1572/2019, n.937/2020 e n.938/2020,
- D. che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- E. che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico- riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
- F. che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1668 del 30.12.2019 si approvava e recepiva lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'Aras Marche per gli anni 2019-2020-2021, allegato n. 1 alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- G. che con DGRM n.1264 del 05/08/2020 in materia di emergenza covid-19 si approvava lo schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l'associazione religiosa istituti socio-sanitari (a.r.i.s.) -delegazione Regionale Marche - Limitatamente alle tariffe per la prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare" di cui alla tabella b, contenuta nella DGRM n. 1668/2019.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1
Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1668 del 30.12.2019 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.

Le parti rinviando espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1668 del 30.12.2019, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate e, per quanto di rilievo, alla DGR n. 1114 del 29.09.2017 relativamente al progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva per la fascia di età 0-6 anni.

Art.2
Prestazioni oggetto del contratto

Il Centro di riabilitazione erogherà prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale individuale, ambulatoriale di gruppo, domiciliare ed extramurale, in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 5, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 5 in regime di mobilità sanitaria attiva. La struttura erogherà altresì, le medesime prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale agli assistiti di altre ASL. Queste ultime saranno addebitate direttamente alla Azienda USL di residenza dell'assistito senza oneri di sorta a carico per il SSR, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

Art. 3
Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 1, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02/03/2011, le linee guida vigenti per l'età evolutiva, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa nonché nelle delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo le DGRM n. 1668/2019 a cui si fa espresso richiamo. Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D. Lvo 502/92.

La prescrizione è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale. Ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiara di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico -riabilitativo di prestazioni specialistica ambulatoriale".

La stessa certificazione della "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'Area Vasta 5, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

Con DGRM 1264/20, nell'allegato schema di accordo-quadro temporaneo, è stato dedicato uno specifico articolo in tema di tele-riabilitazione, nella consapevolezza che tale strumento può rappresentare un'opportunità terapeutica non solo in un periodo di emergenza sanitaria come quello attuale ma anche in un tempo ordinario auspicando che tale modalità di

erogazione dei servizi riabilitativi continui ad essere utilizzata, laddove appropriata alla singola fattispecie ed efficace al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche successivamente alla fine dello stato emergenziale.

Pertanto le parti hanno concordato che per le prestazioni erogate in tele-riabilitazione si applichino le tariffe stabilite per le prestazioni ambulatoriali di cui alla DRGM 1668/2019 per il periodo 01/03/2020 – 31/12/2020; si stabilisce tra le parti la proroga automatica della stessa a seguito di proroga regionale.

Il Centro di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionale, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l'Area Vasta 5, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento
- esecuzione del progetto e del piano
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta 5 impartirà per una loro corretta applicazione. Secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1524 del 28/12/2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmetterà all'Area Vasta di residenza dell'assistito (per quanto riguarda l'Area Vasta 5 al Responsabile del Distretto di appartenenza), il piano di trattamento entro 15 gg. ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni. Il medesimo piano dovrà essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina generale o Pediatra di Libera Scelta della persona assistita o del bambino. La trasmissione del piano di trattamento all'Area Vasta 5 potrà effettuarsi esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento). Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale. Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

Art.4

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Le parti prendono atto delle previsioni di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale delle Marche n. 1668 del 30.12.2019 e n. 1114 del 29.09.2017, che qui devono intendersi appositamente richiamate e trascritte relativamente al Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia 0-6 anni, finalizzato all'incremento delle prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione.

Le parti ritengono necessario sviluppare il richiamato progetto, prendendo atto del fatto che la DGR n. 1668 del 30.12.2019 ha ampliato la fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore sulla base delle liste di attesa dei singoli CAR convenzionati.

Art. 5

Standard di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nelle linee guida per la Riabilitazione dello 07.05.98 e del 02/03/2011, nel D.P.R. 14.01.97, nella D.G.R.M. n° 1437 del 25.06.99, nonché da quanto stabilito dai MANUALI DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO adottati dalla Regione Marche; norme alle quali viene fatto espresso richiamo.

Art.6

Standards di personale

Gli standards di personale fissati nella D.G.R.M. 1437/99 e norme successive sono da intendersi come requisito minimo. Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standards di personale la Struttura trasmetterà, alla sottoscrizione dell'accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e durata del contratto.

Art. 7

Documentazione e controlli

La Struttura istituirà e terrà costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento verrà, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con l'Area Vasta) dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata.
- la relazione motivata di proroga

L'Area Vasta 5 potrà effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Area Vasta n.5, con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Area Vasta n.5, entro 5 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

Un primo tentativo di definizione del contenzioso di carattere sanitario, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza dell'AV5 e due in rappresentanza del Centro) tenendo conto che verranno riconosciute e remunerate solo le prestazioni approvate.

Art. 8

Bugdei

L'Area Vasta 5, ai sensi della DGR n. 1668 del 30.12.2019 riconosce al Centro di Riabilitazione come tetto massimo di spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale le somme insuperabili di seguito indicate nella tabella

BUDGET COMPLESSIVO ANNO 2019	BUDGET COMPLESSIVO ANNO 2020	BUDGET COMPLESSIVO ANNO 2021
78.936 (8.920+37.196+32.8208)	134.730 (8.920+37.196+32.820+55.794)	154.422 (8.920+37.196+32.820+55.794+19.692)

"Risorse complessive al netto dell'Età evolutiva e degli Accordi di cui alle D.G.R. n. 1438/2016 e n. 1114/2017, nonché degli accordi extra budget delle Aree Vaste" sottostante per gli anni 2019, 2020, 2021, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n.1668/2019;

1) Risorse complessive Accordo ARIS triennio 2019-2021 al netto dell'Età Evolutiva e degli Accordi di cui alle DD.GG.RR.MM n. 1438/2016 e n. 1114/2017 nonché degli Accordi extra-budget delle AA.VV. di cui al punto 4) del presente accordo Enti Gestori

Risorse 2019	Risorse 2020	Risorse 2021
€ 8.920	€ 8.920	€ 8.920

L'Area Vasta riconosce altresì, ai sensi della Tab.2 DGR n. 1668 del 30.12.2019, le risorse inerenti l'età evolutiva comprensive degli incrementi delle risorse destinate all'abbattimento delle liste di attesa stabilite per gli anni 2019-2020-2021

2) Risorse destinate all'Età Evolutiva -Accordi ARIS anni 2016-2018 e anni 2019-2021

integrazioni punto 4 DGRM 1438/2016	integrazioni DGRM 1114/2017 ANNO 2018	Incremento 2019	Risorse 2019	Incremento 2020	Risorse 2020	Incremento 2021	Risorse 2021
7.920,00	37.196,00	32.820,00	77.936,00	55.794,00	133.730,00	19.692,00	153.422,00

I tetti di spesa sopra assegnati si riferiscono alle suddette annualità, quindi il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto dei tetti di spesa, delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.

In considerazione del fatto che gli accordi regionali con gli erogatori sono stati formalizzati dalla Regione Marche solo nella seconda metà del 2019, le parti concordano sulla facoltà in favore dell'ASUR Area Vasta n. 5 di distribuire, per gli anni 2019 e 2020, la sommatoria dei budgets relativi su 24 mesi.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto Riabilitativo per l'Età Evolutiva, potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR/ Area Vasta n.5.

La redistribuzione, oltre che all'interno della singola struttura, potrà essere effettuata, sempre nei limiti del 15% e previa verifica da parte dell'ASUR, tra strutture diverse anche facenti capo al medesimo gruppo societario, situate nella medesima Area Vasta. Qualora le strutture siano situate in differenti Aree Vaste, le medesime dovranno previamente comunicare all'ASUR entro il mese di settembre di ogni anno i volumi indicativi di attività e risorse previste a consuntivo.

Le strutture non facenti riferimento al presente accordo, d'intesa con Asur, possono partecipare, nei modi e nei tempi sopra indicati, alla compensazione di budget purché facenti capo ad un unico gruppo societario di riferimento sempre nei limiti del 15% ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto Riabilitativo per l'Età Evolutiva.

Con riferimento a quanto prevista in DGRM 1668/19, per perseguire l'obiettivo di diminuire le liste d'attesa in età evolutiva, a parità di budget, le parti concordano di procedere alla dimissione dei pazienti che hanno raggiunto obiettivi definiti nei vari setting riabilitativi. Gli stessi saranno seguiti dalle UMEE del territorio che procederanno ad effettuare il monitoraggio fino alla conclusione del percorso scolastico.

Nell'ipotesi in cui l'ASUR/AV5 non fosse in grado di attivare le proprie UMEE si dovrà provvedere, da parte della stessa ASUR/AV5, alla copertura dei costi di tale intervento con budget aggiuntivo e finalizzato, non rientrante nel budget determinato dal presente accordo.

I tetti di spesa sopra assegnati sono definiti sulla base della D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

Art.9

Tariffe – Prestazioni intermedie

Le prestazioni oggetto dell'accordo sono da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n.1064/2014 e n.1668/2019, fatta salva l'applicazione della maggiorazione tariffaria prevista con DGRM n. 1264/2020 ed eventuali sue proroghe, per i maggiori costi generati dalla pandemia da COVID 19 a cui si fa espresso richiamo come di seguito riportato:

Tabella 1

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA	TARIFFA DGRM 1264/2020 dal 01/06/2020 al 31/12/2020
93.20.1	prestazioni ambulatoriali individuali	€ 51,60	€ 61,92
93.20.2	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi	€ 19,20	€ 19,20
93.20.3	prestazioni ambulatoriali individuali(età evolutiva)	€ 54,70	€ 65,64
93.20.4	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi(età evolutiva)	€ 20,40	€ 20,40
93.21.1	prestazioni domiciliari	€ 66,40	€ 79,68
93.21.2	prestazioni domiciliari(età evolutiva)	€ 70,40	€ 84,48

Per le necessità assistenziali, che si configurano "al limite" rispetto alla complessità e multi professionalità assistenziale della riabilitazione multidisciplinare di cui allegato allegato C della DGRM n.1627/2005, le parti concordano di attivare in via sperimentale nel mese di Dicembre 2021 le c.d. prestazioni intermedie come previsto nella DGRM n.1299/2009.

Le parti concordano che le prestazioni c.d. intermedie sono caratterizzate

- da apporto professionale specialistico limitato alla valutazione iniziale del piano di trattamento e finale di valutazione dei risultati riabilitativi
- apporto riabilitativo per seduta di 45 minuti
- inserimento di pazienti in post acuzie o in età evolutiva con necessità riabilitative monopatologiche non complicate da altri aspetti patologici correlati
- durata dei trattamenti medio/brevi

Le prestazioni intermedie sono erogate in forma ambulatoriale, extramurale e domiciliare individuale e per età evolutiva, con tariffe ridotte del 20% rispetto alle tariffe vigenti:

-Ambulatoriale extramurale individuale € 51,60	abbattuta del 20%	in € 41,26
ambulatoriale extramurale età evolutiva € 54,70	abbattuta del 20%	in € 43,74
-Domiciliare individuale € 66,40	abbattuta del 20%	in € 53,15
-Domiciliare età evolutiva € 70,40	abbattuta del 20%	in € 56,34

L'accesso a tali prestazioni e la presa in carico da parte del Centro avviene secondo percorsi concordati tra le parti.

Art.10 Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenterà all'Area Vasta n.5 contabilità mensili distinte per Area Vasta di appartenenza del paziente. Ogni contabilità emessa in formato elettronico secondo le vigenti disposizioni sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale che dovrà essere inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = numero tessera sanitaria
 - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso
- d) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

Alle contabilità mensili non dovrà essere allegata alcuna documentazione probatoria in quanto la stessa sarà conservata a disposizione della 'Area Vasta n.5 che ha facoltà di effettuare controlli e richiedere copie così come specificato all'art. 5.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.5 a favore della Struttura Privata accreditata entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle fatture si applicheranno le previsioni del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

La Struttura si impegna ad emettere le note credito richieste dall'Area Vasta n.5 per superamento dei tetti di spesa riferiti alle annualità di riferimento così come indicato nell'art.8 del suddetto accordo, in linea con quanto verrà nel corso di ogni singolo esercizio concordato con ASUR e Regione Marche.

Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

Art.11

Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi

Il Centro di riabilitazione si impegna ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 dell'accordo approvato con la DGR n. 1668 del 30.12.2019 e, ancor più in generale, secondo principi stabiliti a livello comunitario e nazionale in materia di Riabilitazione.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza.

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di ASUR, del corretto invio all'ARS dei dati del File R, del file C, del file FAR.

La struttura privata accreditata si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Il Centro di Riabilitazione è impegnato alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi: aziendali, regionali e nazionali. In particolare il debito informativo verso l'Area Vasta è costituito da:

- Distinta cartacea
- Flussi di cui all'art. 10 del D.L.vo 502/92 secondo le modalità impartite dal Ministero della Sanità.

Il Centro di Riabilitazione è tenuto ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Art. 12 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta 5 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 13 Protezione dei dati Personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i -dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali(es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo da parte della Casa di Cura comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento,

Pertanto, la Struttura Privata contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dall'art. 28 del GDPR, tramite apposito atto di designazione allegato al presente accordo. (allegato n.2).

Art.14

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato all'Area Vasta n. 5.

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'Area Vasta con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Art.15 Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2019 al 31/12/2021, fermo restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento previsti dalla L.R. n.21/2016 e successive modifiche. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area vasta n.5 secondo le procedure previste dalla Legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura privata.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n.5 diviene efficace e vincolante al momento e **subordinatamente** all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stante la necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano di prestazioni, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio, l'Area Vasta n. 5, sul piano dei rapporti economici, agirà **conseguentemente** alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Per la Struttura ANFFAS

Il Presidente

Sig.ra Maria Lauri

Per l'ASUR /Area Vasta n.5

Il Direttore

Dott. Cesare Milani

ALLEGATO N.1

PROTOCOLLO OPERATIVO PER COLLABORAZIONE SU CASI CLINICI ETA' EVOLUTIVA AFFERENTI ALLE UMEE DELL'ASUR E ALLE STRUTTURE ACCREDITATE CON ACCORDO NEGOZIALE.

1. Finalità

La stesura del presente accordo è finalizzata all'individuazione di modalità operative coordinate ed integrate che:

- possano favorire la collaborazione tra gli operatori dell'UMEE dell'ASUR e le Strutture Accreditate
- possano favorire l'utente e la sua famiglia nel fruire di una serie di servizi in una forma coordinata
- consentano di superare le eventuali sovrapposizioni nella presa in carico di bambini con disordine del neurosviluppo, disabilità neuromotorie e sensoriali
- possano sistematizzare lo scambio di informazioni.

2. Destinatari dell'accordo

L'accordo riguarda i casi clinici che necessitano di una presa in carico (complessa multidisciplinare ex art. 26):

3. Normativa di riferimento

L'intervento rivolto alle persone disabili è disciplinato da Leggi nazionali, regionali (L. 104/92, DPR 24/2/94, L.R. 18/96 e succ. modificazione, DGR 1965 del 12/11/2002, DA n°97 del 30/6/2003, DGRM 1627/05, DGRM 164 del 2007, DGRM 1299/09, DGRM 1114 del 29/9/17).

Per gli interventi rivolti alle persone disabili i rapporti tra scuola e gli enti sono disciplinati dagli Accordi di programma provinciali. In cui vengono definiti i reciproci impegni tra le parti relativamente a tempi, procedure e modalità attuative degli interventi.

4. Requisiti e modalità di accesso

La gestione dell'intera attività sanitaria e amministrativa è demandata alla Struttura Privata Accreditata.

Successivamente alla presa in carico del paziente la Struttura comunicherà per vie brevi la proposta di progetto riabilitativo. Il progetto riabilitativo definitivo dovrà essere inviato, di norma entro 45 giorni (l'elaborazione del Piano per l'età evolutiva prevede per la sua complessità un tempo non inferiore a 30 giorni), al PLS, al MMG, P.C. al Direttore Cure Tutori, al Responsabile UMEE del territorio di riferimento.

Nel progetto riabilitativo dovranno essere indicate: la diagnosi, la tipologia, la durata e la frequenza del trattamento riabilitativo. Il progetto di norma va verificato ogni 6 mesi.

Il Centro di Riabilitazione invierà inoltre al Direttore Cure Tutori, al responsabile UMEE l'elenco dei pazienti in carico e in lista d'attesa. La Struttura erogante dovrà informare le famiglie che nel rispetto della libera scelta la presa in carico può avvenire o presso la struttura pubblica o presso quella accreditata convenzionata, in modo esclusivo. Un eventuale passaggio della presa in carico da un servizio ad un altro seguirà le procedure di cui al regolamento dei rispettivi servizi.

5. Procedure

I Servizi coinvolti, consapevoli dell'importanza della centralità dei bisogni dell'utenza, della facilitazione all'accessibilità dei servizi, della presa in carico multidisciplinare all'interno di un sistema di servizi razionale ed integrato, ritengono di concordare quanto segue.

1. La presa in carico del minore disabile presso la Struttura prevede la stesura di una relazione con notizie di tipo clinico, anamnestico e terapeutico da inviare al Responsabile UMEE competente per

residenza del minore al fine di evitare ripetizioni diagnostiche o doppia presa in carico terapeutico-riabilitativa.

- 2. I minori in carico alla Struttura per i quali è necessario iniziare le procedure per l'inserimento scolastico, continueranno ad essere seguiti per tutte le procedure previste per tutte le funzioni UMEE. Gli operatori della Struttura concorderanno direttamente con le scuole del territorio le date degli incontri per i PEI.*
- 3. La dimissione, per le persone con disabilità che usufruiscono di Insegnamento Individualizzato e/o Assistenza Educativa Domiciliare (SADE H.) avviene a conclusione del percorso scolastico.*
- 4. La dimissione prevede un accompagnamento al Servizio UMEA competente per territorio da avviare almeno 6 (sei) mesi prima della conclusione del percorso di cui sopra. Il percorso di accompagnamento prevede:*
 - richiesta della famiglia all'UMEA con la presentazione dei documenti rilasciati dal Servizio di provenienza;*
 - incontro tra i due Servizi e la famiglia per concordare le modalità di passaggio*
- 5. La Struttura non può svolgere le funzioni UMEE in regime di libera professione*
- 6. Le prestazioni relative alla presa in carico e non riconducibili al trattamento riabilitativo multidisciplinare saranno remunerate secondo le tariffe delle prestazioni extramurali di cui alla DGR n. 1668/2019.*

• . Accordo di committenza

La struttura si impegna ad informare i genitori che i pazienti non possono essere presi in carico da due Servizi e che i soggetti già dimessi per fine presa in carico dalla struttura pubblica non possono aver accesso per lo stesso trattamento al servizio di altra Struttura e viceversa.

Nel piano di trattamento deve essere indicato la presa in carico in regime multidisciplinare.

Si ritiene utile una rilevazione epidemiologica nei diversi territori al fine di programmare le attività in modo efficace e complementare tra i diversi Servizi.

Per la Struttura ANFFAS
Il Presidente
Sig.ra Maria Lauri

Per l'ASUR /Area Vasta n.5
Il Direttore
Dott. Cesare Milani

Allegato n. 2

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

L'ASUR MARCHE - AREA VASTA 5 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Via degli Iris, 1 63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. / FAX: 0736/358691-93
e-mail / PEC: areavasta5.asur@emarche.it

E

LA SOCIETA': Anffas Onlus- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: 63066 Grottammare (AP) Via Sacconi n. 40
Tel. / FAX: 0735/735303
e-mail / PEC: anffasgrottammare@gmail.com
Sito web:

L' ASUR MARCHE – Area Vasta 5, in persona del Direttore di Area Vasta 5 pro-, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'attività di prestazioni di riabilitazione effettuata dalla Struttura sopracitata (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- L'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le

conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ascoli Piceno li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Rappresentante del Titolare del trattamento dati personali

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

Per la Struttura ANFFAS
Il Presidente
Sig.ra Maria Lauri

Per l'ASUR /Area Vasta n.5
Il Direttore
Dott. Cesare Milani

ACCORDO CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA SPORT LIFE DEL PIANO DELLE PRESTAZIONI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX. ART. 26L.833/78 ANNI 2019-2021.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N. 5 di Ascoli Piceno rappresentata dal Direttore Dott. Cesare Milani domiciliato per la carica presso la sede dell'Area Vasta n.5 sita in Ascoli Piceno in Via degli Iris, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale con determina _____

E

La Struttura Privata Accreditata denominata **ISTITUTO DI RIABILITAZIONE E CENTRO FKT SPORT LIFE** Di Ferretti Franco srl P.Iva e CF: 02304190446 (successivamente citato Centro di Riabilitazione), nella persona del Legale rappresentante Prof. Franco Ferretti, che consapevole delle responsabilità penali dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere per gli anni 2019- 2020- 2021.

PREMESSO

- A. che la Struttura Privata (codice modello STS11 n. 110331) è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 5 con sedi operative ad Ascoli Piceno Via Catania n.7/9A/9B, a Spinetoli (AP) Via Padre Pio da Pietrelcina n.26/30 e a San Benedetto del Tronto (AP) Via Pomezia n.6;
- B. che il Centro è accreditato per l'erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale e di riabilitazione in regime ambulatoriale come segue: per la sede di Ascoli Piceno con decreto n. 162 del 21/8/2003 rinnovato da ultimo con decreto n. 317 del 24/11/2017, per la sede di Spinetoli con decreto n. 165 del 21/8/2003 da ultimo rinnovato con decreto n.305 del 09.11.2017 e per la sede di San Benedetto del Tronto con decreto n. 280 del 02/10/2019
- C. che le parti prendono atto delle DGRM n.1572 del 16/12/2019, DGRM n.937 e 938 del 20/07/2020 in materia di approvazione dei nuovi manuali di accreditamento nonché della circolare del Servizio Sanità della Regione Marche prot.n. 207207 del 18/02/2020 e prot.n. 77084 del 23/10/2020 sui chiarimenti applicativi inerenti i manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alle surrichiamate DD.GRM n.1572/2019, n.937/2020 e n.938/2020,
- D. che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- E. che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico- riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
- F. che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1668 del 30.12.2019 si approvava e recepiva lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'Aris Marche per gli anni 2019-2020-2021, allegato n. 1 alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- G. che con DGRM n.1264 del 05/08/2020 in materia di emergenza covid-19 si approvava lo schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l'associazione religiosa istituti socio-sanitari (a.r.i.s.) -delegazione Regionale Marche - Limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare" di cui alla tabella b, contenuta nella DGRM n. 1668/2019.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1668 del 30.12.2019 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.

Le parti rinviando espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1668 del 30.12.2019, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

Art.2 Prestazioni oggetto del contratto

Il Centro di Riabilitazione erogherà prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale individuale, ambulatoriale di gruppo, domiciliare ed extramurale, in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 5, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 5 in regime di mobilità sanitaria attiva. La struttura erogherà altresì, le medesime prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale agli assistiti di altre ASL. Queste ultime saranno addebitate direttamente alla Azienda USL di residenza dell'assistito senza oneri di sorta a carico per il SSR, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

Art. 3 Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 1, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02/03/2011, le linee guida vigenti per l'età evolutiva, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa nonché nelle delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo le DGRM n. 1668/2019 a cui si fa espresso richiamo.

Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D. Lvo 502/92.

La prescrizione è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale. Ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiari di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico -riabilitativo di prestazioni specialistica ambulatoriale".

La stessa certificazione della "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'Area Vasta 5, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

Con DGRM 1264/20, nell'allegato schema di accordo-quadro temporaneo, è stato dedicato uno specifico articolo in tema di tele-riabilitazione, nella consapevolezza che tale strumento può rappresentare un'opportunità terapeutica non solo in un periodo di emergenza sanitaria come quello attuale ma anche in un tempo ordinario auspicando che tale modalità di erogazione dei servizi riabilitativi continui ad essere utilizzata, laddove appropriata alla singola fattispecie ed efficace al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche successivamente alla fine dello stato emergenziale.

Pertanto le parti hanno concordato che per le prestazioni erogate in tele-riabilitazione si applichino le tariffe stabilite per le

prestazioni ambulatoriali di cui alla DRGM 1668/2019 per il periodo 01/03/2020 – 31/12/2020; si stabilisce tra le parti la proroga automatica della stessa a seguito di proroga regionale.

Il Centro di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionale, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l'Area Vasta 5, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento
- esecuzione del progetto e del piano
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta 5 impartirà per una loro corretta applicazione. Secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1524 del 28/12/2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmetterà all'Area Vasta di residenza dell'assistito (per quanto riguarda l'Area Vasta 5 al Responsabile del Distretto di appartenenza), il piano di trattamento entro 15 gg. ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni. Il medesimo piano dovrà essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina generale o Pediatra di Libera Scelta della persona assistita o del bambino. La trasmissione del piano di trattamento all'Area Vasta 5 potrà effettuarsi esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento). Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale. Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

Art.4

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Le parti prendono atto delle previsioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 1668 del 30.12.2019 che qui deve intendersi appositamente richiamata e trascritta relativamente al Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia 0-6 anni, finalizzato all'incremento delle prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione.

Le parti ritengono necessario sviluppare il richiamato progetto, prendendo atto del fatto che la DGR n. 1668 del 30.12.2019 ha ampliato la fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore sulla base delle liste di attesa dei singoli CAR convenzionati.

Art. 5

Standard di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nelle linee guida per la Riabilitazione dello 07.05.98 e del 02/03/2011, nel D.P.R. 14.01.97, nella D.G.R.M. n° 1437 del 25.06.99, nonché da quanto stabilito dai MANUALI DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO adottati dalla Regione Marche; norme alle quali viene fatto espresso richiamo.

Art.6

Standards di personale

Gli standards di personale fissati nella D.G.R.M. 1437/99 e norme successive sono da intendersi come requisito minimo. Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standards di personale la Struttura trasmetterà, alla sottoscrizione

dell'accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e durata del contratto.

Art.7

Documentazione e controlli

La Struttura istituirà e terrà costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento verrà, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con l'Area Vasta) dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata.
- la relazione motivata di proroga

L'Area Vasta 5 potrà effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Area Vasta n.5, con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Area Vasta n.5, entro 5 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

Un primo tentativo di definizione del contenzioso di carattere sanitario, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza dell'AV5 e due in rappresentanza del Centro) tenendo conto che verranno riconosciute e remunerate solo le prestazioni approvate.

Art. 8

Budget

L'Area Vasta 5, ai sensi della DGR n. 1668 del 30.12.2019 riconosce al Centro di Riabilitazione come tetto massimo di spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale le somme insuperabili di seguito indicate nella tabella "Risorse complessive al netto dell'Età evolutiva e degli Accordi di cui alle D.G.R. n. 1438/2016 e n. 1114/2017, nonché degli accordi extra budget delle Aree Vaste" sottostante per gli anni 2019, 2020, 2021, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n.1668/2019;.

1) Risorse complessive Accordo ARIS triennio 2019-2021 al netto dell'Età Evolutiva e dell'accordo Accordo di cui alle DD.GG.RR.MM n. 1438/2016 e nonché degli Accordi extra-budget delle AA.VV. di cui al punto 4) del presente accordo Enti Gestori/

Risorse 2019	Risorse 2020	Risorse 2021
€ 706.736,00	€ 706.736,00	€ 706.736,00

L'Area Vasta riconosce altresì, ai sensi della Tab.2 DGR n. 1668 del 30.12.2019, l'incremento per le risorse inerenti l'età evolutiva destinate all'abbattimento delle liste di attesa stabilite per gli anni 2019-2020-2021

2) Incremento per risorse destinate all'Età Evolutiva -Accordi ARIS anni 2016-2018 e anni 2019-20212)

integrazioni punto 4 DGRM 1438/2016	integrazioni DGRM 1114/2017 ANNO 2018	Incremento 2019	Risorse 2019	Incremento 2020	Risorse 2020	Incremento 2021	Risorse 2021
25.000,00		13.128,00	38.128,00	22.974,00	61.102,00	6.564,00	67.666,00

BUDGET COMPLESSIVO ANNO 2019	BUDGET COMPLESSIVO ANNO 2020	BUDGET COMPLESSIVO ANNO 2021
719.864 (706.736+13.128)	742.838(706.736+13 128+22.974)	749.402(706.736+13 128+22.974+6.564)

I tetti di spesa sopra assegnati si riferiscono alle suddette annualità, quindi il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto dei tetti di spesa, delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.

In considerazione del fatto che gli accordi regionali con gli erogatori sono stati formalizzati dalla Regione Marche solo nella seconda metà del 2019, le parti concordano sulla facoltà in favore dell'Asur Area Vasta n. 5 di distribuire, per gli anni 2019 e 2020, la sommatoria dei budgets relativi su 24 mesi.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto Riabilitativo per l'Età Evolutiva, potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR/ Area Vasta n.5.

La redistribuzione, oltre che all'interno della singola struttura, potrà essere effettuata, sempre nei limiti del 15% e previa verifica da parte dell'ASUR, tra strutture diverse anche facenti capo al medesimo gruppo societario, situate nella medesima Area Vasta. Qualora le strutture siano situate in differenti Aree Vaste, le medesime dovranno previamente comunicare all'ASUR entro il mese di settembre di ogni anno i volumi indicativi di attività e risorse previste a consuntivo.

Le strutture non facenti riferimento al presente accordo, d'intesa con Asur, possono partecipare, nei modi e nei tempi sopra indicati, alla compensazione di budget purché facenti capo ad un unico gruppo societario di riferimento sempre nei limiti del 15% ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto Riabilitativo per l'Età Evolutiva.

Con riferimento a quanto prevista in DGRM 1668/19, per perseguire l'obiettivo di diminuire le liste d'attesa in età evolutiva, a parità di budget, le parti concordano di procedere alla dimissione dei pazienti che hanno raggiunto obiettivi definiti nei vari setting riabilitativi. Gli stessi saranno seguiti dalle UMEE del territorio che procederanno ad effettuare il monitoraggio fino alla conclusione del percorso scolastico.

Nell'ipotesi in cui l'ASUR/AV5 non fosse in grado di attivare le proprie UMEE si dovrà provvedere, da parte della stessa ASUR/AV5, alla copertura dei costi di tale intervento con budget aggiuntivo e finalizzato, non rientrante nel budget determinato dal presente accordo.

I tetti di spesa sopra assegnati sono definiti sulla base della D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

Art.9

Tariffe – Prestazioni intermedie

Le prestazioni oggetto dell'accordo sono da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n.1064/2014 e n.1668/2019, fatta salva l'applicazione della maggiorazione tariffaria prevista con DGRM n. 1264/2020 ed eventuali sue proroghe, per i maggiori costi generati dalla pandemia da COVID 19 a cui si fa espresso richiamo come di seguito riportato:

Tabella 1

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA	TARIFFA DGRM 1264/2020 dal 01/06/2020 al 31/12/2020
93.20.1	prestazioni ambulatoriali individuali	€ 51,60	€ 61,92
93.20.2	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi	€ 19,20	€ 19,20
93.20.3	prestazioni ambulatoriali individuali(età evolutiva)	€ 54,70	€ 65,64
93.20.4	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi(età evolutiva)	€ 20,40	€ 20,40
93.21.1	prestazioni domiciliari	€ 66,40	€ 79,68
93.21.2	prestazioni domiciliari(età evolutiva)	€ 70,40	€ 84,48

Per le necessità assistenziali, che si configurano "al limite" rispetto alla complessità e multiprofessionalità assistenziale della riabilitazione multidisciplinare di cui allegato allegato C della DGRM n.1627/2005, le parti concordano di attivare in via sperimentale nel mese di Dicembre 2021 le c.d. prestazioni intermedie come previsto nella DGRM n.1299/2009.

Le parti concordano che le prestazioni c.d. intermedie sono caratterizzate

- da apporto professionale specialistico limitato alla valutazione iniziale del piano di trattamento e finale di valutazione dei risultati riabilitativi
- apporto riabilitativo per seduta di 45 minuti
- inserimento di pazienti in post acuzie o in età evolutiva con necessità riabilitative monopatologiche non complicate da altri aspetti patologici correlati
- durata dei trattamenti medio/brevi

Le prestazioni intermedie sono erogate in forma ambulatoriale, extramurale e domiciliare individuale e per età evolutiva, con tariffe ridotte del 20% rispetto alle tariffe vigenti:

-Ambulatoriale extramurale individuale € 51,60	abbattuta del 20%	in € 41,26
ambulatoriale extramurale età evolutiva € 54,70	abbattuta del 20%	in € 43,74
-Domiciliare individuale € 66,40	abbattuta del 20%	in € 53,15
-Domiciliare età evolutiva € 70,40	abbattuta del 20%	in € 56,34

L'accesso a tali prestazioni e la presa in carico da parte del Centro avviene secondo percorsi concordati tra le parti.

Art10 Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenterà all'Area Vasta n.5 contabilità mensili distinte per Area Vasta di appartenenza del paziente. Ogni contabilità emessa in formato elettronico secondo le vigenti disposizioni sarà costituita:

- dalla fattura commerciale che dovrà essere inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = numero tessera sanitaria

- = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
- = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
- = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso
- d) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

Alle contabilità mensili non dovrà essere allegata alcuna documentazione probatoria in quanto la stessa sarà conservata a disposizione della 'Area Vasta n.5 che ha facoltà di effettuare controlli e richiedere copie così come specificato all'art. 5.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.5 a favore della Struttura Privata accreditata entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle fatture si applicheranno le previsioni del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

La Struttura si impegna ad emettere le note credito richieste dall'Area Vasta n.5 per superamento dei tetti di spesa riferiti alle annualità di riferimento così come indicato nell'art.8 del suddetto accordo, in linea con quanto verrà nel corso di ogni singolo esercizio concordato con ASUR e Regione Marche.

Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

Art.11

Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi

Il Centro di riabilitazione si impegna ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 dell'accordo approvato con la DGR n. 1668 del 30.12.2019 e, ancor più in generale, secondo principi stabiliti a livello comunitario e nazionale in materia di Riabilitazione.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza.

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di ASUR, del corretto invio all'ARS dei dati del File R, del file C, del file FAR.

La struttura privata accreditata si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Il Centro di Riabilitazione è impegnato alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi: aziendali, regionali e nazionali. In particolare il debito informativo verso l'Area Vasta è costituito da:

- Distinta cartacea
- Flussi di cui all'art. 10 del D.L.vo 502/92 secondo le modalità impartite dal Ministero della Sanità.

Il Centro di Riabilitazione è tenuto ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Art. 12

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta 5 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accredimento.

Art. 13

Protezione dei dati Personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito nonch  alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorit  Garante per la protezione dei dati personali).

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i -dati personali relativi all'altra, nonch  i dati personali(es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attivit  di cui al presente accordo, saranno trattati in qualit  di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalit  strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformit  con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceit  e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libert  fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalit  manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attivit  di cui al presente accordo da parte della Casa di Cura comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche   Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalit  e i mezzi del suddetto trattamento,

Pertanto, la Struttura Privata contraente   nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dall'art. 28 del GDPR, tramite apposito atto di designazione allegato al presente accordo. (allegato n.2).

Art.14

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovr  essere tempestivamente dalla stessa comunicato all'Area Vasta n. 5.

In caso di cessazione unilaterale dell'attivit  da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'Area Vasta con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuit  delle prestazioni per tale periodo.

Art.15

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validit  dal 01/01/2019 al 31/12/2021, fermo restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento previsti dalla L.R. n.21/2016 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia. Il presente contratto sar  registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area vasta n.5 secondo le procedure previste dalla Legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura privata.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura   efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n.5 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stante la necessit  di gestione e di continuit  del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano di prestazioni, al fine di assicurare la continuit  dell'erogazione del servizio, l'Area Vasta n. 5, sul piano dei rapporti economici, agir  conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sar  adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

STRUTTURA PRIVATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Prof. Franco Ferretti

ASUR
IL DIRETTORE DI AREA VASTA n.5
Dott. Cesare Milani

ALLEGATO N.1

PROTOCOLLO OPERATIVO PER COLLABORAZIONE SU CASI CLINICI ETA' EVOLUTIVA AFFERENTI ALLE UMEE DELL'ASUR E ALLE STRUTTURE ACCREDITATE CON ACCORDO NEGOZIALE.

1. Finalità

La stesura del presente accordo è finalizzata all'individuazione di modalità operative coordinate ed integrate che:

- possano favorire la collaborazione tra gli operatori dell'UMEE dell'ASUR e le Strutture Accreditate
- possano favorire l'utente e la sua famiglia nel fruire di una serie di servizi in una forma coordinata
- consentano di superare le eventuali sovrapposizioni nella presa in carico di bambini con disordine del neurosviluppo, disabilità neuromotorie e sensoriali
- possano sistematizzare lo scambio di informazioni.

2. Destinatari dell'accordo

L'accordo riguarda i casi clinici che necessitano di una presa in carico (complessa multidisciplinare ex art. 26):

3. Normativa di riferimento

L'intervento rivolto alle persone disabili è disciplinato da Leggi nazionali, regionali (L. 104/92, DPR 24/2/94, L.R. 18/96 e succ. modificazione, DGR 1965 del 12/11/2002, DA n°97 del 30/6/2003, DGRM 1627/05, DGRM 164 del 2007, DGRM 1299/09, DGRM 1114 del 29/9/17.

Per gli interventi rivolti alle persone disabili i rapporti tra scuola e gli enti) sono disciplinati dagli Accordi di programma provinciali. In cui vengono definiti i reciproci impegni tra le parti relativamente a tempi, procedure e modalità attuative degli interventi.

4. Requisiti e modalità di accesso

La gestione dell'intera attività sanitaria e amministrativa è demandata alla Struttura Privata Accreditata.

Successivamente alla presa in carico del paziente la Struttura comunicherà per vie brevi la proposta di progetto riabilitativo. Il progetto riabilitativo definitivo dovrà essere inviato, di norma entro 45 giorni (l'elaborazione del Piano per l'età evolutiva prevede per la sua complessità un tempo non inferiore a 30 giorni), al PLS, al MMG, P.C. al Direttore Cure Tutelari, al Responsabile UMEE del territorio di riferimento.

Nel progetto riabilitativo dovranno essere indicate: la diagnosi, la tipologia, la durata e la frequenza del trattamento riabilitativo. Il progetto di norma va verificato ogni 6 mesi.

Il Centro di Riabilitazione invierà inoltre al Direttore Cure Tutelari, al responsabile UMEE l'elenco dei pazienti in carico e in lista d'attesa. La Struttura erogante dovrà informare le famiglie che nel rispetto della libera scelta la presa in carico può avvenire o presso la struttura pubblica o presso quella accreditata convenzionata, in modo esclusivo. Un eventuale passaggio della presa in carico da un servizio ad un altro seguirà le procedure di cui al regolamento dei rispettivi servizi.

5. Procedure

I Servizi coinvolti, consapevoli dell'importanza della centralità dei bisogni dell'utenza, della facilitazione all'accessibilità dei servizi, della presa in carico multidisciplinare all'interno di un sistema di servizi razionale ed integrato, ritengono di concordare quanto segue,

1. *La presa in carico del minore disabile presso la Struttura prevede la stesura di una relazione con notizie di tipo clinico, anamnestico e terapeutico da inviare al Responsabile UMEE competente per residenza del minore al fine di evitare ripetizioni diagnostiche o doppia presa in carico terapeutico-riabilitativa.*
2. *I minori in carico alla Struttura per i quali è necessario iniziare le procedure per l'inserimento scolastico, continueranno ad essere seguiti per tutte le procedure previste per tutte le funzioni UMEE. Gli operatori della Struttura concorderanno direttamente con le scuole del territorio le date degli incontri per i PEI.*
3. *La dimissione, per le persone con disabilità che usufruiscono di Insegnamento Individualizzato e/o Assistenza Educativa Domiciliare (SADE H.) avviene a conclusione del percorso scolastico.*
4. *La dimissione prevede un accompagnamento al Servizio UMEA competente per territorio da avviare almeno 6 (sei) mesi prima della conclusione del percorso di cui sopra. il percorso di accompagnamento prevede:*
 - richiesta della famiglia all'UMEA con la presentazione dei documenti rilasciati dal Servizio di provenienza;
 - incontro tra i due Servizi e la famiglia per concordare le modalità di passaggio
5. *La Struttura non può svolgere le funzioni UMEE in regime di libera professione*
6. *Le prestazioni relative alla presa in carico e non riconducibili al trattamento riabilitativo multidisciplinare saranno remunerate secondo le tariffe delle prestazioni extramurali di cui alla DGR n. 1668/2019.*

• **Accordo di corelazione**

La struttura si impegna ad informare i genitori che i pazienti non possono essere presi in carico da due Servizi e che i soggetti già dimessi per fine presa in carico dalla struttura pubblica non possono aver accesso per lo stesso trattamento al servizio di altra Struttura e viceversa.

Nel piano di trattamento deve essere indicato la presa in carico in regime multidisciplinare.

Si ritiene utile una rilevazione epidemiologica nei diversi territori al fine di programmare le attività in modo efficace e complementare tra i diversi Servizi.

STRUTTURA PRIVATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Prof. Franco Ferretti

ASUR
IL DIRETTORE DI AREA VASTA n.5
Dott. Cesare Milani

Allegato n. 2

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

L'ASUR MARCHE - AREA VASTA 5 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Via degli Iris, 1 63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. / FAX: 0736/358691-93
e-mail / PEC: areavasta5.asur@emarche.it

E

LA SOCIETA': SPORT LIFE- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: Via Catania 9/a - Ascoli Piceno
Tel. / FAX: 0736 42246
e-mail / PEC: istitutosportlife@pec.it
Sito web: <https://www.istitutosportlife.it>

L'ASUR MARCHE - Area Vasta 5, in persona del Direttore di Area Vasta 5 pro-, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'attività di prestazioni di riabilitazione effettuata dalla Struttura sopracitata (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e

ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dai Sub-responsabili, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ascoli Piceno li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Rappresentante del Titolare del trattamento dati personali

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

PER LA STRUTTURA PRIVATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Prof. Franco Ferretti

ASUR /AREA VASTA N.5
IL DIRETTORE
Dott. Cesare Milani

ACCORDO STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA KOS CARE SRL (EX. ISTITUTO S. STEFANO) PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI, DOMICILIARI, EXTRAMURALI E DI GRUPPO, DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. – ANNI 2019-2021.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N. 5 di Ascoli Piceno rappresentata dal Direttore Dott. Cesare Milani domiciliato per la carica presso la sede dell'Area Vasta n.5 sita in Ascoli Piceno in Via degli Iris, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale con determina _____

E

L'ex ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO ora denominato KOS Care srl (successivamente citato Centro di Riabilitazione), nella persona dell'Amministratore Delegato Dr. Enrico Brizioli, che consapevole delle responsabilità penali dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente

per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere per gli anni 2019- 2020- 2021.

PREMESSO

- A. che il Centro ambulatoriale di Riabilitazione è presente sul territorio dell'Area Vasta 5 – Distretti di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto, con strutture operative ubicate nei Comuni di Ascoli Piceno in Via dei Narcisi 5 e S. Benedetto del Tronto (AP) in Via n. Nazario Sauro 162;
- B. che la sede operativa situata nel Comune di Ascoli Piceno in Via S. Serafino n.5 accreditata con decreto n. D.D.S.S. n. 295 del 19/12/2003 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale e successive istanze di successi rinnovo ai competenti uffici regionali, si è trasferita nello stesso Comune di Ascoli Piceno in Via dei Narcisi n.5 giusto decreto di accreditamento n. 23 del 25/01/2017 rinnovato con decreto n. 17 del 27/01/2020;
- C. che la sede operativa situata nel Comune di S. Benedetto del Tronto (AP) Via N. Sauro n.162 ha ottenuto l'accREDITAMENTO dalla regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti" n.88/ACR del 25/02/2015 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale (CAR) rinnovato con decreto n. 154 del Dirigente P.F. Accreditamenti del 24/05/2018;
- D. che le parti prendono atto delle DGRM n.1572 del 16/12/2019, DGRM n.937 e 938 del 20/07/2020 in materia di approvazione dei nuovi manuali di accreditamento nonché della circolare del Servizio Sanità della Regione Marche prot.n. 207207 del 18/02/2020 e prot.n. 77084 del 23/10/2020 sui chiarimenti applicativi inerenti i manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alle surrichiamate DD.GRM n.1572/2019, n.937/2020 e n.938/2020,
- E. che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale private eroganti prestazioni riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di gruppo con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- F. che le prestazioni riabilitative oggetto della presente intesa, si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998 e del 02/03/2011, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico- riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
- G. che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1668 del 30.12.2019 si approvava e recepiva lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'Asis Marche per gli anni 2019-2020-2021, allegato n. 1 alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;

H. che con DGRM n.1264 del 05/08/2020 in materia di emergenza covid-19 si approvava lo schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l'associazione religiosa istituti socio-sanitari (a.r.i.s.) -delegazione Regionale Marche - Limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare" di cui alla tabella b, contenuta nella DGRM n. 1668/2019.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1668 del 30.12.2019 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.

Le parti rinviando espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1668 del 30.12.2019, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate e, per quanto di rilievo, alla DGR n. 1114 del 29.09.2017 relativamente al progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva per la fascia di età 0-6 anni.

Art.2 Prestazioni oggetto del contratto

Il Centro di riabilitazione erogherà prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale individuale, ambulatoriale di gruppo, domiciliare ed extramurale, in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 5, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche, le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 5 in regime di mobilità sanitaria attiva. La struttura erogherà altresì, le medesime prestazioni di Riabilitazione in regime ambulatoriale agli assistiti di altre ASL. Queste ultime saranno addebitate direttamente alla Azienda USL di residenza dell'assistito senza oneri di sorta a carico per il SSR, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

Art. 3 Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 1, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98 e del 02/03/2011, le linee guida vigenti per l'età evolutiva, nonché nelle Delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa nonché nelle delibere regionali disciplinanti l'attività riabilitativa e da ultimo le DGRM n. 1668/2019 a cui si fa espresso richiamo. Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D.Lvo 502/92.

La prescrizione è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale. Ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiara di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico -riabilitativo di prestazioni specialistica ambulatoriale".

La stessa certificazione della "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera

scelta. L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'Area Vasta 5, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

Con DGRM 1264/20, nell'allegato schema di accordo-quadro temporaneo, è stato dedicato uno specifico articolo in tema di tele-riabilitazione, nella consapevolezza che tale strumento può rappresentare un'opportunità terapeutica non solo in un periodo di emergenza sanitaria come quello attuale ma anche in un tempo ordinario auspicando che tale modalità di erogazione dei servizi riabilitativi continui ad essere utilizzata, laddove appropriata alla singola fattispecie ed efficace al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche successivamente alla fine dello stato emergenziale.

Pertanto le parti hanno concordato che per le prestazioni erogate in tele-riabilitazione si applichino le tariffe stabilite per le prestazioni ambulatoriali di cui alla DRGM 1668/2019 per il periodo 01/03/2020 - 31/12/2020; si stabilisce tra le parti la proroga automatica della stessa a seguito di proroga regionale.

Il Centro di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionale, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l'Area Vasta 5, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento
- esecuzione del progetto e del piano
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta 5 impartirà per una loro corretta applicazione. Secondo quanto previsto dalla DGRM n° 1524 del 28/12/2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmetterà all'Area Vasta di residenza dell'assistito (per quanto riguarda l'Area Vasta 5 al Responsabile del Distretto di appartenenza), il piano di trattamento entro 15 gg. ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni il medesimo piano dovrà essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina generale o Pediatra di Libera Scelta della persona assistita o del bambino. La trasmissione del piano di trattamento all'Area Vasta 5 potrà effettuarsi esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento). Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale. Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

Art.4

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Le parti prendono atto delle previsioni di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale delle Marche n. 1668 del 30.12.2019 e n. 1114 del 29.09.2017, che qui devono intendersi appositamente richiamate e trascritte relativamente al Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia 0-6 anni, finalizzato all'incremento delle prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione. Le parti ritengono necessario sviluppare il richiamato progetto, prendendo atto del fatto che la DGR n. 1668 del 30.12.2019 ha ampliato la fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore sulla base delle liste di attesa dei singoli CAR convenzionati.

Art. 5

Standard di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nelle linee guida per la Riabilitazione dello 07.05.98 e del 02/03/2011, nel D.P.R. 14.01.97, nella D.G.R.M. n° 1437 del 25.06.99, nonché da quanto stabilito dai MANUALI DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO adottati dalla Regione Marche; norme alle quali viene fatto espresso richiamo.

Art.6 Standards di personale

Gli standards di personale fissati nella D.G.R.M. 1437/99 e norme successive sono da intendersi come requisito minimo. Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standards di personale la Struttura trasmetterà, alla sottoscrizione dell'accordo, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e durata del contratto.

Art.7 Documentazione e controlli

La Struttura istituirà e terrà costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento verrà, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con l'Area Vasta) dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata.
- la relazione motivata di proroga

L'Area Vasta 5 potrà effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nei numeri e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo; al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Area Vasta n.5, con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Area Vasta n.5, entro 5 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

Un primo tentativo di definizione del contenzioso di carattere sanitario, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza dell'AV5 e due in rappresentanza del Centro) tenendo conto che verranno riconosciute e remunerate solo le prestazioni approvate.

Art. 8 Budget

L'Area Vasta 5, ai sensi della DGR n. 1668 del 30.12.2019 riconosce al Centro di Riabilitazione come tetto massimo di spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale le somme insuperabili di seguito indicate nella tabella "Risorse complessive al netto dell'Età evolutiva e degli Accordi di cui alle D.G.R. n. 1438/2016 e n. 1114/2017, nonché degli accordi extra budget delle Aree Vaste" sottostante per gli anni 2019, 2020, 2021, da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n.1668/2019;

1) Risorse complessive Accordo ARIS triennio 2019-2021 al netto dell'Età Evolutiva e degli Accordi di cui alle DD.GG.RR.MM n. 1438/2016 e n. 1114/2017 nonché degli Accordi extra-budget delle AA.VV. di cui al punto 4) del presente accordo Enti Gestori

STRUTTURA KOS CARE	ANNI 2019- 2020-2021
SEDE ASCOLI PICENO	1.083.408,00
SEDE S. BENEDETTO TR.	802.832,00
TOTALE	1.886.240,00

L'Area Vasta riconosce altresì, ai sensi della Tab.2 DGR n. 1668 del 30.12.2019, le risorse inerenti l'età evolutiva comprensive degli incrementi delle risorse destinate all'abbattimento delle liste di attesa stabilite per gli anni 2019-2020-2021

2) Risorse destinate all'Età Evolutiva - Accordi ARIS anni 2016-2018 e anni 2019-2021)

STRUTTURA KOS CARE	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
SEDE ASCOLI PICENO	53.606,00	76.580,00	86.426,00
SEDE S. BENEDETTO TR.	111.588,00	141.126,00	150.972,00

STRUTTURA KOS CARE	BUDGET COMPLESSIVO ANNO 2019	BUDGET COMPLESSIVO ANNO 2020	BUDGET COMPLESSIVO ANNO 2021
SEDE ASCOLI PICENO	1.137.014 (1.083.408+53.606)	1.159.988 (1.083.408+76.580)	1.169.834 (1.083.408+86.426)
SEDE S. BENEDETTO TR.	914.420 (802.832+111.588)	943.958 (802.832+141.126)	953.804 (802.832+150.972)

I tetti di spesa sopra assegnati si riferiscono alle suddette annualità, quindi il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto dei tetti di spesa, delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.

In considerazione del fatto che gli accordi regionali con gli erogatori sono stati formalizzati dalla Regione Marche solo nella seconda metà del 2019, le parti concordano sulla facoltà in favore dell'Asur Area Vasta n. 5 di distribuire, per gli anni 2019 e 2020, la sommatoria dei budgets relativi su 24 mesi.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto Riabilitativo per l'Età Evolutiva, potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR/ Area Vasta n.5.

La redistribuzione, oltre che all'interno della singola struttura, potrà essere effettuata, sempre nei limiti del 15% e previa verifica da parte dell'ASUR, tra strutture diverse anche facenti capo al medesimo gruppo societario, situate nella medesima Area Vasta. Qualora le strutture siano situate in differenti Aree Vaste, le medesime dovranno previamente comunicare all'ASUR entro il mese di settembre di ogni anno i volumi indicativi di attività e risorse previste a consuntivo.

Le strutture non facenti riferimento al presente accordo, d'intesa con Asur, possono partecipare, nei modi e nei tempi sopra indicati, alla compensazione di budget purché facenti capo ad un unico gruppo societario di riferimento sempre nei limiti del 15% ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto Riabilitativo per l'Età Evolutiva.

Con riferimento a quanto prevista in DGRM 1668/19, per perseguire l'obiettivo di diminuire le liste d'attesa in età evolutiva, a parità di budget, le parti concordano di procedere alla dimissione dei pazienti che hanno raggiunto obiettivi definiti nei vari setting riabilitativi. Gli stessi saranno seguiti dalle UMEE del territorio che procederanno ad effettuare il monitoraggio fino alla conclusione del percorso scolastico.

Nell'ipotesi in cui l'ASUR/AV5 non fosse in grado di attivare le proprie UMEE si dovrà provvedere, da parte della stessa ASUR/AV5, alla copertura dei costi di tale intervento con budget aggiuntivo e finalizzato, non rientrante nel budget determinato dal presente accordo.

I tetti di spesa sopra assegnati sono definiti sulla base della D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

Art.9

Tariffe – Prestazioni intermedie

Le prestazioni oggetto dell'accordo sono da retribuirsi con le tariffe di cui alla DGRM n.1064/2014 e n.1668/2019, fatta salva l'applicazione della maggiorazione tariffaria prevista con DGRM n. 1264/2020 ed eventuali sue proroghe, per i maggiori costi generati dalla pandemia da COVID 19 a cui si fa espresso richiamo come di seguito riportato:

Tabella 1

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA	TARIFFA DGRM 1264/2020 dal 01/06/2020 al 31/12/2020
93.20.1	prestazioni ambulatoriali individuali	€ 51,60	€ 61,92
93.20.2	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi	€ 19,20	€ 19,20
93.20.3	prestazioni ambulatoriali individuali(età evolutiva)	€ 54,70	€ 65,64
93.20.4	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi(età evolutiva)	€ 20,40	€ 20,40
93.21.1	prestazioni domiciliari	€ 66,40	€ 79,68
93.21.2	prestazioni domiciliari(età evolutiva)	€ 70,40	€ 84,48

Per le necessità assistenziali, che si configurano "al limite" rispetto alla complessità e multi professionalità assistenziale della riabilitazione multidisciplinare di cui allegato C della DGRM n.1627/2005, le parti concordano di attivare in via sperimentale nel mese di Dicembre 2021 le c.d. prestazioni intermedie come previsto nella DGRM n.1299/2009.

Le parti concordano che le prestazioni c.d. intermedie sono caratterizzate

- da apporto professionale specialistico limitato alla valutazione iniziale del piano di trattamento e finale di valutazione dei risultati riabilitativi
- apporto riabilitativo per seduta di 45 minuti
- inserimento di pazienti in post acuzie o in età evolutiva con necessità riabilitative monopatologiche non complicate da altri aspetti patologici correlati
- durata dei trattamenti medio/brevi

Le prestazioni intermedie sono erogate in forma ambulatoriale, extramurale e domiciliare individuale e per età evolutiva, con tariffe ridotte del 20% rispetto alle tariffe vigenti:

-Ambulatoriale extramurale individuale €51,60	abbattuta del 20%	in €. 41,26
ambulatoriale extramurale età evolutiva €54,70	abbattuta del 20%	in €. 43,74
-Domiciliare individuale €66,40	abbattuta del 20%	in €.53,15
-Domiciliare età evolutiva €70,40	abbattuta del 20%	in €. 56,34

L'accesso a tali prestazioni e la presa in carico da parte del Centro avviene secondo percorsi concordati tra le parti.

Art.10 Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenterà all'Area Vasta n.5 contabilità mensili distinte per Area Vasta di appartenenza del paziente. Ogni contabilità emessa in formato elettronico secondo le vigenti disposizioni sarà costituita:

- e) dalla fattura commerciale che dovrà essere inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- f) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- g) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = numero tessera sanitaria
 - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

h) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

Alle contabilità mensili non dovrà essere allegata alcuna documentazione probatoria in quanto la stessa sarà conservata a disposizione della 'Area Vasta n.5 che ha facoltà di effettuare controlli e richiedere copie così come specificato all'art. 5.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n.5 a favore della Struttura Privata accreditata entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di ritardo o mancato pagamento delle fatture si applicheranno le previsioni del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

La Struttura si impegna ad emettere le note credito richieste dall'Area Vasta n.5 per superamento dei tetti di spesa riferiti alle annualità di riferimento così come indicato nell'art.8 del suddetto accordo, in linea con quanto verrà nel corso di ogni singolo esercizio concordato con ASUR e Regione Marche.

Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

Art.11 Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi

Il Centro di riabilitazione si impegna ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 dell'accordo approvato con la DGR n. 1668 del 30.12.2019 e, ancor più in generale, secondo principi stabiliti a livello comunitario e nazionale in materia di Riabilitazione.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza.

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di ASUR, del corretto invio all'ARS dei dati del File R, del file C, del file FAR.

La struttura privata accreditata si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti

assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Il Centro di Riabilitazione è impegnato alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi: aziendali, regionali e nazionali. In particolare il debito informativo verso l'Area Vasta è costituito da:

- Distinta cartacea
- Flussi di cui all'art. 10 del D.L.vo 502/92 secondo le modalità impartite dal Ministero della Sanità.

Il Centro di Riabilitazione è tenuto ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalla Regione Marche (comma 11 art.50 L.326/2003), necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi patuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Art. 12

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta 5 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 13

Protezione dei dati Personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc..) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo da parte della Casa di Cura comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento,

Pertanto, la Struttura Privata contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite apposito atto di designazione allegato al presente accordo. (allegato n.2).

Art.14

Eventi modificativi e cause di risoluzione

Ogni mutamento che incide sulle caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc..) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) della struttura, dovrà essere tempestivamente dalla stessa comunicato all'Area Vasta n. 5.

In caso di cessazione unilaterale dell'attività da parte della struttura, la stessa ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'Area Vasta con preavviso di almeno 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Art.15**Disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2019 al 31/12/2021, fermo restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento previsti dalla L.R. n.21/2016 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area vasta n.5 secondo le procedure previste dalla Legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della struttura privata.

La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n.5 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stante la necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano di prestazioni, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio, l'Area Vasta n. 5, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

CENTRO DI RIABILITAZIONE
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Enrico Brizioli

ASUR/ AREA VASTA N.5
IL DIRETTORE
Dott. Cesare Milani

ALLEGATO N.1

PROTOCOLLO OPERATIVO PER COLLABORAZIONE SU CASI CLINICI ETA' EVOLUTIVA AFFERENTI ALLE UMEE DELL'ASUR E ALLE STRUTTURE ACCREDITATE CON ACCORDO NEGOZIALE.

1. Finalità

La stesura del presente accordo è finalizzata all'individuazione di modalità operative coordinate ed integrate che:

possano favorire la collaborazione tra gli operatori dell'UMEE dell'ASUR e le Strutture Accreditate
possano favorire l'utente e la sua famiglia nel fruire di una serie di servizi in una forma coordinata
consentano di superare le eventuali sovrapposizioni nella presa in carico di bambini con disordine del neurosviluppo, disabilità neuromotorie e sensoriali
possano sistematizzare lo scambio di informazioni.

2. Destinatari dell'accordo

L'accordo riguarda i casi clinici che necessitano di una presa in carico (complessa multidisciplinare ex art. 26):

3. Normativa di riferimento

L'intervento rivolto alle persone disabili è disciplinato da Leggi nazionali, regionali (L. 104/92, DPR 24/2/94, L.R. 18/96 e succ. modificazione, DGR 1965 del 12/11/2002, DA n°97 del 30/6/2003, DGRM 1627/05, DGRM 164 del 2007, DGRM 1299/09, DGRM 1114 del 29/9/17.

Per gli interventi rivolti alle persone disabili i rapporti tra scuola e gli enti) sono disciplinati dagli Accordi di programma provinciali, in cui vengono definiti i reciproci impegni tra le parti relativamente a tempi, procedure e modalità attuative degli interventi.

4. Requisiti e modalità di accesso

La gestione dell'intera attività sanitaria e amministrativa è demandata alla Struttura Privata Accreditata.

Successivamente alla presa in carico del paziente la Struttura comunicherà per vie brevi la proposta di progetto riabilitativo. Il progetto riabilitativo definitivo dovrà essere inviato, di norma entro 45 giorni (l'elaborazione del Piano per l'età evolutiva prevede per la sua complessità un tempo non inferiore a 30 giorni), al PLS, al MMG, P.C. al Direttore Cure Tutelari, al Responsabile UMEE del territorio di riferimento.

Nel progetto riabilitativo dovranno essere indicate: la diagnosi, la tipologia, la durata e la frequenza del trattamento riabilitativo. Il progetto di norma va verificato ogni 6 mesi.

Il Centro di Riabilitazione invierà inoltre al Direttore Cure Tutelari, al responsabile UMEE l'elenco dei pazienti in carico e in lista d'attesa. La Struttura erogante dovrà informare le famiglie che nel rispetto della libera scelta la presa in carico può avvenire o presso la struttura pubblica o presso quella accreditata convenzionata, in modo esclusivo. Un eventuale passaggio della presa in carico da un servizio ad un altro seguirà le procedure di cui al regolamento dei rispettivi servizi.

5. Procedure

I Servizi coinvolti, consapevoli dell'importanza della centralità dei bisogni dell'utenza, della facilitazione all'accessibilità dei servizi, della presa in carico multidisciplinare all'interno di un sistema di servizi razionale ed integrato, ritengono di concordare quanto segue.

1. La presa in carico del minore disabile presso la Struttura prevede la stesura di una relazione con notizie di tipo clinico, anamnestico e terapeutico da inviare al Responsabile UMEE competente per

residenza del minore al fine di evitare ripetizioni diagnostiche o doppia presa in carico terapeutico-riabilitativa.

2. *I minori in carico alla Struttura per i quali è necessario iniziare le procedure per l'inserimento scolastico, continueranno ad essere seguiti per tutte le procedure previste per tutte le funzioni UMEA. Gli operatori della Struttura concorderanno direttamente con le scuole del territorio le date degli incontri per i PEI.*
3. *La dimissione, per le persone con disabilità che usufruiscono di Insegnamento Individualizzato e/o Assistenza Educativa Domiciliare (SADE H.) avviene a conclusione del percorso scolastico.*
4. *La dimissione prevede un accompagnamento al Servizio UMEA competente per territorio da avviare almeno 6 (sei) mesi prima della conclusione del percorso di cui sopra. Il percorso di accompagnamento prevede:*
 - richiesta della famiglia all'UMEA con la presentazione dei documenti rilasciati dal Servizio di provenienza;
 - incontro tra i due Servizi e la famiglia per concordare le modalità di passaggio
5. *La Struttura non può svolgere le funzioni UMEA in regime di libera professione*
6. *Le prestazioni relative alla presa in carico e non riconducibili al trattamento riabilitativo multidisciplinare saranno remunerate secondo le tariffe delle prestazioni extramurali di cui alla DGR n. 1668/2019.*

- **Accordo di committenza**

La struttura si impegna ad informare i genitori che i pazienti non possono essere presi in carico da due Servizi e che i soggetti già dimessi per fine presa in carico dalla struttura pubblica non possono aver accesso per lo stesso trattamento al servizio di altra Struttura e viceversa.

Nel piano di trattamento deve essere indicato la presa in carico in regime multidisciplinare.

Si ritiene utile una rilevazione epidemiologica nei diversi territori al fine di programmare le attività in modo efficace e complementare tra i diversi Servizi.

CENTRO DI RIABILITAZIONE
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Enrico Brizioli

ASUR/ AREA VASTA N.5
IL DIRETTORE
Dott. Cesare Milani

Allegato n. 2

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

L'ASUR MARCHE - AREA VASTA 5 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Via degli Iris, 1 63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. / FAX: 0736/358691-93
e-mail / PEC: areavasta5.asur@emarche.it

E

LA SOCIETÀ: KOS CARE SRL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con sede: Milano, via Durini, 9
Tel./FAX: 0733.689209
e-mail/PEC: koscare@pec.it
Sito web:

L'ASUR MARCHE – Area Vasta 5, in persona del Direttore di Area Vasta 5 pro-, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'attività di prestazioni di riabilitazione effettuata dalla Struttura sopracitata (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le

conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ascoli Piceno li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Rappresentante del Titolare del trattamento dati personali

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

Ascoli Piceno li

PER LA STRUTTURA PRIVATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Enrico Brizioli

ASUR /AREA VASTA N.5
IL DIRETTORE
Dott. Cesare Milani

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Recepimento accordi anni 2019, 2020 e 2021 tra Area Vasta n. 4 di Fermo e "Comunit  di Capodarco di Fermo", "Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli" e "Centro di Riabilitazione Montessori" per l'erogazione di prestazioni riabilitative.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessit  di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Il Direttore f.f. della U.O.C. Supporto all'Area Contabilit  Bilancio e Finanza, Dott. Luigi Stortini;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto ed approvare quanto esposto nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle Delibere di giunta Regionale n. 1668 del 30.12.2019 e n. 1264 del 05.08.2020, con cui vengono recepiti degli accordi tra la Giunta Regionale delle Marche con ARIS Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari - Marche;
3. di dare atto che gli schemi di accordi con efficacia per gli anni 2019, 2020 e 2021 con i centri di riabilitazione associati ARIS accreditati e con sede nel territorio regionale che si vanno ad approvare con il presente provvedimento sono stati redatti sulla base degli accordi raggiunti dalla Regione Marche, recepiti con Delibere della Giunta Regionale n. 1668 del 30.12.2019 e n. 1264 del 05.08.2020, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. di approvare e recepire gli schemi di accordi contrattuali allegato al presente atto per gli anni 2019, 2020 e 2021 con i rappresentanti delle strutture "Comunit  di Capodarco di Fermo", "Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli" e "Centro di Riabilitazione Montessori" nei termini di cui agli schemi contrattuali allegati al presente atto da intendersi parti integranti formali e sostanziali dello stesso;

5. di delegare appositamente il Direttore pro-tempore dell'Area Vasta n. 4 di Fermo alla sottoscrizione degli accordi di cui al punto precedente;
6. di definire, per ciascuna struttura, i tetti annuali economici insuperabili per l'attività ordinaria, relativamente agli anni 2019, 2020 e 2021, come indicati nella tabella riepilogativa di seguito riportata :

Risorse complessive al netto delle risorse per l'Età evolutiva.				
Struttura	Tipologia	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Comunità di Capodarco	Area Riabilitazione Extraospedaliera residenziale	€ 1.176.742,00	€ 1.176.742,00	€ 1.176.742,00
	Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 1.582.323,00	€ 1.582.323,00	€ 1.582.323,00
Azienda Socio-Sanitaria G. Mancinelli	Area Riabilitazione Extraospedaliera residenziale	€ 1.315.196,00	€ 1.315.196,00	€ 1.315.196,00
	Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00
Centro Montessori	Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 992.683,00	€ 992.683,00	€ 992.683,00

7. di dare atto del fatto che, per il Centro "Comunità di Capodarco di Fermo", la Regione Marche ha previsto il riconoscimento della somma aggiuntiva di € 324.529,36 a fronte delle prestazioni erogate LEA, conseguentemente il budget globale annuale assegnato all'Area Riabilitativa extraospedaliera residenziale di detta struttura privata è pari ad € 1.501.271,36.
8. di dare atto del fatto che, per quanto di rilievo relativamente al progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva, la DGR n. 1668 del 30.12.2019 ha ampliato la fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore sulla base delle liste di attesa dei singoli CAR convenzionati; alla sottostante tabella si riportano le risorse aggiuntive destinate all'Età Evolutiva per il periodo di riferimento del presente atto per le strutture coinvolte in base alla DGR n. 1668/2019:

	2019	2020	2021
Centro Comunità di Capodarco	€ 29.538,00	€ 36.102,00	€ 39.384,00
Centro di Riabilitazione M. Montessori	€ 67.828,00	€ 94.084,00	€ 103.930,00

9. di stabilire che:
 - a. le principali tariffe relative alle prestazioni erogabili dalle strutture private sono previste dalla D.G.R. n. 1668 del 30.12.2019, Tabella B dell'allegato con la stessa recepito e dalle altre disposizioni normative regionali o nazionali vigenti;

- b. per i pazienti che verranno ricoverati presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenziali (PRF.6/SRDis1) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto e conseguentemente finanziato, in assenza di setting assistenziale idoneo, l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo, quale inviante, riconoscerà un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale;
- c. il maggior importo non rientra nelle risorse assegnate con la DGR n. 1668 del 30.12.2019
10. di prendere atto del contenuto della **DGR n. 1264 del 05.08.2020, con la quale** sono state ridefinite temporaneamente, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le tariffe per le prestazioni riabilitative in regime domiciliare, semiresidenziale ed ambulatoriale di cui alla Tabella B della DGR n. 1668/2019, previa verifica dell'applicazione della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali, come segue:
 - a. rideterminare le tariffe di cui alla tabella B della DGR n. 1668/2019 con un incremento pari al 20% comunque entro i limiti delle risorse già assegnate all'ASUR per l'anno 2020:
 - limitatamente alle prestazioni riabilitative erogate in regime domiciliare, semiresidenziale e ambulatoriale, previa verifica da parte dell'ASUR dell'applicazione della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali;
 - limitatamente al periodo dal 01.06.2020 al 31.12.2020;
 - b. determinare la tariffa per la tele-riabilitazione parificandola con quella relativa al regime ambulatoriale, per il periodo dal 01.03.2020 al 31.12.2020;
11. di dare atto del fatto che i costi derivanti dal presente atto risultano già registrati ai conti economici della contabilità generale nel bilancio Asur Marche degli esercizi 2019 e 2020, mentre per l'anno 2021 saranno resi compatibili con il budget provvisorio 2021 assegnato con Determina del Direttore Generale Asur n. 395 del 27.07.2021, come meglio esposto nel documento istruttorio, a cui si rinvia;
12. di stabilire che la responsabilità della vigilanza e del controllo delle prestazioni oggetto del presente provvedimento è attribuita al Direttore del Distretto Unico;
13. di dare atto sia del fatto che gli accordi allegati saranno adeguati, se necessario ricontrattati, qualora dovessero sopraggiungere ed intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello regionale o nazionale in merito, sia del fatto che gli stessi continuano a valere – in base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 20 della L.R. n. 21 del 30.9.2016 – fino alla stipula dei nuovi accordi, compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria stabiliti a livello regionale;
14. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 28 della L.R. 17.7.1996, n. 26, così come modificata dalla L.R. 11.11.2013, n. 36;
15. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.

(Dott. Remo Appignanesi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Nadia Storti)

La presente determina consta di n. 75 pagine di cui n. 59 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Area Vasta n. 4 di Fermo
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 27.12.1997, n. 449;
- D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992;
- D.P.C.M. 29.11.2001;
- D.P.C.M. 12.01.2017;
- L.R. n. 13 del 20.06.2003 s.m.i.;
- L. R. n. 21 del 30.09.2016;
- D.G.R. n. 1291 del 17.11.2014;
- D.G.R. n. 709 del 09.06.2014;
- D.G.R. n. 1011 del 09.07.2013;
- D.G.R. n. 1195 del 02.08.2013;
- D.G.R. n. 1259 del 09.09.2013;
- D.G.R. n. 1064 del 22.09.2014;
- D.G.R. n. 1331 del 25.11.2014;
- D.G.R. n. 1668 del 30.12.2019;
- D.G.R. n. 1264 del 05.08.2020;
- D.G.R. n. 1467 del 18.11.2020.

MOTIVAZIONE

La L. 27.12.1997, n. 449 all'art. 32 stabilisce che *"Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*.

Il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. all'art. 8 bis recita *"1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui*

all'articolo 8-quinquies. 2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.”.

La L.R. n. 13 del 20.06.2003, così come novellata dalla L.R. n. 17/2011 – Riorganizzazione del “Servizio Sanitario Regionale” – all’art. 3, comma 2, punto “o” dispone quanto segue: *“La Giunta regionale, in particolare: [...] definisce, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), gli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)”.*

Il primo comma dell’Art. 20 della L.R. n. 21 del 30.9.2016 stabilisce che *“La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni”.*

La Giunta Regionale, nell’ambito delle proprie competenze ed in ottemperanza alle normative sopra ricordate, adotta gli atti di programmazione sanitaria e le direttive per la contrattazione dei piani delle prestazioni tra Aziende sanitarie e strutture accreditate.

La Giunta Regionale delle Marche, con Delibera n. 1668 del 30.12.2019 – che deve intendersi qui integralmente richiamata e trascritta – ha recepito l’accordo raggiunto dalla Regione Marche con le Case di cura Private di riabilitazione ARIS accreditate e con sede nel territorio regionale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, riportato nell’allegato “1” dello stesso provvedimento, stabilendo, altresì, che i valori indicati nell’accordo sono ricompresi nelle risorse assegnate all’Asur per l’anno 2019 e che sarebbero stati ricompresi nel budget assegnato all’Asur per gli anni 2020 e 2021.

Con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1264 del 05.08.2020 è stato approvato, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, lo schema di accordo quadro temporaneo, con efficacia dal 01.06.2020 al 31.12.2020, tra la Regione Marche e l’“Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari” (A.R.I.S.) – Delegazione regionale Marche, come da allegato “1” alla stessa delibera.

L’accordo di cui al punto precedente, stante l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha, tra l’altro, ridefinito con efficacia esclusivamente limitata al periodo 01.06.2020 – 31.12.2020 le tariffe riportate nel medesimo allegato “1” del provvedimento regionale e vanno temporaneamente a rideterminare quelle di cui alla tabella “B” della DGR n. 1668/2019.

I Centri di Riabilitazione, attraverso le proprie strutture, erogheranno prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta n. 4 di Fermo in regime di mobilità sanitaria attiva, con la dotazione di posti letto tempo per tempo stabilita dalla Regione Marche tramite i Decreti di accreditamento.

Nell'accordo che coinvolge la "Comunità di Capodarco di Fermo" relativamente alle **prestazioni riabilitative domiciliari a pazienti affetti da SLA**, a causa del fatto che la medesima Comunità risulta essere un centro di riferimento almeno per la popolazione dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, per quanto riguarda l'attività riabilitativa per i pazienti affetti da tale patologia, si è stabilito e concordato quanto segue:

- tali prestazioni hanno priorità assoluta rispetto a tutti i trattamenti riabilitativi;
- ogni richiesta di inizio e/o modifica di trattamento domiciliare dovrà essere formalizzata con una comunicazione al Direttore del Distretto;
- per ogni accesso domiciliare dovrà intendersi (anche economicamente) un trattamento equivalente a due prestazioni ambulatoriali;
- su tale settore si effettueranno verifiche periodiche con cadenza massima semestrale.

La situazione relativa alla dotazione di posti letto oggetto di convenzionamento con il S.S.R. dei centri di riabilitazione convenzionati con l'Area Vasta n. 4 di Fermo sono i seguenti, come emergono anche dalla "Tabella A" – *Quadro sinottico della distribuzione attuale dell'offerta dei posti letto extraospedalieri* della DGR n. 1668 del 30.12.2019:

- **"Comunità di Capodarco di Fermo"**, situata in Via Vallescura, 47, Comune di Fermo, ricompre le strutture diversamente nominate e locate che fanno capo alla medesima Comunità:
 - in regime residenziale, con una dotazione di n. 45 posti letto come di seguito suddivisi, in conseguenza del nuovo assetto organizzativo:
 - n. 15 p.l. di PRF3 – RD3 (Residenze Sanitarie Assistenziali disabili);
 - n. 30 p.l. di PRF2 – RD1.3 (Residenze Riabilitative, estensiva protetta);
 - in regime semiresidenziale, con una dotazione di n. 15 posti;
 - in regime semiresidenziale, presso la Comunità S. Andrea, con una dotazione di n. 10 posti (PRF6);
 - in regime semiresidenziale, presso il Centro Socio Educativo Riabilitativo "Comunità Santa Elisabetta", con una dotazione di n. 15 posti (PRF6);
 - "Centro Ambulatoriale di Riabilitazione", situata nel Comune di Porto San Giorgio (FM), Via Cotechini n. 40, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale;
 - "Centro Ambulatoriale di Riabilitazione", situata nel Comune di Fermo (FM), Via Vallescura n. 47, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale.

- **“Azienda Socio Sanitaria “G. Mancinelli”**, situata in Via Santa Maria Novella snc in Montelparo (FM):
 - o in regime residenziale:
 - n. 15 p.l. di PRF3 – RD3 (Residenze Sanitarie Assistenziali disabili);
 - n. 15 p.l. di PRF2 – RD1.2 (Residenze Sanitarie Riabilitative, estensiva);
 - o in regime semiresidenziale, con una dotazione di n. 15 posti (PRF6/SRDis1 Centro Diurno per Disabili psico-fisico-sensoriali).
- **“Centro di riabilitazione M. Montessori”**, situato in Contrada Campiglione di Fermo 59/B, Comune di Fermo:
 - o in regime semiresidenziale, con una dotazione di n. 15 posti (PRF6/SRDis1 Centro Diurno per Disabili psico-fisico-sensoriali);
 - o Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale;

Resta inteso che le Strutture private devono essere autorizzate ed accreditate dalla Regione Marche e, pertanto, devono possedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento vigenti al momento della sottoscrizione dell'accordo che si approva con il presente atto e devono mantenerli per tutta la durata di esso, pena la risoluzione del contratto stesso, dovendo comunicare con immediatezza qualunque mutamento di autorizzazione o accreditamento.

Gli schemi di accordi di cui si propone l'approvazione con il presente atto, essendo in esecuzione dell'accordo regionale approvato con Determina n. 1668 del 30.12.2019, che ha efficacia per gli anni 2019, 2020, 2021, producono i propri effetti per il medesimo periodo.

La regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici potrà essere oggetto di annuale revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, nonché degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto non previsto e disciplinato negli schemi di accordo allegati alla presente, si rinvia, anche ai fini dell'interpretazione degli stessi, alle previsioni contenute nell'accordo regionale di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1668 del 30.12.2019 e, per quanto di rilievo, alla DGR n. 1114 del 29.09.2017 relativamente al progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva per la fascia di età 0-6 anni.

Circa il progetto relativo all'età evolutiva, la DGR n. 1668 del 30.12.2019 ha ampliato la fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore sulla base delle liste di attesa dei singoli CAR convenzionati, estendendo, così, il progetto iniziale.

Nella sottostante tabella si riportano le risorse destinate all'Età Evolutiva per il periodo di riferimento del presente atto per le strutture coinvolte in base alla DGR n. 1668/2019:

	2019	2020	2021
Centro Comunità di Capodarco	€ 29.538,00	€ 36.102,00	€ 39.384,00
Centro di Riabilitazione M. Montessori	€ 67.828,00	€ 94.084,00	€ 103.930,00

Le principali tariffe relative alle prestazioni erogabili dalle strutture private sono previste dalla D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019, Tabella B dell'allegato con la stessa recepito e dalle altre disposizioni normative regionali o nazionali vigenti.

Le prestazioni erogate verranno retribuite, nei limiti dei tetti di spesa fissati in attuazione della D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019, con le richiamate tariffe vigenti.

Al Centro di Riabilitazione, per accordo fra le parti, non viene applicato il rimborso forfettario per l'onnicomprendività della tariffa.

Consegue che tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati vengono erogate direttamente dall'Area Vasta n. 4 di Fermo secondo i normali percorsi di accesso alle prestazioni, ivi compresa l'assistenza di Medicina Generale, per la quale trovano applicazione gli accordi collettivi con i Medici della categoria, ivi comprese le modalità assistenziali previste dal vigente A.I.R. per il sistema della residenzialità.

In caso di assenza temporanea dei pazienti della struttura privata in regime di degenza extraospedaliera, verrà applicato l'art. 17 del "Modello di convenzione" di cui all' "Allegato 1" approvato con la DGR n. 1729 del 29.11.2010.

È in facoltà della struttura privata mantenere il posto, senza alcun obbligo di pagamento a carico dell'Area Vasta n. 4 di Fermo della retta giornaliera di presenza, per periodi superiori a quelli previsti.

Vi è obbligo per la struttura di dare comunicazione immediata dell'assenza (per malattia o volontaria) al Direttore della Macroarea Distretto (a mezzo fax, PEC o posta elettronica).

Viene riconosciuta una remunerazione tariffaria delle giornate associate alla prova di domiciliatazione per il reinserimento del paziente nella vita quotidiana, pari al 70% della corrispondente tariffa pro die dei codici 56 e 75.

La prova di domiciliatazione viene documentata nella SDO in corso di ricovero e viene distinta dall'assenza temporanea per la quale, invece, non viene riconosciuto alcun emolumento economico.

Per i pazienti che verranno ricoverati presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenziali (PRF.6/SRDis1) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20%

di quanto attualmente previsto e conseguentemente finanziato, in assenza di setting assistenziale idoneo, l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo, quale inviante, riconosce un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale.

Il maggior importo non rientra nelle risorse assegnate con la DGR n. 1668 del 30.12.2019.

Per perseguire l'obiettivo di diminuire le liste d'attesa in età evolutiva presenti nei CAR accreditati, a parità di risorse, si procederà alla dimissione dei pazienti che hanno raggiunto obiettivi definiti nei rispettivi piani terapeutici riabilitativi individuali.

Al raggiungimento degli obiettivi presenti nei PTRI gli stessi saranno seguiti dall'UMEE che procederà ad effettuare il monitoraggio fino alla conclusione del percorso scolastico. Qualora l'Area Vasta non fosse in grado di attivare l'UMEE per il monitoraggio degli esiti degli interventi riabilitativi eseguiti in ambito scolastico, si provvederà alla copertura dei costi di tale intervento con risorse finalizzate che non rientrano nelle risorse assegnate nell'accordo approvato con la DGR n. 1668 del 30.12.2019.

Qualora le norme nazionale applicabili subissero modifiche, le stesse saranno automaticamente recepite ed applicate nell'accordo tra la struttura privata di riabilitazione e l'Area Vasta n. 4 di Fermo.

L'Area Vasta n. 4 di Fermo, in base alla DGR n. 1668 del 30.12.2019 riconosce ai Centri di Riabilitazione come **tetto massimo di spesa** a carico del Servizio Sanitario Regionale le somme insuperabili di indicate nella seguente tabella, a fronte di prestazioni riabilitative erogate dalle strutture private:

Risorse complessive al netto delle risorse per l'Età evolutiva.				
Struttura	Tipologia	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Comunità di Capodarco	Area Riabilitazione Extraospedaliera residenziale	€ 1.176.742,00	€ 1.176.742,00	€ 1.176.742,00
	Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 1.582.323,00	€ 1.582.323,00	€ 1.582.323,00
Azienda Socio-Sanitaria G. Mancinelli	Area Riabilitazione Extraospedaliera residenziale	€ 1.315.196,00	€ 1.315.196,00	€ 1.315.196,00
	Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00
Centro Montessori	Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 992.683,00	€ 992.683,00	€ 992.683,00

L'Area Vasta n. 4 di Fermo potrà, inoltre, definire specifici ulteriori accordi per la fornitura di prestazioni di riabilitazione, qualora lo ritenesse strategicamente opportuno, purché tali

prestazioni siano coerenti con la programmazione sanitaria regionale in materia, compatibili con l'atto di fabbisogno vigente e finanziabili con le risorse assegnate.

Le prestazioni eccedenti quelle riferibili ad un tasso di utilizzo dei posti letto medio superiore al 100%, tenuto anche conto delle prestazioni erogate a residenti in altre regioni d'Italia, non verranno in ogni caso retribuite.

Nell'ambito degli accordi tra l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo e le singole strutture, avendo valutato la necessità di garantire a pazienti in situazione di particolare gravità, specifiche necessità assistenziali in maniera continuativa, verranno mantenute delle specifiche risorse per le attività assistenziali LEA, storicizzate in quelle assegnate ed aggiunte alla tabella sopra riportata.

In particolare, per il **Centro "Comunità di Capodarco di Fermo"**, si prende atto del fatto che, a seguito di specifica corrispondenza tra l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo e la Regione Marche, data la necessità di garantire a pazienti in situazione di gravità specifiche necessità assistenziali in maniera continuativa, la Regione Marche ha previsto il riconoscimento della **somma aggiuntiva di € 324.529,36** a fronte delle prestazioni erogate LEA, conseguentemente, il **budget globale annuale** assegnato all'Area Riabilitativa extraospedaliera residenziale è pari ad **€ 1.501.271,36**.

Per le medesime motivazioni, per l' "**Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli**", si prende atto del fatto che la stessa, con decreto regionale n. 262 del 13.09.2019, è stata accreditata per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di 15 posti letto (cod. tipologia PRF2_RD 1.2 — cod. ORPS 604752) e dell'avvenuto trasferimento, disposto con la DGR n. 1668/2019, del budget pari ad **€ 90.000,00 dall'area ambulatoriale all'area extra ospedaliera, senza alcun incremento di risorse economiche**.

In considerazione del fatto che gli accordi regionali con gli erogatori sono stati formalizzati dalla Regione Marche solo nella seconda metà del 2019, la DGR n. 1668/2019 ha riconosciuto, in favore dell'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo, la facoltà di distribuire, per gli anni 2019 e 2020, la sommatoria dei budgets relativi su 24 mesi.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto Riabilitativo per l'Età Evolutiva, potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR/Area Vasta n. 4 di Fermo.

I tetti di spesa sopra assegnati sono definiti sulla base della D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019: gli stessi saranno adeguati automaticamente a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

Gli accordi approvati con il presente atto saranno automaticamente adeguati, ovvero, se necessario ricontrattati, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a

modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi del Centro di Riabilitazione, ovvero diversi criteri per l'ammissione al Centro.

In coerenza con l'ultimo atto nazionale di cui all' Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo provvederà al riconoscimento ed al pagamento dell'assistenza ai **pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni** alle medesime modalità temporali degli altri pazienti assistiti.

Le parti concordano sul fatto che qualora la norma nazionale subisse modifiche, le stesse saranno automaticamente recepite ed applicate nel rapporto tra di esse.

Come già previsto nella D.G.R. n. 1438/16, i posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni verranno riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.

Circa la mobilità attiva ospedaliera la DGR n. 1668/2019 al punto 13 dell'accordo allegato prevede che *"Regione Marche ed ASUR ritengono opportuno individuare un tetto totale insuperabile complessivo di prestazioni in mobilità attiva per le sole prestazioni di media e bassa complessità (Prestazioni di riabilitazione cod. 56 delle strutture presenti nell'accordo) per un importo pari ad €1.362.900,00 valore concordato già nel corso del 2018 con ASUR"*.

Con la DGR n. 1264 del 05.08.2020 sono state ridefinite temporaneamente, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le tariffe per le prestazioni riabilitative in regime domiciliare, semiresidenziale ed ambulatoriale di cui alla Tabella B della DGR n. 1668/2019, previa verifica dell'applicazione della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali.

In particolare, è stato approvato, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, tra la Regione Marche e l' "Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari " (A.R.I.S.) – Delegazione regionale Marche, ed è stato dato mandato all'ASUR Marche di aggiornare i singoli contratti territoriali di fornitura al contenuto dell'accordo-quadro temporaneo, dandone attuazione tenendo conto di quanto già previsto nella DGR n. 600/2020 con particolare riferimento alle prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale.

È stato ritenuto opportuno:

- rideterminare le tariffe di cui alla tabella B della DGR n. 1668/2019 con un incremento pari al 20% comunque entro i limiti delle risorse già assegnate all'ASUR per l'anno 2020:
 - limitatamente alle prestazioni riabilitative erogate in regime domiciliare, semiresidenziale e ambulatoriale, previa verifica da parte dell'ASUR dell'applicazione della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali;
 - limitatamente al periodo dal 01.06.2020 al 31.12.2020;

- determinare la tariffa per la tele-riabilitazione parificandola con quella relativa al regime ambulatoriale, per il periodo dal 01.03.2020 al 31.12.2020.

Relativamente a tutti gli ulteriori elementi eventualmente non menzionati nel presente atto, relativi alla regolamentazione del rapporto tra le strutture “Comunità di Capodarco di Fermo”, “Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli” e “Centro di Riabilitazione Montessori” e l’Asur Area Vasta n. 4 di Fermo, si fa rinvio alla Delibera di Giunta Regionale n. 1668 del 30.12.2019, integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. DGR n. 1264 del 05.08.2020 – che devono intendersi qui richiamate e trascritte – ed agli accordi raggiunti dalla Regione Marche con le strutture private di riabilitazione ARIS accreditate che i richiamati provvedimenti regionali hanno recepito ed a cui sono allegati.

Si attesta che i costi derivanti dal presente atto risultano già registrati ai seguenti conti economici della contabilità generale e nel bilancio Asur Marche degli esercizi 2019 e 2020: n. 0505080111 “Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78”, n. 0505090109 “Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78” e n. 0505100109 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78”; per l’anno 2021 saranno resi compatibili con il budget provvisorio 2021 assegnato con Determina del Direttore Generale Asur n. 395 del 27.07.2021:

Competenza	Conto Co.Ge	Descrizione conto	Importo	Riferimenti Aut./Sub.
2021	0505100109	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78	€ 2.816.467,36	85/3; 85/1-26-7-8-9-10
2021	0505090109	Acquisti di prestazioni di assistenza semiresidenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78	€ 1.030.002,40	99/4; 99/1-2-3-5-6-7-8
2021	0505080111	Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78	€ 1.711.467,60	84/1-2-3

Si precisa che, poichè la remunerazione delle prestazioni riguardanti l’assistenza semiresidenziale e quella ambulatoriale nella DGR n. 1668/2019 risulta ricompresa in un unico budget, i costi sono stati suddivisi, in base allo storico degli anni precedenti, riservando, in via previsionale, il 40% delle somme assegnate alla remunerazione delle prestazioni del settore semiresidenziale ed il restante 60% alla parte ambulatoriale, aggiungendo a quest’ultima le risorse destinate al progetto per l’età evolutiva.

Stante quanto sopra premesso, si sottopone alla valutazione del Direttore Generale dell’Asur Marche, ai fini dell’eventuale adozione, il seguente schema di determina:

1. di prendere atto ed approvare quanto esposto nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto delle Delibere di giunta Regionale n. 1668 del 30.12.2019 e n. 1264 del 05.08.2020, con cui vengono recepiti degli accordi tra la Giunta Regionale delle Marche con ARIS Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari - Marche;
3. di dare atto che gli schemi di accordi con efficacia per gli anni 2019, 2020 e 2021 con i centri di riabilitazione associati ARIS accreditati e con sede nel territorio regionale che si vanno ad approvare con il presente provvedimento sono stati redatti sulla base degli accordi raggiunti dalla Regione Marche, recepiti con Delibere della Giunta Regionale n. 1668 del 30.12.2019 e n. 1264 del 05.08.2020, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. di approvare e recepire gli schemi di accordi contrattuali allegato al presente atto per gli anni 2019, 2020 e 2021 con i rappresentanti delle strutture "Comunità di Capodarco di Fermo", "Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli" e "Centro di Riabilitazione Montessori" nei termini di cui agli schemi contrattuali allegati al presente atto da intendersi parti integranti formali e sostanziali dello stesso;
5. di delegare appositamente il Direttore pro-tempore dell'Area Vasta n. 4 di Fermo alla sottoscrizione degli accordi di cui al punto precedente;
6. di definire, per ciascuna struttura, i tetti annuali economici insuperabili per l'attività ordinaria, relativamente agli anni 2019, 2020 e 2021, come indicati nella tabella riepilogativa di seguito riportata :

Risorse complessive al netto delle risorse per l'Età evolutiva.				
Struttura	Tipologia	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Comunità di Capodarco	Area Riabilitazione Extraospedaliera residenziale	€ 1.176.742,00	€ 1.176.742,00	€ 1.176.742,00
	Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 1.582.323,00	€ 1.582.323,00	€ 1.582.323,00
Azienda Socio-Sanitaria G. Mancinelli	Area Riabilitazione Extraospedaliera residenziale	€ 1.315.196,00	€ 1.315.196,00	€ 1.315.196,00
	Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00
Centro Montessori	Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 992.683,00	€ 992.683,00	€ 992.683,00

7. di dare atto del fatto che, per il Centro "Comunità di Capodarco di Fermo", la Regione Marche ha previsto il riconoscimento della somma aggiuntiva di € 324.529,36 a fronte delle prestazioni erogate LEA, conseguentemente il budget globale annuale assegnato all'Area Riabilitativa extraospedaliera residenziale di detta struttura privata è pari ad € 1.501.271,36.
8. di dare atto del fatto che, per quanto di rilievo relativamente al progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva, la DGR n. 1668 del 30.12.2019 ha ampliato la fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore sulla base delle liste di attesa dei singoli CAR convenzionati; alla sottostante tabella

si riportano le risorse aggiuntive destinate all'Età Evolutiva per il periodo di riferimento del presente atto per le strutture coinvolte in base alla DGR n. 1668/2019:

	2019	2020	2021
Centro Comunità di Capodarco	€ 29.538,00	€ 36.102,00	€ 39.384,00
Centro di Riabilitazione M. Montessori	€ 67.828,00	€ 94.084,00	€ 103.930,00

9. di stabilire che:

- a. le principali tariffe relative alle prestazioni erogabili dalle strutture private sono previste dalla D.G.R. n. 1668 del 30.12.2019, Tabella B dell'allegato con la stessa recepito e dalle altre disposizioni normative regionali o nazionali vigenti;
- b. per i pazienti che verranno ricoverati presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenziali (PRF.6/SRDis1) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto e conseguentemente finanziato, in assenza di setting assistenziale idoneo, l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo, quale inviante, riconoscerà un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale;
- c. il maggior importo non rientra nelle risorse assegnate con la DGR n. 1668 del 30.12.2019

10. di prendere atto del contenuto della **DGR n. 1264 del 05.08.2020, con la quale** sono state ridefinite temporaneamente, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le tariffe per le prestazioni riabilitative in regime domiciliare, semiresidenziale ed ambulatoriale di cui alla Tabella B della DGR n. 1668/2019, previa verifica dell'applicazione della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali, come segue:

- a. rideterminare le tariffe di cui alla tabella B della DGR n. 1668/2019 con un incremento pari al 20% comunque entro i limiti delle risorse già assegnate all'ASUR per l'anno 2020:
 - limitatamente alle prestazioni riabilitative erogate in regime domiciliare, semiresidenziale e ambulatoriale, previa verifica da parte dell'ASUR dell'applicazione della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali;
 - limitatamente al periodo dal 01.06.2020 al 31.12.2020;
- b. determinare la tariffa per la tele-riabilitazione parificandola con quella relativa al regime ambulatoriale, per il periodo dal 01.03.2020 al 31.12.2020;

11. di dare atto del fatto che i costi derivanti dal presente atto risultano già registrati ai conti economici della contabilità generale nel bilancio Asur Marche degli esercizi 2019 e 2020, mentre per l'anno 2021 saranno resi compatibili con il budget provvisorio 2021 assegnato con Determina del Direttore Generale Asur n. 395 del 27.07.2021, come meglio esposto nel documento istruttorio, a cui si rinvia;

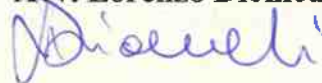
12. di stabilire che la responsabilità della vigilanza e del controllo delle prestazioni oggetto del presente provvedimento è attribuita al Direttore del Distretto Unico;

13. di dare atto sia del fatto che gli accordi allegati saranno adeguati, se necessario ricontrattati, qualora dovessero sopraggiungere ed intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello regionale o nazionale in merito, sia del fatto che gli stessi continuano a valere – in base a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 20 della L.R. n. 21 del 30.9.2016 – fino alla stipula dei nuovi accordi, compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria stabiliti a livello regionale;

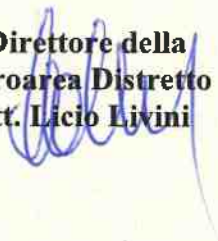
14. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 28 della L.R. 17.7.1996, n. 26, così come modificata dalla L.R. 11.11.2013, n. 36;
15. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

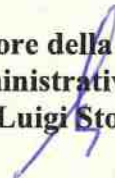
Avv. Lorenzo Diomedi



**Il Direttore della
Macroarea Distretto
Dott. Licio Livini**



**Il Direttore della U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Luigi Stortini**



Sulla base di quanto dichiarato dal Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale, si attesta che i costi per gli esercizi 2019 e 2020 sono già stati registrati nei conti della contabilità generale e nei bilanci di competenza, mentre per l'anno 2021 si attesta la compatibilità economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto al budget provvisorio 2021 assegnato all'Area Vasta n. 4 di Fermo con Determina del Direttore Generale Asur n. 395 del 27.07.2021.

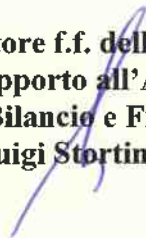
Supporto all'Area Controllo di Gestione Av4

Dott. Daniele Rocchi Dirigente UOSD



Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti ed agli esercizi 2019, 2020 e 2021.

**Il Direttore f.f. della
U.O.C. Supporto all'Area
Contabilità Bilancio e Finanza
Dott. Luigi Stortini**



- ALLEGATI -

Copia degli accordi Contrattuali per gli anni 2019, 2020, 2021 con le strutture "Comunita' di Capodarco di Fermo", "Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli" e Centro di Riabilitazione Montessori".

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “COMUNITA’ DI CAPODARCO DI FERMO” DI UN PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. PER GLI ANNI 2019, 2020, 2021.

TRA

L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N. 4 DI FERMO,
rappresentata dal Direttore, Dott. Roberto Grinta.

E

IL CENTRO “COMUNITA’ DI CAPODARCO DI FERMO” (successivamente citato come “Centro di Riabilitazione” o “Struttura privata”), nella persona del Rappresentante Legale Mons. Vinicio Albanesi, il quale, consapevole delle responsabilità penali dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,

è per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere per gli anni 2019, 2020, 2021.

PREMESSO

- 1) che il Centro “COMUNITA’ DI CAPODARCO DI FERMO” è presente sul territorio dell’Area Vasta n. 4 di Fermo – con struttura ubicata a Via Vallescura, 47 – 63900 Fermo (FM);
- 2) che il Servizio Salute della Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti” della Giunta Regionale delle Marche n. 322/AIR del 22.12.2014 ha decretato l’accreditamento senza prescrizioni della struttura sanitaria denominata “Comunità di Capodarco di Fermo” – situata nel Comune di Fermo – Via Vallescura, 47 – per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 45 posti letto, in regime semiresidenziale con una dotazione di n. 15 posti e prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale, con l’assegnazione della classe 5;
- 3) che con Decreto n. 229/ACR del 26.05.2016 il Dirigente della P.F. “Accreditamenti” della Giunta Regionale delle Marche ha dato atto che è stato attestato il possesso dei requisiti minimi, previsti dall’art. 6 della L.R. 20/2000, relativo alla richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività socio-sanitaria, a seguito della trasformazione di n. 30 posti letto (dei 45 p.l. autorizzati ed accreditati come PRF3) in PRF2 RD1.3, della struttura sanitaria denominata “Comunità di Capodarco di Fermo” - situata in Via Vallescura, 47 - Comune di Fermo - per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche sensoriali in regime residenziale con una dotazione finale di n. 45 posti letto così suddivisi:
 - a) n. 30 posti letto di PRF2 – RD1.3 (estensiva protratta);
 - b) n. 15 posti letto di PRF3 – RD3 (RSA disabili);

- 4) che con Decreto n. 35 del 03.02.2017 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha accolto l'istanza di accreditamento della struttura sanitaria denominata "Comunità di Capodarco di Fermo" - situata in Via Vallescura, 47 - Comune di Fermo - per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione finale di n. 45 posti letto così suddivisi, a seguito del nuovo assetto organizzativo:
- a) n. 15 p.l. di PRF3 – RD3 (Residenze Sanitarie Assistenziali disabili);
 - b) n. 30 p.l. di PRF2 – RD1.3 (Residenze Riabilitative, estensiva protetta);
- 5) che con Decreto n. 38 del 08.02.2017 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha accolto l'istanza di rinnovo dell'accREDITamento presentata dalla struttura sanitaria denominata "Comunità di Capodarco di Fermo" – situata in Via Vallescura, 47, Comune di Fermo, della struttura sanitaria denominata "Comunità Sant'Andrea" – situata nel Comune di Fermo, Via Pompeiana n. 364 – per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime semiresidenziale con una dotazione di n. 10 posti;
- 6) che con Decreto n. 312 del 22.11.2017 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha dato atto che è stato attestato, da parte del Gruppo Regionale dei Valutatori, il possesso dei requisiti minimi relativo alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria di una struttura sanitaria denominata "Comunità Sant'Andrea" della Comunità di Capodarco di Fermo, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime semiresidenziale con una dotazione di n.10 posti – situata nella nuova sede di Via Indipendenza n.45 del Comune di Fermo;
- 7) che con Decreto n. 42 del 08.02.2017 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha accolto l'istanza di rinnovo dell'accREDITamento, presentata dal legale rappresentante dell'Ente Comunità di Capodarco di Fermo, con sede in Fermo , Via Vallescura n. 47 e, per l'effetto, ha rinnovato l'accREDITamento, ai sensi dell'art. 17 della L.R 21/2016, sentita l'Agenzia Regionale Sanitaria, della struttura sanitaria denominata "Centro Ambulatoriale di Riabilitazione", situata nel Comune di Porto San Giorgio (FM) – Via Cotechini n. 40, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale;
- 8) che con Decreto n. 93/ACR del 07.03.2016 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche n.75/DSS del 02.08.2012 accoglieva l'istanza di accREDITamento presentata dal legale rappresentante dell'Ente Comunità di Capodarco di Fermo, con sede in Fermo – Via Vallescura,47 e accREDITava senza prescrizioni la struttura sanitaria denominata "Comunità Santa Elisabetta" situata nel Comune di Fermo, Contrada Abbadetta, 15, Località Torre di Palme, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime semiresidenziale (PRF6) con una dotazione di n.15 posti, assegnando alla struttura la classe 5;
- 9) si stabiliva l'accREDITamento della struttura sanitaria denominata Centro Socio Educativo Riabilitativo "Comunità Santa Elisabetta" della Comunità Capodarco di Fermo, situata

nel Comune di Fermo, Contrada Abbadetta, Località Torre di Palme, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime semiresidenziale con una dotazione di n. 15 posti (PRF6), assegnando la classe 5;

- 10) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative extraospedaliere di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- 11) che le prestazioni riabilitative oggetto del presente Accordo si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle Linee Guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico-riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- 12) che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1668 del 30.12.2019 si approvava e recepiva lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'Aris Marche per gli anni 2019-2020-2021, allegato n. 1 alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- 13) che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1114 del 29.09.2017 è stato approvato e recepito il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" di cui all'Allegato "A" dello stesso provvedimento, finalizzato all'incremento di prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1668 del 30.12.2019 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.

Le parti rinviando espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1668 del 30.12.2019, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate e, per quanto di rilievo, alla DGR n. 1114 del 29.09.2017 relativamente al progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva per la fascia di età 0-6 anni.

ART. 2

Prestazioni oggetto dell'accordo e durata

Il Centro di Riabilitazione, attraverso la propria struttura, erogherà prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta n. 4 di Fermo in regime di mobilità sanitaria attiva, con la dotazione di posti letto tempo per tempo stabilita dalla Regione Marche con i Decreti di accreditamento precedentemente indicati e che si devono intendere qui integralmente richiamati e trascritti.

Le parti danno atto del fatto che nella DGR n. 1168 del 30.12.2019, si prevede al punto n. 13 dell'allegato con la stessa recepito che *“Regione Marche ed Asur ritengono opportuno individuare un tetto insuperabile complessivo di prestazioni in pagamento dell'assistenza attiva per le sole prestazioni di media e bassa complessità (Prestazioni di riabilitazione cod. 56 delle strutture presenti nell'accordo) per un importo pari ad € 1.362.900,00, valore concordato già nel corso del 2018 con ASUR”*, valore di intendersi globale per le cinque Aree Vaste.

Alla data di sottoscrizione del presente atto, la situazione relativa alla dotazione di posti letto oggetto di convenzionamento con il S.S.R. della “Comunità di Capodarco di Fermo”, situata in Via Vallescura, 47, Comune di Fermo, ricomprese le strutture diversamente nominate e locate che fanno capo alla medesima Comunità, è la seguente, come emerge anche dalla *“Tabella A” – Quadro sinottico della distribuzione attuale dell'offerta dei posti letto extraospedalieri* della DGR n. 1668 del 30.12.2019:

- in regime residenziale, con una dotazione di n. 45 posti letto come di seguito suddivisi, in conseguenza del nuovo assetto organizzativo:
 - (a) n. 15 p.l. di PRF3 – RD3 (Residenze Sanitarie Assistenziali disabili);
 - (b) n. 30 p.l. di PRF2 – RD1.3 (Residenze Riabilitative, estensiva protetta);
- in regime semiresidenziale, con una dotazione di n. 15 posti;
- in regime semiresidenziale, presso la Comunità S. Andrea, con una dotazione di n. 10 posti (PRF6);
- in regime semiresidenziale, presso il Centro Socio Educativo Riabilitativo “Comunità Santa Elisabetta”, con una dotazione di n. 15 posti (PRF6);
- “Centro Ambulatoriale di Riabilitazione”, situata nel Comune di Porto San Giorgio (FM), Via Cotechini n. 40, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale;
- “Centro Ambulatoriale di Riabilitazione”, situata nel Comune di Fermo (FM), Via Vallescura n. 47, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale;

Relativamente alle **prestazioni riabilitative domiciliari a pazienti affetti da SLA**, si stabilisce e concorda quanto segue:

- tali prestazioni hanno priorità assoluta rispetto a tutti i trattamenti riabilitativi;
- ogni richiesta di inizio e/o modifica di trattamento domiciliare dovrà essere formalizzata con una comunicazione al Direttore del Distretto;
- per ogni accesso domiciliare dovrà intendersi (anche economicamente) un trattamento equivalente a due prestazioni ambulatoriali;
- su tale settore si effettueranno verifiche periodiche con cadenza massima semestrale.

Resta inteso che la Struttura privata deve esser autorizzata ed accreditata dalla Regione Marche e, pertanto, deve possedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto e deve mantenerli per tutta la durata di esso, pena la risoluzione del contratto stesso.

Il Centro di Riabilitazione erogherà le medesime prestazioni, alle medesime condizioni e, nel caso di prestazioni residenziali extraospedaliere, nei limiti della residua disponibilità di posti letto, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le Aziende Sanitarie di residenza dei medesimi, sulla base degli indirizzi contenuti nella DGRM n. 734 del 29/06/2007, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

Il presente accordo ha efficacia triennale per il periodo 2019-2020-2021.

Le Parti concordano sul fatto che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici potrà essere oggetto di annuale revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, nonché degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

ART 3

Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi.

L'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private Accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) è autocertificata dal legale rappresentante della Struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 da allegare al presente atto.

ART 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 1, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nonché nelle D.G.R.M. n. 1437 del 15.06.99, n. 1166 del 12/10/2004, n. 1593 del 12.12.2005 e n. 1524 del 28.12.2006, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

La prescrizione delle prestazioni, con il metodo dell'affidamento in cura, è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale; ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiara di aver preso in cura il paziente

per una o più patologie e che certifichi la “necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale”.

La stessa certificazione della “necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale” è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

La prescrizione delle prestazioni, da chiunque formulate, deve dare conto: per quelle a ciclo continuativo della necessità di inserimento continuativo di tipo residenziale, per quelle a ciclo diurno della proposta di regime di trattamento.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'Area Vasta n. 4 di Fermo, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

Il Centro di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti, dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionali, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l'Area Vasta n. 4 di Fermo, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo impartirà per una loro corretta applicazione.

Secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1524 del 28.12.2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmetterà all'Area Vasta di residenza dell'assistito (per quanto riguarda l'Area Vasta n. 4 di Fermo al Direttore del Distretto), il piano di trattamento entro 15 gg., ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni. Il medesimo piano dovrà essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina generale o Pediatra di Libera Scelta del paziente ed all'Area Vasta di appartenenza (nel caso di pazienti provenienti da altre Aree Vaste).

La trasmissione del piano di trattamento all'Area Vasta n. 4 di Fermo potrà effettuarsi esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento).

Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale.

Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

ART 5

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Le parti prendono atto delle previsioni di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale delle Marche n. 1668 del 30.12.2019 e n. 1114 del 29.09.2017, che qui devono intendersi appositamente richiamate e trascritte relativamente al Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia 0-6 anni, finalizzato all'incremento delle prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione.

Le parti ritengono necessario sviluppare il richiamato progetto, prendendo atto del fatto che la DGR n. 1668 del 30.12.2019 ha ampliato la fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore sulla base delle liste di attesa dei singoli CAR convenzionati.

A tal proposito, le parti fanno espresso rinvio al punto 6 della DGR n. 1668 del 30.12.2019 per le modalità attuative e gestionali di tale progetto, anche in relazione alle nuove prese in carico per ridurre le liste di attesa, secondo le quantificazioni di cui alla tabella n. 3 allegata al provvedimento regionale.

Alla sottostante tabella si riportano le risorse destinate all'Età Evolutiva per il periodo di riferimento del presente atto:

	2019	2020	2021
Centro Comunità di Capodarco	€ 29.538,00	€ 36.102,00	€ 39.384,00

ART. 6

Tariffe e conservazione del posto

Le principali tariffe relative alle prestazioni erogabili dalla struttura privata sono previste dalla D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019, Tabella B dell'allegato con la stessa recepito, a cui le parti espressamente rinviando, e dalle altre disposizioni normative regionali o nazionali vigenti.

Le prestazioni erogate verranno retribuite, nei limiti dei tetti di spesa fissati in attuazione della D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019, con le richiamate tariffe vigenti.

Al Centro di Riabilitazione, per accordo fra le parti, non viene applicato il rimborso forfettario per l'onnicomprendività della tariffa.

Consegue che tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati vengono erogate direttamente dall'Area Vasta n. 4 di Fermo secondo i normali percorsi di accesso alle prestazioni, ivi compresa l'assistenza di Medicina Generale, per la quale trovano applicazione gli accordi collettivi con i Medici della categoria, ivi comprese le modalità assistenziali previste dal vigente l'A.I.R. per il sistema della residenzialità.

Le parti espressamente concordano sul fatto che, in caso di assenza temporanea dei pazienti della struttura privata in regime di degenza extraospedaliera, venga applicato l'art. 17 del "Modello di convenzione" di cui all' "Allegato 1" approvato con la DGR n. 1729 del 29.11.2010.

È in facoltà della struttura privata mantenere il posto, senza alcun obbligo di pagamento a carico dell'Area Vasta n. 4 di Fermo della retta giornaliera di presenza, per periodi superiori a quelli previsti.

Vi è obbligo per la struttura di dare comunicazione immediata dell'assenza (per malattia o volontaria) al Direttore della Macroarea Distretto (a mezzo fax, PEC o posta elettronica).

Viene riconosciuta una remunerazione tariffaria delle giornate associate alla prova di domiciliazione per il reinserimento del paziente nella vita quotidiana, pari al 70% della corrispondente tariffa pro die del cod. 56 e 75.

La prova di domiciliazione viene documentata nella SDO in corso di ricovero e viene distinta dall'assenza temporanea per la quale, invece, non viene riconosciuto alcun riconoscimento economico.

Per i pazienti che verranno ricoverati presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenziali (PRF.6/SRDis1) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto e conseguentemente finanziato, in assenza di setting assistenziale idoneo, l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo, quale inviante, riconoscerà un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale.

Il maggior importo non rientra nelle risorse assegnate con la DGR n. 1668 del 30.12.2019.

Per perseguire l'obiettivo di diminuire le liste d'attesa in età evolutiva presenti nei CAR accreditati, a parità di risorse, le parti concordano di procedere alla dimissione dei pazienti che hanno raggiunto obiettivi definiti nei rispettivi piani terapeutici riabilitativi individuali.

Al raggiungimento degli obiettivi presenti nei PTRI gli stessi saranno seguiti dall'UMEE che procederà ad effettuare il monitoraggio fino alla conclusione del percorso scolastico. Qualora l'Area Vasta non fosse in grado di attivare l'UMEE per il monitoraggio degli esiti degli interventi riabilitativi eseguiti in ambito scolastico, si provvederà alla copertura dei costi di tale intervento con risorse finalizzate che non rientrano nelle risorse assegnate nell'accordo approvato con la DGR n. 1668 del 30.12.2019.

Le parti prendono anche atto del fatto che con la DGR n. 1264 del 05.08.2020 sono state ridefinite temporaneamente, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le tariffe per le prestazioni riabilitative in regime domiciliare, semiresidenziale ed ambulatoriale di cui alla Tabella B della DGR n. 1668/2019, previa verifica dell'applicazione della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali.

In particolare, è stato approvato, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, tra la Regione Marche e l' "Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari " (A.R.I.S.) – Delegazione regionale Marche, ed è stato dato mandato all'ASUR Marche di aggiornare i singoli contratti territoriali di fornitura al contenuto dell'accordo-quadro temporaneo, dandone attuazione tenendo conto di quanto già previsto nella DGR n. 600/2020 con particolare riferimento alle prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale.

È stato ritenuto opportuno:

- rideterminare le tariffe di cui alla tabella B della DGR n. 1668/2019 con un incremento pari al 20% comunque entro i limiti delle risorse già assegnate all'ASUR per l'anno 2020:
 - limitatamente alle prestazioni riabilitative erogate in regime domiciliare, semiresidenziale e ambulatoriale, previa verifica da parte dell'ASUR dell'applicazione della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali;
 - limitatamente al periodo dal 01.06.2020 al 31.12.2020;
- determinare la tariffa per la tele-riabilitazione parificandola con quella relativa al regime ambulatoriale, per il periodo dal 01.03.2020 al 31.12.2020.

ART. 7

Pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni

In coerenza con l'ultimo atto nazionale di cui all' Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo provvederà al

riconoscimento ed al pagamento dell'assistenza ai pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni alle medesime modalità temporali degli altri pazienti assistiti.

Le parti concordano sul fatto che qualora la norma nazionale subisse modifiche, le stesse saranno automaticamente recepite ed applicate nel rapporto tra di esse.

Come già previsto nella D.G.R. n. 1438/16, i posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni verranno riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.

ART. 8

Standard di qualità

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nel D.P.R. 14.01.97, nella D.G.R.M. n. 1437 del 25.06.99, nonché da quanto stabilito dai Manuali di autorizzazione e di accreditamento adottati dalla Regione Marche; norme alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ad integrazione si stabilisce quanto agli articoli che seguono.

ART. 9

Standard di personale

Gli standard di personale fissati nella D.G.R.M. 1437/99 sono da intendersi come requisito minimo.

Il Centro di Riabilitazione, con la sottoscrizione del presente accordo **autocertifica sotto la propria responsabilità** e con le conseguenze previste dalle norme sopra richiamate, il possesso dei requisiti minimi di personale ed organizzativi previsti dalla DGRM 2200/2000.

Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standard di personale il Centro di Riabilitazione trasmetterà, alla stipula del presente Accordo ed a fine anno 2019, 2020 e 2021, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e durata del contratto e corredato altresì della aggregazione per posti-letto, a dimostrazione degli standard fissati. Lo stesso prospetto attesterà che il medesimo personale non è impiegato in altre attività, in regime di accreditamento o meno, svolte dalla struttura, o ne terrà scorporata l'aliquota corrispondente alla porzione di orario impiegato in altre funzioni.

Nel caso in cui il tasso di utilizzo dei posti letto, per singola tipologia, risulti inferiore al 95%, nella verifica degli standard di personale si prenderà in considerazione un numero di posti-letto calcolato sulle giornate di degenza effettivamente realizzate ad un tasso di utilizzo del 95%.

Mensilmente, il Centro di Riabilitazione trasmetterà, al solo fine della verifica globale del corretto rapporto personale/posti-letto e personale/prestazioni copia della contabilità delle prestazioni erogate nel medesimo periodo a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia.

Qualora si evidenziassero standard di personale ed organizzativi significativamente al di sotto dei minimi fissati, l'Area Vasta n. 4 di Fermo si riserva la facoltà, previo contraddittorio con il Centro di Riabilitazione, di segnalare la situazione alla Regione Marche (Ente competente per l'autorizzazione e l'accreditamento), nonché di sospendere l'operatività del presente accordo.

ART. 10

Altri standard di qualità

Il Centro deve fornire il massimo grado di collaborazione (e mettere quindi a disposizione il proprio personale operativo con tempi e modi concordati) per l'attuazione da parte della Area Vasta n. 4 di Fermo di progetti finalizzati alla definizione di percorsi assistenziali (in collaborazione con la UOS UMEE e i servizi distrettuali) o all'individuazione di criteri e standard assistenziali (definizione di indicatori per il monitoraggio della appropriatezza e della efficienza dell'assistenza riabilitativa residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale).

Il Centro di Riabilitazione, in conformità al disposto dell'art. 4 D.M. 15.04.94, individua nell'ambito della propria organizzazione interna uno o più soggetti cui affidare l'attivazione di processi di miglioramento della qualità. Tali nominativi sono comunicati all'Area Vasta n. 4 di Fermo al momento della individuazione. Il responsabile per il miglioramento della qualità porrà in atto azioni esplicite e formalmente documentate. L'Area Vasta n. 4 di Fermo potrà in ogni momento effettuare controlli sull'operato del responsabile per il miglioramento della qualità, anche avvalendosi degli analoghi soggetti previsti al suo interno sempre in applicazione dell'art. 4 del D.M. 15.04.94.

Il Centro di Riabilitazione rileverà i flussi informativi relativi agli indici di qualità nei tempi e nei modi di cui al D.M.S. 15.10.96, avendo cura di trasmetterne tempestivamente le risultanze all'Area Vasta n. 4 di Fermo per i fini di controllo e di ulteriore competenza.

Il Centro di Riabilitazione utilizza sistematicamente (almeno all'ingresso ed all'uscita, nonché in ogni occasione di proroga) scale di valutazione dell'autosufficienza dei pazienti ricoverati. Fino alla definizione di tali scale con accordo a livello regionale il Centro di Riabilitazione ne proporrà di proprie che la Area Vasta n. 4 di Fermo si riserva di approvare anche con modifiche.

Relativamente alla quota ambulatoriale, la "Comunità di Capodarco di Fermo" si impegna a fornire alla Regione, con cadenza mensile, le agende dedicate delle prestazioni ambulatoriali per consentire di conoscere con esattezza le liste di attesa e prendere decisioni in merito alla rimodulazione dell'offerta per l'atto di Fabbisogno.

ART. 11

Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituirà e terrà costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento verrà, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con l'Area Vasta) dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;

- la relazione motivata di proroga;
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ed ai trattamenti eseguiti;
- ogni altra documentazione relativa al movimento del paziente (permessi di uscita ecc.).

L'Area Vasta n. 4 di Fermo potrà effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. L'esito del controllo delle prestazioni può portare a: accertamento della prestazione appropriata e valorizzazione a tariffa piena, o in alternativa proposta per riduzione percentuale del valore della tariffa piena.

I controlli sull'appropriatezza delle attività verranno eseguiti in ottemperanza alla DGR 1212/04 e relativi decreti applicativi.

I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Area Vasta n. 4 di Fermo con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Il Centro di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Area Vasta n. 4 di Fermo entro 3 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

Un primo tentativo di definizione del contenzioso, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza della Area Vasta n. 4 di Fermo e due in rappresentanza del Centro di Riabilitazione) che decidono a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 12

Budget

L'Area Vasta n. 4 di Fermo, in base alla DGR n. 1668 del 30.12.2019 riconosce al Centro di Riabilitazione come tetto massimo di spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale le somme insuperabili di seguito indicate nella tabella *“Risorse complessive al netto dell'Età evolutiva e degli Accordi di cui alle D.G.R. n. 1438/2016 e n. 1114/2017, nonché degli accordi extra budget delle Aree Vaste”* sottostante per gli anni 2019, 2020, 2021, a fronte di prestazioni riabilitative erogate dallo stesso Centro.

Risorse complessive al netto dell'Età evolutiva e degli Accordi di cui alle D.G.R. n. 1438/2016 e n. 1114/2017, nonché degli accordi extra budget delle Aree Vaste.			
	Risorse 2019	Risorse 2020	Risorse 2021
Area Riabilitazione Extraospedaliera	€ 1.176.742,00	€ 1.176.742,00	€ 1.176.742,00
Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 1.582.323,00	€ 1.582.323,00	€ 1.582.323,00

Le parti potranno, inoltre, definire specifici ulteriori accordi per la fornitura di prestazioni di riabilitazione, qualora lo ritenessero strategicamente opportuno, purché tali prestazioni siano coerenti con la programmazione sanitaria regionale in materia, compatibili con l'atto di fabbisogno vigente e finanziabili con le risorse assegnate.

Le prestazioni eccedenti quelle riferibili ad un tasso di utilizzo dei posti letto medio superiore al 100%, tenuto anche conto delle prestazioni erogate a residenti in altre regioni d'Italia, non verranno in ogni caso retribuite.

Nell'ambito degli accordi tra l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo e le singole strutture, avendo valutato la necessità di garantire a pazienti in situazione di particolare gravità specifiche necessità assistenziali in maniera continuativa, verranno mantenute delle specifiche risorse per le attività assistenziali LEA, storicizzate in quelle assegnate ed aggiunte alla tabella *“Risorse complessive al netto dell'Età evolutiva e degli Accordi di cui alle D.G.R. n. 1438/2016 e n. 1114/2017, nonché degli accordi extra budget delle Aree Vaste”*.

In particolare, per il Centro “Comunità di Capodarco di Fermo”, le parti prendono atto del fatto che, a seguito di specifica corrispondenza tra l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo e la Regione Marche, data la necessità di garantire a pazienti in situazione di gravità specifiche necessità assistenziali in maniera continuativa, la Regione Marche ha previsto il riconoscimento della somma di € 324.529,36 a fronte delle prestazioni erogate LEA.

I tetti di spesa sopra assegnati sono riferiti a ciascuna annualità, quindi il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto dei tetti di spesa, delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.

In considerazione del fatto che gli accordi regionali con gli erogatori sono stati formalizzati dalla Regione Marche solo nella seconda metà del 2019, le parti concordano sulla facoltà in favore dell'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo di distribuire, per gli anni 2019 e 2020, la sommatoria dei budgets relativi su 24 mesi.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto Riabilitativo per l'Età Evolutiva, potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR/Area Vasta n. 4 di Fermo.

I tetti di spesa sopra assegnati sono definiti sulla base della D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 13

Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenterà all'Area Vasta n. 4 di Fermo contabilità trimestrali/mensili distinte per tipo (extraospedaliero residenziale / extraospedaliero non residenziale) e per Area Vasta di appartenenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale o altro documento contabile, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel trimestre/mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- b) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati :
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento

= tipologia e numero prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
= valore economico delle prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese

= numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

Tale distinta recherà in calce la firma per validazione del Legale Rappresentante del Centro di Riabilitazione e l'attestazione che i medesimi dati sono stati trasmessi a mezzo posta elettronica.

- c) analoga distinta, a mezzo posta elettronica, secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria; dovrà essere effettuata una trasmissione mensile o trimestrale per tutte le prestazioni erogate appartenenti alla stessa tipologia, in concomitanza con l'emissione delle fatture. Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare nell'oggetto: il nome della struttura seguito da "dati attività" e dovrà contenere un testo secondo il seguente schema:

- 1) Denominazione struttura
- 2) Tipologia prestazioni
- 3) Mese/Trimestre ed anno cui si riferiscono i dati
- 4) Estremi fatture di riferimento

Il file dati sarà inserito in allegato.

Nel caso si tratti di file di rettifica, il punto 3) dovrà riportare: "rettifica dati mese _____ anno _____"

La liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da emettersi entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, a partire dal 91° giorno di ritardo, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti unicamente gli interessi pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.

Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione ecc.), anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale a seguito dell'invio del file C mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal file C, qualora contestati formalmente da parte dell'Area Vasta n. 4 di Fermo danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità trimestrali/mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale (e alla verifica del reale finanziamento di cui al precedente art. 13).

In base alla previsione dell'accordo di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1438 del 23.11.2016, si concorda che, in attuazione del Verbale della Commissione salute del 7 maggio e conseguente Conferenza delle Regioni, l'assistenza dei pazienti stabilmente ricoverati presso strutture regionali, residenti nella Regione Marche da prima del 1992, ma originariamente provenienti da altre regioni, non dovrà essere più fatturata all'Area Vasta n. 4 di Fermo, ma alle ASL di originaria residenza.

La struttura privata si impegna a procedere con la fatturazione direttamente alle ASL di originaria residenza del paziente, previa assunzione formale dell'onere da parte di queste ed emettendo di conseguenza note di credito per quanto già fatturato, per i medesimo periodi di assistenza.

Nelle more della presa in carico dei suddetti pazienti da parte delle Regioni di originaria provenienza, la Regione Marche si impegna ad anticiparne il pagamento per garantire la operatività delle stesse.

ART. 14

Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi

La struttura privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 dell'accordo approvato con la DGR n. 1668 del 30.12.2019 e, ancor più in generale, secondo principi stabiliti a livello comunitario e nazionale in materia di Riabilitazione.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza.

Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis, inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate", nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di ASUR, del corretto invio all'ARS dei dati del File R, del file C, del file FAR.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti.

L'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti come grave e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura Privata Accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali accordi contrattuali.

La struttura privata accreditata si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture private accreditate si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Area Vasta n. 4 di Fermo.

Art. 15

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di

tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/ collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 16

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 4 di Fermo per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 4 di Fermo ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

In caso di contenzioso giudiziario il foro esclusivamente competente è quello di Fermo.

La struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare senza indugio agli atti degli eventuali giudizi pendenti nei confronti dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, dell'Asur Marche, delle altre Aree Vaste dell'Asur Marche e della Regione Marche, relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere regionali relative agli Accordi, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto;
- a non avviare nuovi contenziosi relativi alle materie disciplinate dal presente accordo e da quello recepito con D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019, pena l'immediata interruzione dell'efficacia dello stesso, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso;
- a sottoscrivere in calce alla contabilità di rispettivo riferimento la clausola di accettazione ad esauritivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza.

ART. 17

Disposizioni transitorie e finali

La sottoscrizione del presente accordo da parte del Centro di Riabilitazione è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n. 4 di Fermo diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Il presente accordo sarà automaticamente adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi del Centro di Riabilitazione, ovvero diversi criteri per l'ammissione al Centro.

Il Centro di Riabilitazione si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.

Il Centro di Riabilitazione è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.

Le linee guida ed i protocolli operativi già stabiliti, o gli ulteriori che si stabiliranno in forma congiunta fra Area Vasta n. 4 di Fermo e Centro di Riabilitazione, pur non rappresentando vincolo normativo e contrattuale, costituiscono criterio generale per la effettuazione dei controlli.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a cura dell'Area Vasta n. 4 di Fermo secondo le procedure previste dalla Legge.

Fermo, li

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 4 DI FERMO

Dott. Roberto Grinta

Allegato all'accordo contrattuale tra Asur Marche Area Vasta 4 ed Il Centro "Comunità di Capodarco di Fermo" con sede nel territorio dell'Area Vasta stessa sottoscritto in data

**Atto di designazione del Responsabile del
trattamento dei Dati Personali**
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'AZIENDA:

ASUR MARCHE

con Sede:

Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona (AN)

Tel. / FAX:

071.2911510-11-21 / 071.2911500

e-mail / PEC:

asur@emarche.it

- TITOLARE DEL TRATTAMENTO - e

**IL CENTRO "COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO", con sede in Via
Vallescura, 47 – 63900 Fermo (FM);**

- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO -

L'ASUR MARCHE Area Vasta n. 4 di Fermo, in persona del Direttore Generale pro tempore Dr.ssa Nadia Storti che delega alla sottoscrizione il Direttore Area Vasta 4 di Fermo Dr. Roberto Grinta,

considerato che:

- l'accordo contrattuale tra Asur Area Vasta n. 4 ed il il Centro "Comunita' di Capodarco di Fermo", in epigrafe richiamato, di seguito denominati anche "ditta", per l'erogazione di prestazioni sanitarie professionali di riabilitazione, oggetto del presente accordo;
- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How le strutture private possiedono requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

**IL CENTRO "COMUNITA' DI CAPODARCO DI FERMO", con sede in Via
Vallescura, 47 – 63900 Fermo (FM);**

in persona del legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti

dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agiranno in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da

compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;

- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;

- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti dei Responsabili principali del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Fermo,

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Asur Marche – Area Vasta n. 4
Dr. Roberto Grinta

CENTRO “COMUNITA’ DI
CAPODARCO DI FERMO”
Mons. Vinicio Albanesi

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “AZIENDA SOCIO SANITARIA “G. MANCINELLI” ” DI MONTELPARO (FM) DI UN PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. PER GLI ANNI 2019, 2020, 2021.

TRA

L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N. 4 DI FERMO,
rappresentata dal Direttore, Dott. Roberto Grinta.

E

L’AZIENDA SOCIO SANITARIA “G. MANCINELLI” (successivamente citato come “Centro di Riabilitazione” o “Struttura privata”), nella persona dell’Avv. Andrea Funari, quale Presidente della struttura, il quale, consapevole delle responsabilità penali dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,

per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere per gli anni 2019, 2020, 2021.

PREMESSO

- 1) che l’Azienda Socio Sanitaria “G. Mancinelli” di Montelparo (di seguito Centro di Riabilitazione) è presente sul territorio dell’Area Vasta 4 con sede in Via Santa Maria Novella snc in Montelparo (FM);
- 2) che il Servizio Salute della Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti” n. 397/ACR del 02.11.2015 ha attestato l’esito positivo della verifica di compatibilità regionale, fatta salva la verifica della congruità del progetto rispetto al possesso dei requisiti minimi, relativo alla richiesta presentata dal Direttore Generale dell’Ente Azienda Socio Sanitaria “G. Mancinelli” con sede in Montelparo (FM), Via Santa Maria Novella, snc per l’autorizzazione alla trasformazione di posti letto in PRF2 (RD1.3 codice nuova tipologia) dei 30 p.l. autorizzati ed accreditati come PRF3 (codice attuale autorizzazione) - limitatamente a n. 4 posti letto - della struttura sanitaria denominata Azienda Socio Sanitaria “G. Mancinelli” - situata in Via Santa Maria Novella, snc - Comune di Montelparo (FM) - per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche sensoriali in regime residenziale;
- 3) che il Servizio Salute della Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti” n. 87/ACR del 07.03.2016 ha accreditato la struttura sanitaria denominata “Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli” – situata nel Comune di Montelparo (FM) – Via Santa Maria Novella, snc – per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 30 posti letto, semiresidenziale (PRF6) con una dotazione di n. 15 posti, centro ambulatoriale di riabilitazione e presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale, assegnando alla suddetta struttura la classe 5;
- 4) che il Servizio Salute della Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti” n. 463 del 29.12.2016 ha dato atto della verifica delle misure previste

per il rispetto dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici ai sensi della DGR n. 1501/2016 e della DGR n. 2200/2000 e s.m.i. della struttura sanitaria denominata Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli", ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione di n. 4 posti letto di PRF3 (codice attuale autorizzazione), dei n. 30 posti letto autorizzati ed accreditati , in n. 4 posti letto di PRF2 RD1.3 (codice nuova tipologia);

- 5) che il Servizio Salute della Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti" n. 79 del 13.03.2017 ha dato atto che è stato attestato, da parte del Gruppo Regionale dei Valutatori, il possesso dei requisiti minimi così come previsto dalle disposizioni contenute nella DGR n. 1501 del 01.12.2016, relativo alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria a seguito della trasformazione di n. 4 posti letto di PRF3 (codice attuale autorizzazione), dei n. 30 posti letto autorizzati ed accreditati, in n. 4 posti letto di PRF2 RD1.3 (codice nuova tipologia);
- 6) che con Decreto n. 313 del 22.11.2017 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha accolto l'istanza di accreditamento presentata dalla struttura sanitaria denominata "Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" ", situata in Via Santa Maria Novella, snc, Comune di Montelparo (FM), per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale (cod. PRF2 RD1.3) con una dotazione di n. 04 posti letto;
- 7) che nel medesimo Decreto n. 313 del 22.11.2017 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha anche dato atto del fatto che la tipologia di prestazioni acquisite da ASUR dalla struttura "Azienda socio-sanitaria "G. Mancinelli" di Montelparo (FM) è, per 15 posti letto, quella di cod. PRF2 - RD 1.3 , così come dichiarato nella nota ASUR prot . 9718 del 29/3/2017 e puntualmente riportato nell'allegato 5.3 alla DGR n. 1105/2017;
- 8) che con Decreto n. 335 del 26.11.2018 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha preso atto dell'istanza di rinnovo dell'accREDITamento presentata dalla struttura sanitaria denominata " Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli ", per prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di 26 posti letto (cod. tipologia PRF3) e in regime semiresidenziale con una dotazione di n.15 posti (cod. tipologia PRF6) – prestazioni di riabilitazione e recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale;
- 9) che con Decreto n. 361 del 13.12.2018 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha attestato l'esito positivo della verifica di compatibilità regionale, di cui all'art. 8 comma 3 L .R. 21/2016, relativa alla richiesta presentata dall'Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" per l'autorizzazione alla trasformazione dei 4 posti letto autorizzati ed accreditati come RD1.3 (cod. ORPS 604581) e degli 11 posti letto autorizzati ed accreditati come RD3 (cod. ORPS 601756) in 15 posti letto in regime PRF2/RD1.2 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (RD1.2), in regime residenziale;
- 10) che con Decreto n. 09 del 10.01.2019 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha dato atto del fatto che è stata verificata la congruità delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici , ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 21/2016 - DGR 47/2018 - DGR

n.2200/2000 e s.m.i., ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione di n. 11 posti letto PRF3/RD3 (Codice ORPS 601756) e di n. 4 posti letto PRF2/RD1.3 (Codice ORPS 604581) in 15 posti letto PRF2/RD1.2;

- 11) che con Decreto n. 120 del 16.04.2019 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha preso atto del fatto che è stato verificato il possesso dei requisiti minimi relativo alla richiesta presentata dall'Azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di una struttura sanitaria denominata "Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli" per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 15 posti letto (cod. tipologia PRF2/RD1.2 – cod. ORPS 604752) - situata in Via Santa Maria Novella snc - Comune di Montelparo (FM);
- 12) che con Decreto n. 262 del 13.09.2019 il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche ha accreditato, ai sensi della L.R. n. 21/2016, la struttura sanitaria denominata "Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli" per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 15 posti letto (cod. tipologia PRF2/RD1.2 – cod. ORPS 604752) - situata in Via Santa Maria Novella snc - Comune di Montelparo (FM);
- 13) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative extraospedaliere di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- 14) che le prestazioni riabilitative oggetto del presente Accordo si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle Linee Guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998, con esclusione quindi del trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico-riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- 15) che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1668 del 30.12.2019 si approvava e recepiva lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'Aris Marche per gli anni 2019-2020-2021, allegato n. 1 alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- 16) che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1114 del 29.09.2017 è stato approvato e recepito il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" di cui all'Allegato "A" dello stesso provvedimento, finalizzato all'incremento di prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1668 del 30.12.2019 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.

Le parti rinviando espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1668 del 30.12.2019, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate e, per quanto di rilievo, alla DGR n. 1114 del 29.09.2017 relativamente al progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva per la fascia di età 0-6 anni.

ART. 2

Prestazioni oggetto dell'accordo e durata

Il Centro di Riabilitazione, attraverso la propria struttura, erogherà prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta n. 4 di Fermo in regime di mobilità sanitaria attiva, con la dotazione di posti letto tempo per tempo stabilita dalla Regione Marche con i Decreti di accreditamento precedentemente indicati e che si devono intendere qui integralmente richiamati e trascritti.

Le parti danno atto del fatto che nella DGR n. 1168 del 30.12.2019, si prevede al punto n. 13 dell'allegato con la stessa recepito che *“Regione Marche ed Asur ritengono opportuno individuare un tetto insuperabile complessivo di prestazioni in mobilità attiva per le sole prestazioni di media e bassa complessità (Prestazioni di riabilitazione cod. 56 delle strutture presenti nell'accordo) per un importo pari ad € 1.362.900,00, valore concordato già nel corso del 2018 con ASUR”*, valore di intendersi globale per le cinque Aree Vaste.

Alla data di sottoscrizione del presente atto, la situazione relativa alla dotazione di posti letto oggetto di convenzionamento con il S.S.R. della *“l'Azienda Socio Sanitaria “G. Mancinelli”*”, situata in Via Santa Maria Novella snc in Montelparo (FM), è la seguente, come emerge anche dalla *“Tabella A” – Quadro sinottico della distribuzione attuale dell'offerta dei posti letto extraospedalieri*” della DGR n. 1668 del 30.12.2019:

- in regime residenziale:
 - (a) n. 15 p.l. di PRF3 – RD3 (Residenze Sanitarie Assistenziali disabili);
 - (b) n. 15 p.l. di PRF2 – RD1.2 (Residenze Sanitarie Riabilitative, estensiva);
- in regime semiresidenziale, con una dotazione di n. 15 posti (PRF6/SRDis1 Centro Diurno per Disabili psico-fisico-sensoriali);

Resta inteso che la Struttura privata deve esser autorizzata ed accreditata dalla Regione Marche e, pertanto, deve possedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto e deve mantenerli per tutta la durata di esso, pena la risoluzione del contratto stesso.

Il Centro di Riabilitazione erogherà le medesime prestazioni, alle medesime condizioni e, nel caso di prestazioni residenziali extraospedaliere, nei limiti della residua disponibilità di posti letto, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le Aziende Sanitarie di residenza dei medesimi, sulla base degli indirizzi contenuti nella DGRM n. 734 del 29/06/2007, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

Il presente accordo ha efficacia triennale per il periodo 2019-2020-2021.

Le Parti concordano sul fatto che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici potrà essere oggetto di annuale revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, nonché degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

ART 3

Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi.

L'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private Accreditate appartenenti all'ARIS qualora quest'ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici).

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) è autocertificata dal legale rappresentante della Struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 da allegare al presente atto.

ART 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 1, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nonché nelle D.G.R.M. n. 1437 del 15.06.99, n. 1166 del 12/10/2004, n. 1593 del 12.12.2005 e n. 1524 del 28.12.2006, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

La prescrizione delle prestazioni, con il metodo dell'affidamento in cura, è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale; ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiara di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale".

La stessa certificazione della "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale" è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

La prescrizione delle prestazioni, da chiunque formulate, deve dare conto: per quelle a ciclo continuativo della necessità di inserimento continuativo di tipo residenziale, per quelle a ciclo diurno della proposta di regime di trattamento.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate

dall'Area Vasta n. 4 di Fermo, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

Il Centro di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti, dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionale, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l'Area Vasta n. 4 di Fermo, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.;

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo impartirà per una loro corretta applicazione.

Secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1524 del 28.12.2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmetterà all'Area Vasta di residenza dell'assistito (per quanto riguarda l'Area Vasta n. 4 di Fermo al Direttore del Distretto), il piano di trattamento entro 15 gg., ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni. Il medesimo piano dovrà essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina generale o Pediatra di Libera Scelta del paziente ed all'Area Vasta di appartenenza (nel caso di pazienti provenienti da altre Aree Vaste).

La trasmissione del piano di trattamento all'Area Vasta n. 4 di Fermo potrà effettuarsi esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento).

Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale.

Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

ART. 5

Tariffe e conservazione del posto

Le principali tariffe relative alle prestazioni erogabili dalla struttura privata sono previste dalla D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019, Tabella B dell'allegato con la stessa recepito, a cui le parti espressamente rinviano, e dalle altre disposizioni normative regionali o nazionali vigenti.

Le prestazioni erogate verranno retribuite, nei limiti dei tetti di spesa fissati in attuazione della D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019, con le richiamate tariffe vigenti.

Al Centro di Riabilitazione, per accordo fra le parti, non viene applicato il rimborso forfettario per l'onnicomprendività della tariffa.

Consegue che tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati vengono erogate direttamente dall'Area Vasta n. 4 di Fermo secondo i normali percorsi di accesso alle prestazioni, ivi compresa l'assistenza di Medicina Generale, per la quale trovano applicazione gli accordi collettivi con i Medici della categoria, ivi comprese le modalità assistenziali previste dal vigente l'A.I.R. per il sistema della residenzialità.

Le parti espressamente concordano sul fatto che, in caso di assenza temporanea dei pazienti della struttura privata in regime di degenza extraospedaliera, venga applicato l'art. 17 del "Modello di convenzione" di cui all' "Allegato 1" approvato con la DGR n. 1729 del 29.11.2010.

È in facoltà della struttura privata mantenere il posto, senza alcun obbligo di pagamento a carico dell'Area Vasta n. 4 di Fermo della retta giornaliera di presenza, per periodi superiori a quelli previsti.

Vi è obbligo per la struttura di dare comunicazione immediata dell'assenza (per malattia o volontaria) al Direttore della Macroarea Distretto (a mezzo fax, PEC o posta elettronica).

Viene riconosciuta una remunerazione tariffaria delle giornate associate alla prova di domiciliazione per il reinserimento del paziente nella vita quotidiana, pari al 70% della corrispondente tariffa pro die del cod. 56 e 75.

La prova di domiciliazione viene documentata nella SDO in corso di ricovero e viene distinta dall'assenza temporanea per la quale, invece, non viene riconosciuto alcun riconoscimento economico.

Per i pazienti che verranno ricoverati presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenziali (PRF.6/SRDis1) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto e conseguentemente finanziato, in assenza di setting assistenziale idoneo, l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo, quale inviante, riconoscerà un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale.

Il maggior importo non rientra nelle risorse assegnate con la DGR n. 1668 del 30.12.2019.

Per perseguire l'obiettivo di diminuire le liste d'attesa in età evolutiva presenti nei CAR accreditati, a parità di risorse, le parti concordano di procedere alla dimissione dei pazienti che hanno raggiunto obiettivi definiti nei rispettivi piani terapeutici riabilitativi individuali.

Al raggiungimento degli obiettivi presenti nei PTRI gli stessi saranno seguiti dall'UMEE che procederà ad effettuare il monitoraggio fino alla conclusione del percorso scolastico. Qualora l'Area Vasta non fosse in grado di attivare l'UMEE per il monitoraggio degli esiti degli interventi riabilitativi eseguiti in ambito scolastico, si provvederà alla copertura dei costi di tale intervento con risorse finalizzate che non rientrano nelle risorse assegnate nell'accordo approvato con la DGR n. 1668 del 30.12.2019.

Le parti prendono anche atto del fatto che con la DGR n. 1264 del 05.08.2020 sono state ridefinite temporaneamente, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le tariffe per le prestazioni riabilitative in regime domiciliare, semiresidenziale ed ambulatoriale di cui alla Tabella B della DGR n. 1668/2019, previa verifica dell'applicazione della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali.

In particolare, è stato approvato, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, tra la Regione Marche e l' "Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari " (A.R.I.S.) – Delegazione regionale Marche, ed è stato dato mandato all'ASUR Marche di aggiornare i singoli contratti territoriali di fornitura al contenuto dell'accordo-quadro temporaneo, dandone attuazione tenendo conto di quanto già previsto nella DGR n. 600/2020 con particolare riferimento alle prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale.

È stato ritenuto opportuno:

- rideterminare le tariffe di cui alla tabella B della DGR n. 1668/2019 con un incremento pari al 20% comunque entro i limiti delle risorse già assegnate all'ASUR per l'anno 2020:
 - limitatamente alle prestazioni riabilitative erogate in regime domiciliare, semiresidenziale e ambulatoriale, previa verifica da parte dell'ASUR dell'applicazione della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali;
 - limitatamente al periodo dal 01.06.2020 al 31.12.2020;
- determinare la tariffa per la tele-riabilitazione parificandola con quella relativa al regime ambulatoriale, per il periodo dal 01.03.2020 al 31.12.2020.

ART. 6

Pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni

In coerenza con l'ultimo atto nazionale di cui all' Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo provvederà al riconoscimento ed al pagamento dell'assistenza ai pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni alle medesime modalità temporali degli altri pazienti assistiti.

Le parti concordano sul fatto che qualora la norma nazionale subisse modifiche, le stesse saranno automaticamente recepite ed applicate nel rapporto tra di esse.

Come già previsto nella D.G.R. n. 1438/16, i posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni verranno riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.

ART. 7

Standard di qualità

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nel D.P.R. 14.01.97, nella D.G.R.M. n. 1437 del 25.06.99, nonché da quanto stabilito dai Manuali di autorizzazione e di accreditamento adottati dalla Regione Marche; norme alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ad integrazione si stabilisce quanto agli articoli che seguono.

ART. 8

Standard di personale

Gli standard di personale fissati nella D.G.R.M. 1437/99 sono da intendersi come requisito minimo.

Il Centro di Riabilitazione, con la sottoscrizione del presente accordo **autocertifica sotto la propria responsabilità** e con le conseguenze previste dalle norme sopra richiamate, il possesso dei requisiti minimi di personale ed organizzativi previsti dalla DGRM 2200/2000. Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standard di personale il Centro di Riabilitazione trasmetterà, alla stipula del presente Accordo ed a fine anno 2019, 2020 e 2021, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e durata del contratto e corredato altresì della

aggregazione per posti-letto, a dimostrazione degli standard fissati. Lo stesso prospetto attesterà che il medesimo personale non è impiegato in altre attività, in regime di accreditamento o meno, svolte dalla struttura, o ne terrà scorporata l'aliquota corrispondente alla porzione di orario impiegato in altre funzioni.

Nel caso in cui il tasso di utilizzo dei posti letto, per singola tipologia, risulti inferiore al 95%, nella verifica degli standard di personale si prenderà in considerazione un numero di posti-letto calcolato sulle giornate di degenza effettivamente realizzate ad un tasso di utilizzo del 95%.

Mensilmente, il Centro di Riabilitazione trasmetterà, al solo fine della verifica globale del corretto rapporto personale/posti-letto e personale/prestazioni copia della contabilità delle prestazioni erogate nel medesimo periodo a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia.

Qualora si evidenziassero standard di personale ed organizzativi significativamente al di sotto dei minimi fissati, l'Area Vasta n. 4 di Fermo si riserva la facoltà, previo contraddittorio con il Centro di Riabilitazione, di segnalare la situazione alla Regione Marche (Ente competente per l'autorizzazione e l'accreditamento), nonché di sospendere l'operatività del presente accordo.

ART. 9

Altri standard di qualità

Il Centro deve fornire il massimo grado di collaborazione (e mettere quindi a disposizione il proprio personale operativo con tempi e modi concordati) per l'attuazione da parte della Area Vasta n. 4 di Fermo di progetti finalizzati alla definizione di percorsi assistenziali (in collaborazione con la UOS UMEE e i servizi distrettuali) o all'individuazione di criteri e standard assistenziali (definizione di indicatori per il monitoraggio della appropriatezza e della efficienza dell'assistenza riabilitativa residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale).

Il Centro di Riabilitazione, in conformità al disposto dell'art. 4 D.M. 15.04.94, individua nell'ambito della propria organizzazione interna uno o più soggetti cui affidare l'attivazione di processi di miglioramento della qualità. Tali nominativi sono comunicati all'Area Vasta n. 4 di Fermo al momento della individuazione. Il responsabile per il miglioramento della qualità porrà in atto azioni esplicite e formalmente documentate. L'Area Vasta n. 4 di Fermo potrà in ogni momento effettuare controlli sull'operato del responsabile per il miglioramento della qualità, anche avvalendosi degli analoghi soggetti previsti al suo interno sempre in applicazione dell'art. 4 del D.M. 15.04.94.

Il Centro di Riabilitazione rileverà i flussi informativi relativi agli indici di qualità nei tempi e nei modi di cui al D.M.S. 15.10.96, avendo cura di trasmetterne tempestivamente le risultanze all'Area Vasta n. 4 di Fermo per i fini di controllo e di ulteriore competenza.

Il Centro di Riabilitazione utilizza sistematicamente (almeno all'ingresso ed all'uscita, nonché in ogni occasione di proroga) scale di valutazione dell'autosufficienza dei pazienti ricoverati. Fino alla definizione di tali scale con accordo a livello regionale il Centro di Riabilitazione ne proporrà di proprie che la Area Vasta n. 4 di Fermo si riserva di approvare anche con modifiche.

Relativamente alla quota ambulatoriale, la "l'Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli" si impegna a fornire alla Regione, con cadenza mensile, le agende dedicate delle prestazioni ambulatoriali per consentire di conoscere con esattezza le liste di attesa e prendere decisioni in merito alla rimodulazione dell'offerta per l'atto di Fabbisogno.

ART. 10

Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituirà e terrà costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento verrà, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con l'Area Vasta) dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;
- la relazione motivata di proroga;
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ed ai trattamenti eseguiti;
- ogni altra documentazione relativa al movimento del paziente (permessi di uscita ecc.).

L'Area Vasta n. 4 di Fermo potrà effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. L'esito del controllo delle prestazioni può portare a: accertamento della prestazione appropriata e valorizzazione a tariffa piena, o in alternativa proposta per riduzione percentuale del valore della tariffa piena.

I controlli sull'appropriatezza delle attività verranno eseguiti in ottemperanza alla DGR 1212/04 e relativi decreti applicativi.

I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Area Vasta n. 4 di Fermo con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Il Centro di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Area Vasta n. 4 di Fermo entro 3 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

Un primo tentativo di definizione del contenzioso, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza della Area Vasta n. 4 di Fermo e due in rappresentanza del Centro di Riabilitazione) che decidono a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 11

Budget

L'Area Vasta n. 4 di Fermo, in base alla DGR n. 1668 del 30.12.2019 riconosce al Centro di Riabilitazione come tetto massimo di spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale le somme insuperabili di seguito indicate nella tabella *“Risorse complessive al netto dell'Età*

evolutiva e degli Accordi di cui alle D.G.R. n. 1438/2016 e n. 1114/2017, nonché degli accordi extra budget delle Aree Vaste” sottostante per gli anni 2019, 2020, 2021, a fronte di prestazioni riabilitative erogate dallo stesso Centro.

Risorse complessive al netto dell'Età evolutiva e degli Accordi di cui alle D.G.R. n. 1438/2016 e n. 1114/2017, nonché degli accordi extra budget delle Aree Vaste.			
	Risorse 2019	Risorse 2020	Risorse 2021
Area Riabilitazione Extraospedaliera	€ 1.315.196,00	€ 1.315.196,00	€ 1.315.196,00
Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 23.150,00	€ 23.150,00	€ 23.150,00

Le parti potranno, inoltre, definire specifici ulteriori accordi per la fornitura di prestazioni di riabilitazione, qualora lo ritenessero strategicamente opportuno, purché tali prestazioni siano coerenti con la programmazione sanitaria regionale in materia, compatibili con l'atto di fabbisogno vigente e finanziabili con le risorse assegnate.

Le prestazioni eccedenti quelle riferibili ad un tasso di utilizzo dei posti letto medio superiore al 100%, tenuto anche conto delle prestazioni erogate a residenti in altre regioni d'Italia, non verranno in ogni caso retribuite.

Nell'ambito degli accordi tra l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo e le singole strutture, avendo valutato la necessità di garantire a pazienti in situazione di particolare gravità specifiche necessità assistenziali in maniera continuativa, verranno mantenute delle specifiche risorse per le attività assistenziali LEA, storicizzate in quelle assegnate ed aggiunte alla tabella *“Risorse complessive al netto dell'Età evolutiva e degli Accordi di cui alle D.G.R. n. 1438/2016 e n. 1114/2017, nonché degli accordi extra budget delle Aree Vaste”*.

In particolare, per l'“Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli”, le parti prendono atto del fatto che la stessa, con decreto regionale n. 262 del 13.09.2019, è stata accreditata per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di 15 posti letto (cod. tipologia PRF2_RD 1.2 — cod. ORPS 604752).

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti prendono atto dell'avvenuto trasferimento, disposto con la DGR n. 1668/2019, del budget pari ad € 90.000,00 dall'area ambulatoriale all'area extra ospedaliera, senza alcun incremento di risorse economiche.

I tetti di spesa sopra assegnati sono riferiti a ciascuna annualità, quindi il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto dei tetti di spesa, delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.

In considerazione del fatto che gli accordi regionali con gli erogatori sono stati formalizzati dalla Regione Marche solo nella seconda metà del 2019, le parti concordano sulla facoltà in favore dell'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo di distribuire, per gli anni 2019 e 2020, la sommatoria dei budgets relativi su 24 mesi.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto Riabilitativo per l'Età Evolutiva, potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR/Area Vasta n. 4 di Fermo.

I tetti di spesa sopra assegnati sono definiti sulla base della D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 12
Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenterà all'Area Vasta n. 4 di Fermo contabilità trimestrali/mensili distinte per tipo (extraospedaliero residenziale / extraospedaliero non residenziale) e per Area Vasta di appartenenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale o altro documento contabile, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel trimestre/mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- b) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - = tipologia e numero prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
 - = valore economico delle prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
 - = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

Tale distinta recherà in calce la firma per validazione del Legale Rappresentante del Centro di Riabilitazione e l'attestazione che i medesimi dati sono stati trasmessi a mezzo posta elettronica.

- c) analoga distinta, a mezzo posta elettronica, secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria; dovrà essere effettuata una trasmissione mensile o trimestrale per tutte le prestazioni erogate appartenenti alla stessa tipologia, in concomitanza con l'emissione delle fatture. Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare nell'oggetto: il nome della struttura seguito da "dati attività" e dovrà contenere un testo secondo il seguente schema:

- 1) Denominazione struttura
- 2) Tipologia prestazioni
- 3) Mese/Trimestre ed anno cui si riferiscono i dati
- 4) Estremi fatture di riferimento

Il file dati sarà inserito in allegato.

Nel caso si tratti di file di rettifica, il punto 3) dovrà riportare: "rettifica dati mese _____ anno _____"

La liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da emettersi entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, a partire dal 91° giorno di ritardo, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti unicamente gli interessi pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.

Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione ecc.), anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale a seguito dell'invio del file C mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal file C, qualora

contestati formalmente da parte dell'Area Vasta n. 4 di Fermo danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità trimestrali/mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale (e alla verifica del reale finanziamento di cui al precedente art. 13).

In base alla previsione dell'accordo di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1438 del 23.11.2016, si concorda che, in attuazione del Verbale della Commissione salute del 7 maggio e conseguente Conferenza delle Regioni, l'assistenza dei pazienti stabilmente ricoverati presso strutture regionali, residenti nella Regione Marche da prima del 1992, ma originariamente provenienti da altre regioni, non dovrà essere più fatturata all'Area Vasta n. 4 di Fermo, ma alle ASL di originaria residenza.

La struttura privata si impegna a procedere con la fatturazione direttamente alle ASL di originaria residenza del paziente, previa assunzione formale dell'onere da parte di queste ed emettendo di conseguenza note di credito per quanto già fatturato, per i medesimo periodi di assistenza.

Nelle more della presa in carico dei suddetti pazienti da parte delle Regioni di originaria provenienza, la Regione Marche si impegna ad anticiparne il pagamento per garantire la operatività delle stesse.

ART. 13

Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi

La struttura privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 dell'accordo approvato con la DGR n. 1668 del 30.12.2019 e, ancor più in generale, secondo principi stabiliti a livello comunitario e nazionale in materia di Riabilitazione.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza.

Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis, inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate", nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di ASUR, del corretto invio all'ARS dei dati del File R, del file C, del file FAR.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti.

L'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti come grave e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura Privata Accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali accordi contrattuali.

La struttura privata accreditata si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture private accreditate si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Area Vasta n. 4 di Fermo.

Art. 14

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/ collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 15

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 4 di Fermo per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 4 di Fermo ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accredimento.

In caso di contenzioso giudiziario il foro esclusivamente competente è quello di Fermo.

La struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare senza indugio agli atti degli eventuali giudizi pendenti nei confronti dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, dell'Asur Marche, delle altre Aree Vaste dell'Asur Marche e della Regione Marche, relativi alle materie disciplinate dalle precedenti

delibere regionali relative agli Accordi, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto;

- a non avviare nuovi contenziosi relativi alle materie disciplinate dal presente accordo e da quello recepito con D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019, pena l'immediata interruzione dell'efficacia dello stesso, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso;
- a sottoscrivere in calce alla contabilità di rispettivo riferimento la clausola di accettazione ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza.

ART. 16

Disposizioni transitorie e finali

La sottoscrizione del presente accordo da parte del Centro di Riabilitazione è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n. 4 di Fermo diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Il presente accordo sarà automaticamente adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi del Centro di Riabilitazione, ovvero diversi criteri per l'ammissione al Centro.

Il Centro di Riabilitazione si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.

Il Centro di Riabilitazione è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.

Le linee guida ed i protocolli operativi già stabiliti, o gli ulteriori che si stabiliranno in forma congiunta fra Area Vasta n. 4 di Fermo e Centro di Riabilitazione, pur non rappresentando vincolo normativo e contrattuale, costituiscono criterio generale per la effettuazione dei controlli.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a cura dell'Area Vasta n. 4 di Fermo secondo le procedure previste dalla Legge.

Fermo, li

IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA "G. MANCINELLI"

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 4 DI FERMO

Dott. Roberto Grinta

Allegato all'accordo contrattuale tra Asur Marche Area Vasta 4 e "L'azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" " con sede nel territorio dell'Area Vasta stessa sottoscritto in data

**Atto di designazione del Responsabile del
trattamento dei Dati Personali**
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'AZIENDA:	ASUR MARCHE
con Sede:	Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona (AN)
Tel. / FAX:	071.2911510-11-21 / 071.2911500
e-mail / PEC:	asur@emarche.it

- TITOLARE DEL TRATTAMENTO - e

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA "G. MANCINELLI", con sede in Via Santa Maria Novella snc, Montelparo (FM);

- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO -

L'ASUR MARCHE Area Vasta n. 4 di Fermo, in persona del Direttore Generale Pro tempore Dr.ssa Nadia Storti che delega alla sottoscrizione il Direttore Area Vasta 4 di Fermo Dott. Roberto Grinta,

considerato che:

- l'accordo contrattuale tra Asur Area Vasta n. 4 ed il Centro "L'azienda Socio Sanitaria "G. Mancinelli" ", in epigrafe richiamato, di seguito denominato anche "ditta", per l'erogazione di prestazioni sanitarie professionali di riabilitazione, oggetto del presente accordo;
- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la struttura privata possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA "G. MANCINELLI", con sede in Via Santa Maria Novella snc, Montelparo (FM);

in persona del legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità

tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agiranno in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure

tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:

- a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
 - Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
 - Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
 - Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
 - Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
 - Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni

cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti dei Responsabili principali del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Fermo,

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

*Asur Marche – Area Vasta n. 4
Dr. Roberto Grinta*

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA "G. MANCINELLI"

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA "CENTRO DI RIABILITAZIONE M. MONTESSORI DI FERMO" DI UN PIANO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA EROGARSI IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. PER GLI ANNI 2019, 2020, 2021.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N. 4 DI FERMO,
rappresentata dal Direttore, Dott. Roberto Grinta.

E

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE M. MONTESSORI rappresentato, quale rappresentante legale, dal Dott. Giovanni Della Casa, Dirigente per il settore Servizi Socio-Sanitari presso il Comune di Fermo, il quale agisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D. Lgs. N. 267/2000 s.m.i., domiciliato per l'ufficio in Fermo Via Mazzini, 4, il quale, consapevole delle responsabilità penali dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

per la stipula dei seguenti piani di prestazioni da valere per gli anni 2019, 2020, 2021.

PREMESSO

- 1) che il "Centro di riabilitazione M. Montessori" è presente sul territorio dell'Area Vasta 4 di Fermo con struttura ubicata a Fermo (FM), in Contrada Campiglione di Fermo 59/B;
- 2) che il Centro di riabilitazione M. Montessori è stato autorizzato con Decreto del Medico Provinciale del 13.6.72, poi modificato con Decreto n. 490 del 17/3/76 e convenzionato con il Ministero della Sanità ai sensi della L. 118/71; dopo l'emanazione della L. 833/78 ed il trasferimento delle competenze alle Regioni ha proseguito la sua attività ai sensi dell'art 26 della medesima Legge e del successivo D.L. 502/92; ha anche recentemente ricevuto l'accreditamento istituzionale con Decreto della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche n. 403/ACR del 25.10.2016; attualmente risulta struttura accreditata per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale e prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime semiresidenziale con una dotazione di n. 15 posti (PRF6) con Decreto della P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche n. 169 del 28.06.2017;
- 3) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative extraospedaliere di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- 4) che le prestazioni riabilitative oggetto del presente Accordo si caratterizzano per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale così come esplicitato nelle Linee Guida del Ministero della Sanità di cui alla seduta della Conferenza Stato-Regione del 07/05/1998, con esclusione quindi del

trattamento di disabilità transitorie, segmentarie e/o minimali, che richiedono un semplice e breve programma terapeutico-riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

- 5) che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1668 del 30.12.2019 si approvava e recepiva lo schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'Aris Marche per gli anni 2019-2020-2021, allegato n. 1 alla medesima Delibera, a cui con il presente accordo si intende dare attuazione;
- 6) che con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1114 del 29.09.2017 è stato approvato e recepito il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" di cui all'Allegato "A" dello stesso provvedimento, finalizzato all'incremento di prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione;

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Aspetti generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti, inoltre, prendono atto di quanto previsto nell'accordo regionale di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1668 del 30.12.2019 afferente le Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche il quale, definendo i tetti di spesa, rappresenta il punto di riferimento e lo strumento con cui costruire e articolare il presente accordo.

Le parti rinviando espressamente, per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo ed anche ai fini dell'interpretazione dello stesso, alle previsioni contenute nell'accordo regionale di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1668 del 30.12.2019, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, anche relativamente alle parti non espressamente richiamate e, per quanto di rilievo, alla DGR n. 1114 del 29.09.2017 relativamente al progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva per la fascia di età 0-6 anni.

ART. 2

Prestazioni oggetto dell'accordo e durata

Il Centro di Riabilitazione, attraverso la propria struttura, erogherà prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta n. 4 di Fermo in regime di mobilità sanitaria attiva, con la dotazione di posti letto tempo per tempo stabilita dalla Regione Marche con i Decreti di accreditamento precedentemente indicati e che si devono intendere qui integralmente richiamati e trascritti.

Le parti danno atto del fatto che nella DGR n. 1168 del 30.12.2019, si prevede al punto n. 13 dell'allegato con la stessa recepito che "*Regione Marche ed Asur ritengono opportuno individuare un tetto insuperabile complessivo di prestazioni in mobilità attiva per le sole prestazioni di media e bassa complessità (Prestazioni di riabilitazione cod. 56 delle strutture presenti nell'accordo) per un importo pari ad € 1.362.900,00, valore concordato già nel corso del 2018 con ASUR*", valore di intendersi globale per le cinque Aree Vaste.

- 7) Alla data di sottoscrizione del presente atto, la situazione relativa alla dotazione di posti letto oggetto di convenzionamento con il S.S.R. del "Centro di riabilitazione M. Montessori", situato in Contrada Campiglione di Fermo 59/B, Comune di Fermo, è la

seguente, come emerge anche dalla “*Tabella A*” – *Quadro sinottico della distribuzione attuale dell’offerta dei posti letto extraospedalieri*” della DGR n. 1668 del 30.12.2019:

- in regime semiresidenziale, con una dotazione di n. 15 posti (PRF6/SRDis1 Centro Diurno per Disabili psico-fisico-sensoriali);
- Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale;

Resta inteso che la Struttura privata deve esser autorizzata ed accreditata dalla Regione Marche e, pertanto, deve possedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto e deve mantenerli per tutta la durata di esso, pena la risoluzione del contratto stesso.

Il Centro di Riabilitazione erogherà le medesime prestazioni, alle medesime condizioni e, nel caso di prestazioni residenziali extraospedaliere, nei limiti della residua disponibilità di posti letto, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane mediante rapporti diretti con le Aziende Sanitarie di residenza dei medesimi, sulla base degli indirizzi contenuti nella DGRM n. 734 del 29/06/2007, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva l’attività di controllo propria del regime di accreditamento.

Il presente accordo ha efficacia triennale per il periodo 2019-2020-2021.

Le Parti concordano sul fatto che la regolamentazione regionale di tutte le prestazioni erogate e/o da erogare e dei relativi tetti economici potrà essere oggetto di annuale revisione, in considerazione anche della possibile modifica, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, della regolamentazione della mobilità sanitaria e dei relativi abbattimenti, nonché degli Adempimenti LEA, oltre ad eventuali specifici accordi in materia definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

ART 3

Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi.

L’Asur Area Vasta n. 4 di Fermo non può addivenire alla stipula di convenzioni con le strutture private Accreditate appartenenti all’ARIS qualora quest’ultime si trovino in una delle fattispecie previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici).

L’attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) è autocertificata dal legale rappresentante della Struttura privata accreditata mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 da allegare al presente atto.

ART 4

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l’accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all’art. 1, sono stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nonché nelle D.G.R.M. n. 1437 del 15.06.99, n. 1166 del 12/10/2004, n. 1593 del 12.12.2005 e n. 1524 del 28.12.2006, alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ad integrazione si stabilisce quanto ai commi che seguono.

Gli utenti rientranti nelle tipologie, secondo i requisiti indicati nel presente articolo, potranno accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema della libera scelta di cui al D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

La prescrizione delle prestazioni, con il metodo dell'affidamento in cura, è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale; ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative distrettuali (UVD, UMEE, UMEA).

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiari di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale".

La stessa certificazione della "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, non potendosi attendere risultati sufficienti attraverso un semplice programma terapeutico-riabilitativo di prestazioni di specialistica ambulatoriale" è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

La prescrizione delle prestazioni, da chiunque formulate, deve dare conto: per quelle a ciclo continuativo della necessità di inserimento continuativo di tipo residenziale, per quelle a ciclo diurno della proposta di regime di trattamento.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di Riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dall'Area Vasta n. 4 di Fermo, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

Il Centro di Riabilitazione, nella accettazione dei pazienti, dovrà tenere conto delle linee guida e dei protocolli nazionali e regionale, nonché di quelli concordati o da concordarsi con l'Area Vasta n. 4 di Fermo, concernenti i criteri di inclusione/esclusione delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficienza/efficacia.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- esecuzione del progetto e del piano;
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento;
- classificazione e tariffazione delle prestazioni.;

Per le attività di cui sopra il Centro di Riabilitazione osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo impartirà per una loro corretta applicazione.

Secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1524 del 28.12.2006, dopo la presa in carico del paziente il Centro di Riabilitazione trasmetterà all'Area Vasta di residenza dell'assistito (per quanto riguarda l'Area Vasta n. 4 di Fermo al Direttore del Distretto), il piano di trattamento entro 15 gg., ad esclusione dell'età evolutiva la cui complessità richiede un periodo di elaborazione del piano non inferiore a 30 giorni. Il medesimo piano dovrà essere trasmesso per conoscenza al Medico di Medicina generale o Pediatra di Libera Scelta del paziente ed all'Area Vasta di appartenenza (nel caso di pazienti provenienti da altre Aree Vaste).

La trasmissione del piano di trattamento all'Area Vasta n. 4 di Fermo potrà effettuarsi esclusivamente a mezzo posta (senza necessità di anticipazione via fax o avviso di inserimento).

Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inserimento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione del trattamento corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale.

Prosecuzioni di trattamento, a fine di completamento terapeutico, possono essere disposte dal medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

ART 5

Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 anni

Le parti prendono atto delle previsioni di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale delle Marche n. 1668 del 30.12.2019 e n. 1114 del 29.09.2017, che qui devono intendersi appositamente richiamate e trascritte relativamente al Progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia 0-6 anni, finalizzato all'incremento delle prestazioni dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione.

Le parti ritengono necessario sviluppare il richiamato progetto, prendendo atto del fatto che la DGR n. 1668 del 30.12.2019 ha ampliato la fascia di età da 0-6 anni a 0-18 anni per garantire una copertura assistenziale nelle varie fasi di sviluppo del minore sulla base delle liste di attesa dei singoli CAR convenzionati.

A tal proposito, le parti fanno espresso rinvio al punto 6 della DGR n. 1668 del 30.12.2019 per le modalità attuative e gestionali di tale progetto, anche in relazione alle nuove prese in carico per ridurre le liste di attesa, secondo le quantificazioni di cui alla tabella n. 3 allegata al provvedimento regionale.

Alla sottostante tabella si riportano le risorse destinate all'Età Evolutiva per il periodo di riferimento del presente atto:

	2019	2020	2021
Centro di Riabilitazione M. Montessori	€ 67.828,00	€ 94.084,00	€ 103.930,00

ART. 6

Tariffe e conservazione del posto

Le principali tariffe relative alle prestazioni erogabili dalla struttura privata sono previste dalla D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019, Tabella B dell'allegato con la stessa recepito, a cui le parti espressamente rinviando, e dalle altre disposizioni normative regionali o nazionali vigenti.

Le prestazioni erogate verranno retribuite, nei limiti dei tetti di spesa fissati in attuazione della D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019, con le richiamate tariffe vigenti.

Al Centro di Riabilitazione, per accordo fra le parti, non viene applicato il rimborso forfettario per l'onnicomprendività della tariffa.

Consegue che tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati vengono erogate direttamente dall'Area Vasta n. 4 di Fermo secondo i normali percorsi di accesso alle prestazioni, ivi compresa l'assistenza di Medicina Generale, per la quale trovano

applicazione gli accordi collettivi con i Medici della categoria, ivi comprese le modalità assistenziali previste dal vigente l'A.I.R. per il sistema della residenzialità.

Le parti espressamente concordano sul fatto che, in caso di assenza temporanea dei pazienti della struttura privata in regime di degenza extraospedaliera, venga applicato l'art. 17 del "Modello di convenzione" di cui all' "Allegato 1" approvato con la DGR n. 1729 del 29.11.2010.

È in facoltà della struttura privata mantenere il posto, senza alcun obbligo di pagamento a carico dell'Area Vasta n. 4 di Fermo della retta giornaliera di presenza, per periodi superiori a quelli previsti.

Vi è obbligo per la struttura di dare comunicazione immediata dell'assenza (per malattia o volontaria) al Direttore della Macroarea Distretto (a mezzo fax, PEC o posta elettronica).

Viene riconosciuta una remunerazione tariffaria delle giornate associate alla prova di domiciliatazione per il reinserimento del paziente nella vita quotidiana, pari al 70% della corrispondente tariffa pro die del cod. 56 e 75.

La prova di domiciliatazione viene documentata nella SDO in corso di ricovero e viene distinta dall'assenza temporanea per la quale, invece, non viene riconosciuto alcun riconoscimento economico.

Per i pazienti che verranno ricoverati presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenziali (PRF.6/SRDis1) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto e conseguentemente finanziato, in assenza di setting assistenziale idoneo, l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo, quale inviante, riconoscerà un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale.

Il maggior importo non rientra nelle risorse assegnate con la DGR n. 1668 del 30.12.2019.

Per perseguire l'obiettivo di diminuire le liste d'attesa in età evolutiva presenti nei CAR accreditati, a parità di risorse, le parti concordano di procedere alla dimissione dei pazienti che hanno raggiunto obiettivi definiti nei rispettivi piani terapeutici riabilitativi individuali.

Al raggiungimento degli obiettivi presenti nei PTRI gli stessi saranno seguiti dall'UMEE che procederà ad effettuare il monitoraggio fino alla conclusione del percorso scolastico. Qualora l'Area Vasta non fosse in grado di attivare l'UMEE per il monitoraggio degli esiti degli interventi riabilitativi eseguiti in ambito scolastico, si provvederà alla copertura dei costi di tale intervento con risorse finalizzate che non rientrano nelle risorse assegnate nell'accordo approvato con la DGR n. 1668 del 30.12.2019.

Le parti prendono anche atto del fatto che con la DGR n. 1264 del 05.08.2020 sono state ridefinite temporaneamente, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le tariffe per le prestazioni riabilitative in regime domiciliare, semiresidenziale ed ambulatoriale di cui alla Tabella B della DGR n. 1668/2019, previa verifica dell'applicazione della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali.

In particolare, è stato approvato, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 dal 31.12.2020, tra la Regione Marche e l' "Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari " (A.R.I.S.) – Delegazione regionale Marche, ed è stato dato mandato all'ASUR Marche di aggiornare i singoli contratti territoriali di fornitura al contenuto dell'accordo-quadro temporaneo, dandone attuazione tenendo conto di quanto già previsto nella DGR n. 600/2020 con particolare riferimento alle prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale.

È stato ritenuto opportuno:

- rideterminare le tariffe di cui alla tabella B della DGR n. 1668/2019 con un incremento pari al 20% comunque entro i limiti delle risorse già assegnate all'ASUR per l'anno 2020:
 - limitatamente alle prestazioni riabilitative erogate in regime domiciliare, semiresidenziale e ambulatoriale, previa verifica da parte dell'ASUR

- dell'applicazione della DGR 600/2020 per le prestazioni semiresidenziali;
• limitatamente al periodo dal 01.06.2020 al 31.12.2020;
- determinare la tariffa per la tele-riabilitazione parificandola con quella relativa al regime ambulatoriale, per il periodo dal 01.03.2020 al 31.12.2020.

ART. 7

Pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni

In coerenza con l'ultimo atto nazionale di cui all' Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo provvederà al riconoscimento ed al pagamento dell'assistenza ai pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni alle medesime modalità temporali degli altri pazienti assistiti.

Le parti concordano sul fatto che qualora la norma nazionale subisse modifiche, le stesse saranno automaticamente recepite ed applicate nel rapporto tra di esse.

Come già previsto nella D.G.R. n. 1438/16, i posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni verranno riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.

ART. 8

Standard di qualità

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato Regioni del 07.05.98, nel D.P.R. 14.01.97, nella D.G.R.M. n. 1437 del 25.06.99, nonché da quanto stabilito dai Manuali di autorizzazione e di accreditamento adottati dalla Regione Marche; norme alle quali viene fatto espresso richiamo.

Ad integrazione si stabilisce quanto agli articoli che seguono.

ART. 9

Standard di personale

Gli standard di personale fissati nella D.G.R.M. 1437/99 sono da intendersi come requisito minimo.

Il Centro di Riabilitazione, con la sottoscrizione del presente accordo **autocertifica sotto la propria responsabilità** e con le conseguenze previste dalle norme sopra richiamate, il possesso dei requisiti minimi di personale ed organizzativi previsti dalla DGRM 2200/2000.

Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standard di personale il Centro di Riabilitazione trasmetterà, alla stipula del presente Accordo ed a fine anno 2019, 2020 e 2021, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e durata del contratto e corredato altresì della aggregazione per posti-letto, a dimostrazione degli standard fissati. Lo stesso prospetto attesterà che il medesimo personale non è impiegato in altre attività, in regime di accreditamento o meno, svolte dalla struttura, o ne terrà scorporata l'aliquota corrispondente alla porzione di orario impiegato in altre funzioni.

Nel caso in cui il tasso di utilizzo dei posti letto, per singola tipologia, risulti inferiori al 95%, nella verifica degli standard di personale si prenderà in considerazione un numero di posti-letto calcolato sulle giornate di degenza effettivamente realizzate ad un tasso di utilizzo del 95%.

Mensilmente, il Centro di Riabilitazione trasmetterà, al solo fine della verifica globale del corretto rapporto personale/posti-letto e personale/prestazioni copia della contabilità delle prestazioni erogate nel medesimo periodo a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia.

Qualora si evidenziassero standard di personale ed organizzativi significativamente al di sotto dei minimi fissati, l'Area Vasta n. 4 di Fermo si riserva la facoltà, previo contraddittorio con il Centro di Riabilitazione, di segnalare la situazione alla Regione Marche (Ente competente per l'autorizzazione e l'accreditamento), nonché di sospendere l'operatività del presente accordo.

ART. 10

Altri standard di qualità

Il Centro deve fornire il massimo grado di collaborazione (e mettere quindi a disposizione il proprio personale operativo con tempi e modi concordati) per l'attuazione da parte della Area Vasta n. 4 di Fermo di progetti finalizzati alla definizione di percorsi assistenziali (in collaborazione con la UOS UMEE e i servizi distrettuali) o all'individuazione di criteri e standard assistenziali (definizione di indicatori per il monitoraggio della appropriatezza e della efficienza dell'assistenza riabilitativa residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale).

Il Centro di Riabilitazione, in conformità al disposto dell'art. 4 D.M. 15.04.94, individua nell'ambito della propria organizzazione interna uno o più soggetti cui affidare l'attivazione di processi di miglioramento della qualità. Tali nominativi sono comunicati all'Area Vasta n. 4 di Fermo al momento della individuazione. Il responsabile per il miglioramento della qualità porrà in atto azioni esplicite e formalmente documentate. L'Area Vasta n. 4 di Fermo potrà in ogni momento effettuare controlli sull'operato del responsabile per il miglioramento della qualità, anche avvalendosi degli analoghi soggetti previsti al suo interno sempre in applicazione dell'art. 4 del D.M. 15.04.94.

Il Centro di Riabilitazione rileverà i flussi informativi relativi agli indici di qualità nei tempi e nei modi di cui al D.M.S. 15.10.96, avendo cura di trasmetterne tempestivamente le risultanze all'Area Vasta n. 4 di Fermo per i fini di controllo e di ulteriore competenza.

Il Centro di Riabilitazione utilizza sistematicamente (almeno all'ingresso ed all'uscita, nonché in ogni occasione di proroga) scale di valutazione dell'autosufficienza dei pazienti ricoverati. Fino alla definizione di tali scale con accordo a livello regionale il Centro di Riabilitazione ne proporrà di proprie che la Area Vasta n. 4 di Fermo si riserva di approvare anche con modifiche.

Relativamente alla quota ambulatoriale, il "Centro di riabilitazione M. Montessori" si impegna a fornire alla Regione, con cadenza mensile, le agende dedicate delle prestazioni ambulatoriali per consentire di conoscere con esattezza le liste di attesa e prendere decisioni in merito alla rimodulazione dell'offerta per l'atto di Fabbisogno.

ART. 11

Documentazione e controlli

Il Centro di Riabilitazione istituirà e terrà costantemente aggiornate delle cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento;
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa (nel piano di trattamento verrà, in particolare indicato se trattasi di primo intervento o di prosecuzione, con specifica, per quest'ultimo caso, dei trattamenti già effettuati per la medesima menomazione o disabilità negli ultimi 12 mesi);

- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione, ovvero, per le prestazioni ambulatoriali, il diario di trattamento (redatto su apposito stampato concordato con l'Area Vasta) dal quale risulterà opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato sarà sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata;
- la relazione motivata di proroga;
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ed ai trattamenti eseguiti;
- ogni altra documentazione relativa al movimento del paziente (permessi di uscita ecc.).

L'Area Vasta n. 4 di Fermo potrà effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. L'esito del controllo delle prestazioni può portare a: accertamento della prestazione appropriata e valorizzazione a tariffa piena, o in alternativa proposta per riduzione percentuale del valore della tariffa piena.

I controlli sull'appropriatezza delle attività verranno eseguiti in ottemperanza alla DGR 1212/04 e relativi decreti applicativi.

I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Area Vasta n. 4 di Fermo con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Il Centro di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Area Vasta n. 4 di Fermo entro 3 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

Un primo tentativo di definizione del contenzioso, che eventualmente dovesse sorgere a seguito dei controlli ed accertamenti di cui sopra, è affidato ad apposita Commissione Paritetica composta da quattro membri (due in rappresentanza della Area Vasta n. 4 di Fermo e due in rappresentanza del Centro di Riabilitazione) che decidono a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 12

Budget

L'Area Vasta n. 4 di Fermo, in base alla DGR n. 1668 del 30.12.2019 riconosce al Centro di Riabilitazione come tetto massimo di spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale le somme insuperabili di seguito indicate nella tabella "*Risorse complessive al netto dell'Età evolutiva e degli Accordi di cui alle D.G.R. n. 1438/2016 e n. 1114/2017, nonché degli accordi extra budget delle Aree Vaste*" sottostante per gli anni 2019, 2020, 2021, a fronte di prestazioni riabilitative erogate dallo stesso Centro.

Risorse complessive al netto dell'Età evolutiva e degli Accordi di cui alle D.G.R. n. 1438/2016 e n. 1114/2017, nonché degli accordi extra budget delle Aree Vaste.			
	Risorse 2019	Risorse 2020	Risorse 2021
Area Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 992.683,00	€ 992.683,00	€ 992.683,00

Le parti potranno, inoltre, definire specifici ulteriori accordi per la fornitura di prestazioni di riabilitazione, qualora lo ritenessero strategicamente opportuno, purché tali prestazioni siano

coerenti con la programmazione sanitaria regionale in materia, compatibili con l'atto di fabbisogno vigente e finanziabili con le risorse assegnate.

Le prestazioni eccedenti quelle riferibili ad un tasso di utilizzo dei posti letto medio superiore al 100%, tenuto anche conto delle prestazioni erogate a residenti in altre regioni d'Italia, non verranno in ogni caso retribuite.

Nell'ambito degli accordi tra l'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo e le singole strutture, avendo valutato la necessità di garantire a pazienti in situazione di particolare gravità specifiche necessità assistenziali in maniera continuativa, verranno mantenute delle specifiche risorse per le attività assistenziali LEA, storicizzate in quelle assegnate ed aggiunte alla tabella *“Risorse complessive al netto dell'Età evolutiva e degli Accordi di cui alle D.G.R. n. 1438/2016 e n. 1114/2017, nonché degli accordi extra budget delle Aree Vaste”*.

I tetti di spesa sopra assegnati sono riferiti a ciascuna annualità, quindi il Centro di Riabilitazione si impegna a distribuire le prestazioni uniformemente nel corso dell'anno e per tipologia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza nel pieno rispetto dei tetti di spesa, delle liste di attesa, delle priorità e delle urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto delle prestazioni già erogate.

In considerazione del fatto che gli accordi regionali con gli erogatori sono stati formalizzati dalla Regione Marche solo nella seconda metà del 2019, le parti concordano sulla facoltà in favore dell'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo di distribuire, per gli anni 2019 e 2020, la sommatoria dei budgets relativi su 24 mesi.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun setting assistenziale e nei limiti del 15%, ad eccezione della quota assegnata per attività ambulatoriale di cui al progetto Riabilitativo per l'Età Evolutiva, potranno essere effettuate redistribuzioni di risorse tra le attività anche di differente livello assistenziale, previa intesa con ASUR/Area Vasta n. 4 di Fermo.

I tetti di spesa sopra assegnati sono definiti sulla base della D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019: si concorda tra le parti l'adeguamento automatico degli stessi a nuove disposizioni regionali che vengano specificamente finanziate, oltre che alle previsioni che dovessero intervenire in base a normativa o previsioni di indirizzo nazionale e regionale.

ART. 13

Contabilizzazione

Il Centro di Riabilitazione presenterà all'Area Vasta n. 4 di Fermo contabilità trimestrali/mensili distinte per tipo (extraospedaliero residenziale / extraospedaliero non residenziale) e per Area Vasta di appartenenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale o altro documento contabile, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel trimestre/mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- b) dalla distinta indicante per ogni paziente sottoposto a trattamento i seguenti dati:
 - = cognome e nome
 - = data di nascita
 - = codice fiscale
 - = Comune di residenza
 - = tipologia di accesso e soggetto prescrittore
 - = distinzione tra primo accesso e prosecuzione di trattamento
 - = tipologia e numero prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
 - = valore economico delle prestazioni / giornate di degenza erogate nel trimestre/mese
 - = numero totale delle prestazioni erogate dalla data del primo accesso

Tale distinta recherà in calce la firma per validazione del Legale Rappresentante del Centro di Riabilitazione e l'attestazione che i medesimi dati sono stati trasmessi a mezzo posta elettronica.

- c) analoga distinta, a mezzo posta elettronica, secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria; dovrà essere effettuata una trasmissione mensile o trimestrale per tutte le prestazioni erogate appartenenti alla stessa tipologia, in concomitanza con l'emissione delle fatture. Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare nell'oggetto: il nome della struttura seguito da "dati attività" e dovrà contenere un testo secondo il seguente schema:

- 1) Denominazione struttura
- 2) Tipologia prestazioni
- 3) Mese/Trimestre ed anno cui si riferiscono i dati
- 4) Estremi fatture di riferimento

Il file dati sarà inserito in allegato.

Nel caso si tratti di file di rettifica, il punto 3) dovrà riportare: "rettifica dati mese _____ anno _____"

La liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da emettersi entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, a partire dal 91° giorno di ritardo, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti unicamente gli interessi pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.

Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione ecc.), anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale a seguito dell'invio del file C mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal file C, qualora contestati formalmente da parte dell'Area Vasta n. 4 di Fermo danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità trimestrali/mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale (e alla verifica del reale finanziamento di cui al precedente art. 13).

In base alla previsione dell'accordo di cui all'Allegato 1 della DGR n. 1438 del 23.11.2016, si concorda che, in attuazione del Verbale della Commissione salute del 7 maggio e conseguente Conferenza delle Regioni, l'assistenza dei pazienti stabilmente ricoverati presso strutture regionali, residenti nella Regione Marche da prima del 1992, ma originariamente provenienti da altre regioni, non dovrà essere più fatturata all'Area Vasta n. 4 di Fermo, ma alle ASL di originaria residenza.

La struttura privata si impegna a procedere con la fatturazione direttamente alle ASL di originaria residenza del paziente, previa assunzione formale dell'onere da parte di queste ed emettendo di conseguenza note di credito per quanto già fatturato, per i medesimo periodi di assistenza.

Nelle more della presa in carico dei suddetti pazienti da parte delle Regioni di originaria provenienza, la Regione Marche si impegna ad anticiparne il pagamento per garantire la operatività delle stesse.

ART. 14

Obbligo di leale cooperazione- flussi informativi

La struttura privata accreditata si obbliga ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 dell'accordo approvato con la DGR n. 1668 del 30.12.2019 e, ancor più in generale, secondo principi stabiliti a livello comunitario e nazionale in materia di Riabilitazione.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanza.

Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui al Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis, inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate", nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Tenuto conto che l'osservanza ai suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte di ASUR, del corretto invio all'ARS dei dati del File R, del file C, del file FAR.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti.

L'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuta dalle Parti come grave e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla Struttura Privata Accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula dei successivi ed eventuali accordi contrattuali.

La struttura privata accreditata si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture private accreditate si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Area Vasta n. 4 di Fermo.

Art. 15

Tutela della privacy

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/ collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare

del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 16 **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 4 di Fermo per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 4 di Fermo ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

In caso di contenzioso giudiziario il foro esclusivamente competente è quello di Fermo.

La struttura privata accreditata, con la sottoscrizione del presente accordo, qualora non avesse ancora provveduto, si impegna:

- a rinunciare senza indugio agli atti degli eventuali giudizi pendenti nei confronti dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, dell'Asur Marche, delle altre Aree Vaste dell'Asur Marche e della Regione Marche, relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere regionali relative agli Accordi, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto;
- a non avviare nuovi contenziosi relativi alle materie disciplinate dal presente accordo e da quello recepito con D.G.R.M. n. 1668 del 30.12.2019, pena l'immediata interruzione dell'efficacia dello stesso, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso;
- a sottoscrivere in calce alla contabilità di rispettivo riferimento la clausola di accettazione ad esauritivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza.

ART. 17 **Disposizioni transitorie e finali**

La sottoscrizione del presente accordo da parte del Centro di Riabilitazione è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n. 4 di Fermo diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nel presente accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Il presente accordo sarà automaticamente adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali o nazionali, introducano innovazioni, in particolare se in relazione a modifiche

delle tariffe vigenti, ristrutturazioni e modifiche dei posti letto e degli ambiti operativi del Centro di Riabilitazione, ovvero diversi criteri per l'ammissione al Centro.

Il Centro di Riabilitazione si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.

Il Centro di Riabilitazione è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.

Le linee guida ed i protocolli operativi già stabiliti, o gli ulteriori che si stabiliranno in forma congiunta fra Area Vasta n. 4 di Fermo e Centro di Riabilitazione, pur non rappresentando vincolo normativo e contrattuale, costituiscono criterio generale per la effettuazione dei controlli.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso a cura dell'Area Vasta n. 4 di Fermo secondo le procedure previste dalla Legge.

Fermo, li

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE M. MONTESSORI

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 4 DI FERMO

Dott. Roberto Grinta

- - -

**Atto di designazione del Responsabile del
trattamento dei Dati Personali**
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

L'AZIENDA:

ASUR MARCHE

con Sede:

Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona (AN)

Tel. / FAX:

071.2911510-11-21 / 071.2911500

e-mail / PEC:

asur@emarche.it

- TITOLARE DEL TRATTAMENTO - e

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE M. MONTESSORI, con sede ubicata a Fermo (FM), in Contrada Campiglione di Fermo 59/B;

- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO -

L'ASUR MARCHE Area Vasta n. 4 di Fermo, in persona del Direttore Generale Pro tempore Dr.ssa Nadia Storti che delega alla sottoscrizione il Direttore Area Vasta 4 di Fermo Dott. Roberto Grinta,

considerato che:

- l'accordo contrattuale tra Asur Area Vasta n. 4 ed "Il Centro di riabilitazione M. Montessori", in epigrafe richiamato, di seguito denominato anche "ditta", per l'erogazione di prestazioni sanitarie professionali di riabilitazione, oggetto del presente accordo;
- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la struttura privata possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

"Il Centro di riabilitazione M. Montessori", con sede ubicata a Fermo (FM), in Contrada Campiglione di Fermo 59/B;

in persona del legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità

tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agiranno in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure

tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:

- a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
 - Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
 - Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
 - Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
 - Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
 - Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti dei Responsabili principali del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti

in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Fermo,

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Asur Marche – Area Vasta n. 4

Dott. Roberto Grinta

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE M. MONTESSORI

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Approvazione convenzione con la Soc. Labirinto Cooperativa Sociale - onlus di Pesaro per servizio semi residenziale ad utenti affetti da Alzheimer presso il Centro Diurno Margherita codice ORPS 601961. Biennio 2021-2022.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare, per il periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2022, la convenzione con la Soc. Labirinto Cooperativa Sociale - onlus di Pesaro per servizio semi residenziale ad utenti affetti da Alzheimer presso il Centro Diurno Margherita codice ORPS 601961, alle condizioni e con le modalità specificate nell'allegato schema di convenzione il cui testo forma parte integrante e sostanziale della presente determina;

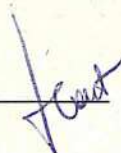
2. di precisare che la spesa annuale complessiva è pari a €. 137.079,56, fatte salve le eventuali disposizioni regionali ed aziendali che ne impongano la ridefinizione e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore e registrata sul conto n. 0505090107 *acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone anziane e disabili*

3. di delegare il Direttore dell' Area Vasta 1 alla sottoscrizione dell'accordo in oggetto, successivamente all'approvazione della presente determina da parte del Direttore Generale dell'ASUR;

4. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Claudio Montalbini e quale Responsabile dell'esecuzione del contratto, il Direttore del Distretto di Fano Dott. Giuseppe Bonafede;

5. di precisare che questa Azienda si riserva di modificare, integrare, revocare anche parzialmente i contenuti del presente atto, qualora intervenissero modifiche normative di riferimento;

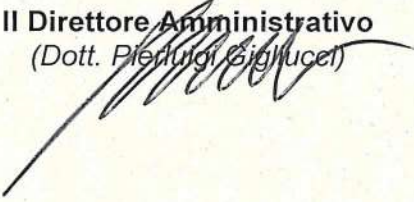
6. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza a:



- Collegio Sindacale,
- Area Vasta n.1

7. di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pierluigi Gigliucci)



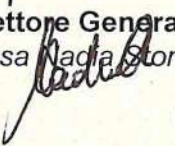
Il Direttore Sanitario
(Dr. Remo Appignanesi)



**Il Direttore Area
Integrazione Socio-Sanitaria**
(Dr. Giovanni Feliziani)



Il Direttore Generale
(Dr. ssa Nadia Storti)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**Distretto di Fano - UOC Servizi Amministrativi Territoriali****Normativa di Riferimento**

- D. Lgs. 502/92 e s.m.i., art.8 - quinquies;
- L.R. n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- L.R. n. 20 del 16/03/2000, recante ad oggetto. "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".
- L.R. n. 17/2011 "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17.
- DGRM n.1011/2013, recante ad oggetto: "Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali delle residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale".
- DGRM n. 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013";
- DGRM n. 1440/2014 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2015";
- DGRM n.107/2015 "Recepimento Accordo stato-regioni del 30 ottobre 2014 "Piano Nazionale Demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (rep. Atti n. 135/CU) - Linee di indirizzo regionali";
- DGRM n. 289/2015 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitarie extraospedaliere, socio-sanitarie e sociali";
- Determina DG/Asur n. 88 del 15/02/2017 "Approvazione convenzione con la Soc. Labirinto Cooperativa Sociale - onlus di Pesaro per servizio semi residenziale ad utenti affetti da Alzheimer presso il Centro Diurno Margherita codice ORPS 601961. Anni 2017-2018";
- Determina DG Asur n.743 del 15/12/2020 avente ad oggetto "DGRM 1674/19, DGRM 317/20 e DGRM 1053/20".
- Nota del 18/12/2020 inviata da Soc. Labirinto Cooperativa Sociale - onlus di Pesaro.

Motivazione:

Nella seduta del 30/10/2014, la Conferenza Unificata Stato Regioni ha definito ed implementato il **Piano Nazionale Demenze -PND-**, inteso come strategia globale per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore, partendo dal presupposto che, come in tutte le patologie cronico-degenerative nelle quali l'approccio farmacologico non è risolutivo nel modificarne la storia naturale, occorre prevedere un insieme articolato ed organico di percorsi assistenziali, secondo una filosofia di gestione integrata della malattia.

La demenza, come descritta nei predetti documenti, è una malattia cronico degenerativa, la cui storia naturale è caratterizzata dalla progressione più o meno rapida dei deficit cognitivi, dei disturbi del comportamento e del danno funzionale con perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza con vario grado di disabilità e conseguente dipendenza dagli altri, fino alla immobilizzazione a letto.

Pertanto, è necessario pervenire il più rapidamente possibile ad una diagnosi precisa che permetta interventi farmacologici e/o psicosociali volti a contenere la progressione della malattia in relazione allo stadio, al grado di disabilità ed alla comorbidità; è altrettanto necessario ed irrinunciabile gestire tutti i problemi che si presentano nel percorso dei vari stadi.



La demenza e' in crescente aumento nella popolazione generale ed e' stata definita secondo il Rapporto OMS e ADI una priorit  mondiale di salute pubblica: "nel 2010 35,6 milioni di persone risultavano affette da demenza con stima di aumento del doppio nel 2030, il triplo nel 2050, con ogni anno 7,7 milioni di nuovi casi (1 ogni 4 secondi) e una sopravvivenza media dopo la diagnosi di 4-8-anni.

La stima dei costi e' di 604 mld di dollari/anno con incremento progressivo e continua sfida per i sistemi sanitari.

E' necessario assicurare la migliore qualita' di vita possibile per il paziente ed un supporto adeguato per i familiari da parte dei sistemi sanitari, sociali, finanziari e giuridici.

Inoltre, sotto il profilo socio-assistenziale, la demenza   una malattia che produce punte di sofferenza e disagio che travalicano quelle proprie del soggetto che ne   affetto, producendo una gamma amplissima e differenziata di bisogni emergenti e di necessit  assistenziali a seconda della fase.

Pertanto si deve agire subito per: 1) promuovere a livello mondiale una societ  in grado di comprendere ed includere le demenze; 2) considerare le demenze una priorit  sanitaria e sociale nazionale in tutti i Paesi; 3) migliorare l'atteggiamento e la conoscenza del pubblico e dei professionisti rispetto alle demenze; 4) investire nei sistemi sanitari e sociali per migliorare l'assistenza ed i servizi per i pazienti ed i loro familiari; 5) aumentare la priorit  data alle demenze nell'agenda della ricerca di salute pubblica.» (Ginevra 11 aprile 2012).

La Regione Marche   una tra le regioni pi  longeve d'Italia con una prevalenza di 2,9% della popolazione oltre 65 anni sul totale della popolazione residente.

Stime effettuate nella Regione, riportano che il numero di soggetti ultra 65enni affetti da demenza   pari a circa 30.000 unit , di questi, il 60%   affetto da demenza di Alzheimer.

Con **DGR n. 107 del 23/02/2015**, la Giunta Regionale ha recepito il PND ed altres  ha approvato le Linee di Indirizzo regionali per l'implementazione del predetto PND a supporto delle persone affette da demenza.

Gli obiettivi del PND sono:

Obiettivo 1: Interventi e misure di Politica sanitaria e sociosanitaria:

- Aumentare le conoscenze della popolazione generale, delle persone con demenze e dei loro familiari, nonche' dei professionisti del settore, ciascuno per i propri livelli di competenza e coinvolgimento, circa la prevenzione, la diagnosi tempestiva, il trattamento e l'assistenza delle persone con demenza con attenzione anche alle forme ad esordio precoce;
- Conseguire, attraverso il sostegno alla ricerca, progressi di cura e di miglioramento della qualita' della vita delle persone con demenza e dei loro carer;
- Organizzare e realizzare le attivita' di rilevazione epidemiologica finalizzate alla programmazione e al miglioramento dell'assistenza, per una gestione efficace ed efficiente della malattia.

Obiettivo 2: Creazione di una rete integrata per le demenze e realizzazione della gestione integrata:

- Promuovere la prevenzione, la diagnosi tempestiva, la presa in carico, anche al fine di ridurre le discriminazioni, favorendo adeguate politiche di intersectorialita';
- Rendere omogenea l'assistenza, prestando particolare attenzione alle disuguaglianze sociali e alle condizioni di fragilit  e/o vulnerabilit  socio-sanitaria.

Obiettivo 3: Implementazione di strategie ed interventi per l'appropriatezza delle cure:

- Migliorare la capacita' del SSN nell'erogare e monitorare i Servizi, attraverso l'individuazione e l'attuazione di strategie che perseguano la razionalizzazione dell'offerta e che utilizzino metodologie di lavoro basate soprattutto sull'appropriatezza delle prestazioni erogate;



- Migliorare la qualità dell'assistenza delle persone con demenza al proprio domicilio, presso le strutture residenziali e semiresidenziali e in tutte le fasi di malattia;
- Promuovere l'appropriatezza nell'uso dei farmaci, delle tecnologie e degli interventi psico-sociali.

Obiettivo 4: Aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per un miglioramento della qualità della vita:

- Supportare le persone con demenza e i loro familiari fornendo loro corrette informazioni sulla malattia e sui servizi disponibili per facilitare un accesso ad essi quanto più tempestivo possibile;
- Migliorare la qualità di vita e della cura e promuovere la piena integrazione sociale per le persone con demenze anche attraverso strategie di coinvolgimento personale e familiare;
- Favorire tutte le forme di partecipazione, in particolare attraverso il coinvolgimento delle famiglie e delle Associazioni, sviluppando non solo l'empowerment delle persone ma anche quello della comunità. In questo contesto le amministrazioni regionali si attivano per il coinvolgimento anche delle Associazioni locali

Nello specifico della rete assistenziale, il Centro Diurno, quale struttura di riferimento della rete, rappresenta un'alternativa assistenziale sul territorio, estremamente importante per i pazienti.

Esso non si qualifica solo come intervento assistenziale, ma nasce dalla volontà di inserirsi nel ciclo dell'intervento socio-sanitario all'adulto parzialmente non autosufficiente, tra la tappa iniziale del suo percorso, che è quella della diagnosi e della possibile terapia, a quelle intermedie dell'assistenza, e a quella finale della istituzionalizzazione, se necessario.

Contestualizzando gli indirizzi sopra enunciati e dovendo far fronte alla continua domanda assistenziale riferita alla patologia di che trattasi, questa Area Vasta 1 ha a disposizione nel proprio territorio n.2 strutture semi residenziali:

- Centro Diurno Alzheimer a gestione diretta "Il Giardino dei Ricordi" sito a Pesaro con n.14 posti,
- Centro Diurno Alzheimer "Margherita" sito a Fano con n.40 posti.

Quest'ultimo è gestito dalla Soc. Labirinto Cooperativa Sociale Soc. Coop. p.a. – Onlus – ed è autorizzato con provvedimento del Comune di Fano n.486 del 4/4/2014 e accreditato per n.40 posti con Decreto Dirigente n.237/ACR dell'11/11/2014.

Altresì, è censito dall'Osservatorio delle Politiche Sociali della Regione Marche come segue:

- Codice ORPS: 601961
- Denominazione: CENTRO DIURNO ALZHEIMER MARGHERITA
- Contesto amministrativo: Sanitaria
- Tipo servizio: CDD - Centro diurno demenze
- Area di utenza: Anziani;

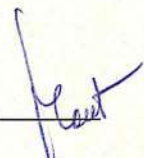
Tale struttura è stata già convenzionata negli anni precedenti ed in proposito si cita in ultimo la determina DG n. 167/2019 relativa agli anni 2019-2020.

Con nota 18/12/2020, la Coop Labirinto ha chiesto il rinnovo del convenzionamento per il biennio 2021-2022 alle medesime condizioni in essere, ottenendo il visto favorevole della Direzione Distrettuale di Fano.

Lo standard assistenziale della struttura prevede per ogni ospite 35 minuti/die di educatore, 15 minuti/die di FKT, 20 minuti/die di psicologo e 35 minuti die di OSS.

Se aggiungiamo l'assistenza per la mensa, il trasporto, l'attività ludico-ricreativa (35 minuti/ospite/die) ogni ospite accolto a tempo pieno (8,30-18,30) o parti me (8,30-13,30 o 13,30-18,30) riceve giornalmente 140 minuti di assistenza.

In definitiva la risposta è ottima rispetto ad una patologia che in particolare nelle fasi iniziali intermedie offre una risposta adeguata in grado di rallentare gli aspetti deterioranti e catastrofici della



malattia stessa.

La struttura entra in un circuito d'offerta che vede per questi malati setting assistenziali diversificati rispetto al quadro involutivo (ambulatoriale, diurno, residenziale). La sede del Centro diurno ospita inoltre anche la sede dell'associazione dei familiari di pazienti con demenza e questo favorisce una ottima sinergia di possibilità e di informazioni per la cura di questi particolarissimi pazienti. In allegato il report del centro sulla attività svolta ed il dettaglio dei pazienti.

Il centro diurno è unico nel Distretto di Fano, accoglie pazienti anche dei distretti vicini e quindi si ritiene estremamente utile nel fornire assistenza a questa tipologia di malati sia per ritardare gli affetti della malattia sia per alleggerire il carico assistenziale alla famiglia. Si inserisce nel percorso assistenziale a disposizione dell'UVI in collaborazione con l'UVA (prossima CDCD).

Ritornando sul tema degli standards assistenziali ed in aggiunta a quanto detto sopra, la struttura prevede un setting coerente, se non superiore, a quelli previsti dalla DGR n.1331/2014 Area Anziani, Cure Semiresidenziali SRD:

Codice livello intensità assistenziale	Profilo	Standard Assistenziali (a)	Note applicative
Codice SRD	Prestazioni sanitarie e riabilitative erogate in Centri diurni a pazienti con prevalenti disturbi cognitivi e/o del comportamento. I trattamenti sono costituiti da prestazioni di carattere infermieristico, rieducative, tutelari, supporto psicologico e di animazione.	Assistenza globale (infermiere, OSS, animazione, terapeuta occupazionale, educatore, psicologo): almeno 90m/die/paz inteso come media La natura dei bisogni assistenziali dei singoli soggetti determina il mix tipologico delle figure professionali e il relativo carico assistenziale	Il nucleo di assistenza semiresidenziale è inserito preferibilmente in strutture che erogano attività residenziale

Pertanto, essendo classificabile SRD ai sensi della medesima DGR n.1331/2014, è prevista una tariffa giornaliera come di seguito specificata:

Denominazione livello assistenziale e codice	Denominazione Struttura	Quota SSR (€)	Quota Compartecipazione Utente/Comune (€)	Quota Totale (€)
Cure Semiresidenziali SRD	Centro Diurno Alzheimer	29,00	29,00	58,00

Pertanto, risultando a budget la somma sopra citata ne consegue che la convenzione tra le parti dovrà prevedere la disponibilità massima di n. 18 posti/giorno a tempo pieno o 36 posti/giorno a tempo parziale (bdg/240gg./€ 29,00/die+iva 5%) secondo il seguente prospetto a scalare:

n. posti TPI (pieno)	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
n. posti TPA (parziale)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36

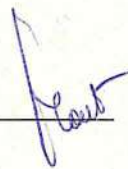
Quindi, rapportando la disponibilità economica otteniamo un massimo di **n.4.502 gg a TPI o n.9.004 gg a TPA.**

Come recentemente disposto dalla Direzione Generale, si ritiene opportuno approvare l'atto a valenza pluriennale.

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto sia amministrativo che tecnico-sanitario, viene elaborato congiuntamente dalla Direzione della UOC Servizi Amministrativi Territoriali e del Distretto di Fano.

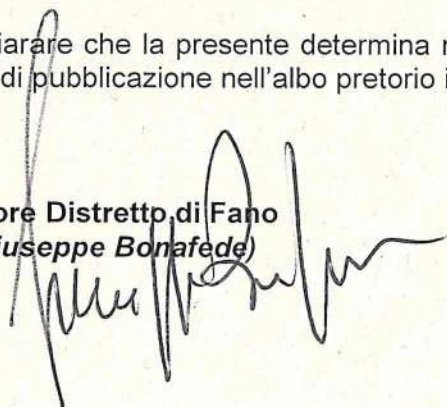
Esito dell'istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

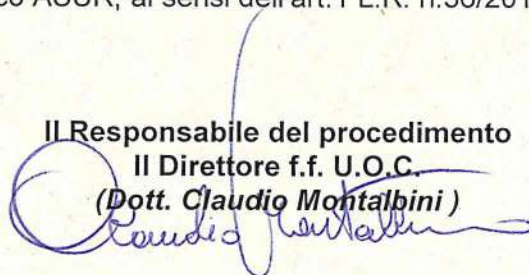


- di approvare, per il periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2022, la convenzione con la Soc. Labirinto Cooperativa Sociale - onlus di Pesaro per servizio semi residenziale ad utenti affetti da Alzheimer presso il Centro Diurno Margherita codice ORPS 601961, alle condizioni e con le modalità specificate nell'allegato schema di convenzione il cui testo forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di precisare che la spesa annuale complessiva è pari a €. 137.079,56, fatte salve le eventuali disposizioni regionali ed aziendali che ne impongano la ridefinizione e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore e registrata sul conto n. 0505090107 *acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone anziane e disabili*
- di delegare il Direttore dell' Area Vasta 1 alla sottoscrizione dell'accordo in oggetto, successivamente all'approvazione della presente determina da parte del Direttore Generale dell'ASUR;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Claudio Montalbini e quale Responsabile dell'esecuzione del contratto, il Direttore del Distretto di Fano Dott. Giuseppe Bonafede;
- di precisare che questa Azienda si riserva di modificare, integrare, revocare anche parzialmente i contenuti del presente atto, qualora intervenissero modifiche normative di riferimento;
- di trasmettere il presente atto per quanto di competenza a:
Collegio Sindacale;
Area Vasta n.1
- di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

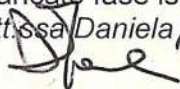
Il Direttore Distretto di Fano
(Dr. Giuseppe Bonafede)



Il Responsabile del procedimento
Il Direttore f.f. U.O.C.
(Dott. Claudio Montalbini)



Incaricato fase istruttoria
Dott.ssa Daniela Marsili



Per il parere infrascritto:

U.O.C. URP Comunicazione Servizi Amministrativi Territoriali

Vista la dichiarazione del Direttore del Distretto di Fano, assegnatario del budget di riferimento, si attesta che la spesa derivante dalla presente determina relativa all'anno 2021, è compatibile con il budget assegnato all'AV1, altresì la spesa relativa all'anno bilancio 2022 sarà annotata al c.e. 0505090107 in sede di assegnazione del budget 2022 da parte dell'ASUR.

Competenza	Conto economico	Importo	Autorizzazione/sub
2021	0505090107 "acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone anziane e disabili"	€.137.079,56	AV1URP11
2022	0505090107 "acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone anziane e disabili"	€.137.079,56	AV1URP11

Il Direttore f.f. UOC Servizi Amministrativi Territoriali

(Dott. Claudio Montalpin)



Area Controllo di Gestione

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che la spesa di €137.079,56 per l'anno 2021 sarà imputata al c.e. 0505090107 del Bilancio 2021 dell'AV1 mentre la stessa somma per l'anno 2022 sarà annotata al c.e. 0505090107 in sede di assegnazione del budget 2022 da parte dell'ASUR.

Il Direttore UOC Controllo di Gestione

(Dott.ssa Anna Olivetti)

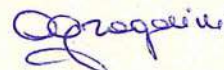


Area Contabilita' Bilancio e Finanza

Preso atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore f.f. UOC Area Contabilità e Finanza

(Dott.ssa Cinzia Gregorini)



- ALLEGATI -

- Schema di convenzione con Soc. Labirinto Cooperativa Sociale
- Atto di designazione /nomina del Responsabile dei Dati Personali (art.28 Regolamento UE 2016/679)

CONVENZIONE TRA L'ASUR - AREA VASTA N. 1 - E LA SOC. LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP. P.A. - ONLUS - DI PESARO, PER IL SERVIZIO SEMI RESIDENZIALE PER UTENTI AFFETTI DA ALZHEIMER PRESSO IL CENTRO DIURNO MARGHERITA Codice ORPS 601961

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Oberdan n.2 - 60122 Ancona - 28 C.F. e P.IVA. 02175860424, nella persona del legale rappresentante p. t. Direttore Generale, Dott.ssa Nadia Storti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, che delega il Dr. Romeo Magnoni, Direttore della sede operativa Area Vasta n. 1 (d'ora innanzi denominata ASUR - Area Vasta n. 1), ad agire in nome e per conto dell'ASUR

E

La Società Labirinto Cooperativa Sociale Soc. Coop. p.a. - Onlus -, con sede legale a Pesaro in via Milazzo 28 C.F. e P.IVA 01204530412 (d'ora innanzi denominata Cooperativa) iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali - settore A - con DD SS n. 235 del 24.05.1994, rappresentata dal Presidente Dott. Davide Mattioli, nato a Fano (PU) il 13/10/1970, in qualità di Presidente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1- FINALITA'

La presente convenzione disciplina il rapporto gestionale tra Il Centro Diurno Alzheimer " Margherita" Codice ORPS 601961, sito in Fano (PU) via San Michele n. 36/B gestito dalla Soc. Labirinto Cooperativa Sociale Soc. Coop. p.a. - Onlus e l'Area Vasta n.1.

Il Centro Diurno "Margherita" è una struttura che eroga prestazioni di riabilitazione funzionale in regime semi-residenziale, a persone anziane affette da demenza - Alzheimer in situazione di compromessa attività fisica, psichica e sensoriale

Le principali finalità che si prefigge il Centro sono:

- migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Alzheimer o da altra demenza in fase intermedia, residenti a Fano e nei Comuni che insistono nel territorio della Area Vasta n.1;
- fornire sollievo alla famiglia, in modo da favorire la permanenza della persona malata al proprio domicilio il più a lungo possibile;
- stimolare e mantenere le capacità cognitive e funzionali residue, in modo da ritardare l'evoluzione e la progressione della malattia;
- favorire l'integrazione della persona con l'ambiente;
- diminuire il ricorso alle strutture residenziali.

ART.2 - TIPOLOGIA DEGLI OSPITI

L'assistenza offerta dal Centro Diurno è rivolta a soggetti affetti da demenza, di tipo Alzheimer o non-Alzheimer, senza rilevanti disturbi comportamentali, in situazione di compromessa attività fisica, psichica e sensoriale. Inoltre devono essere inseriti in un contesto familiare che sia in grado di assisterli nelle ore di chiusura del Centro.

ART.3 - MODALITA' D'ACCESSO AL CENTRO DIURNO

La persona residente in uno dei comuni appartenenti all' Area Vasta n. 1, che richiede l'autorizzazione alla frequenza del Centro Diurno, con il beneficio della quota sanitaria, deve avere i seguenti pre-requisiti:

- 1) una diagnosi di "Demenza" riconosciuta dall'Unità Valutativa Alzheimer U.V.A. ora Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) del Distretto di Fano, comprensiva di un giudizio clinico di idoneità alla frequenza del Centro;
- 2) una valutazione multidimensionale (infermieristica e sociale).

La segnalazione per l'accesso al Centro Diurno può partire:

- dal medico di medicina generale del paziente, dall'Ospedale,
- dalla famiglia,
- dalla rete del volontariato,
- da altri servizi territoriali dell'Area Vasta o dell'Ambito Sociale Territoriale.

La richiesta deve invece essere effettuata dal Medico di Medicina Generale.

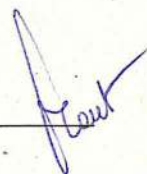
Procedura:

➤ il Medico di Medicina Generale del paziente, effettua la richiesta di "Valutazione per Centro Diurno Alzheimer" su ricettario regionale, che deve essere inviata alla segreteria-UVI del Distretto di Fano che provvede alla registrazione e attua le seguenti azioni:

- segnala il caso all'infermiera del CDCD per verificare che il paziente sia già noto al servizio e nel caso in cui il paziente non sia noto è necessario che venga preso un appuntamento come prima visita nello stesso ambulatorio e chiamato l'utente;
- Il medico del CDCD, sulla base della visita effettuata e/o della documentazione archiviata, compila una sintesi clinica ed esprime un giudizio di idoneità alla frequenza del Centro Diurno su apposito modulo che verrà successivamente trasmesso all'UVI.
- In sede di riunione periodica dell'UVI il caso viene discusso sulla base del giudizio di idoneità e della valutazione multidimensionale. L'UVI, nel momento in cui autorizza la frequenza da indicazioni degli obiettivi dell'inserimento e dei tempi di permanenza.
- L'UVI trasmette la decisione sull'ammissione al MMG, al Responsabile della U.O. Integrazione sociosanitaria, al Responsabile del Centro Diurno e al Dirigente Responsabile della direzione amministrativa con delega alla residenzialità, in un tempo prevedibile medio di circa 15-20 giorni dalla registrazione della richiesta presso la segreteria dell'UVI.
- La quota sanitaria, verrà riconosciuta a partire dalla data di inserimento presso il Centro che deve essere comunque successiva alla data di autorizzazione da parte dell'UVI, e comunicata tempestivamente al Dirigente Responsabile della direzione amministrativa con delega alla residenzialità, da parte del Responsabile della struttura.

ART.4 - DURATA DELLA PERMANENZA

In linea generale l'ospitalità nel Centro è transitoria e non permanente.



La dimissione dal Centro Diurno viene valutata e stabilita dal C.D.C.D. in base ai seguenti criteri:

- scadenza del termine concordato al momento dell'ammissione;
- regressione e/o aggravamento tale da dover ipotizzare il ricorso ad altro servizio più adeguato.

La possibilità di prorogare senza soluzione di continuità la permanenza al Centro è secondaria alla numerosità della domanda rispetto all'offerta di posti. In caso di liste d'attesa si programmeranno le ammissioni sulla base di una valutazione multidimensionale del paziente che tenga in considerazione non soltanto i criteri clinici di malattia, ma anche le condizioni socio-assistenziali della stessa.

ART.5 – CAPACITA' RICETTIVA – BUDGET ANNUO

Con la presente convenzione le parti concordano di riservare la disponibilità massima di n. 18 posti/giorno a tempo pieno o 36 posti/giorno a tempo parziale per il servizio semiresidenziale ai malati di Alzheimer residenti nei comuni dell'Area Vasta n.1, secondo il seguente prospetto a scalare:

n. posti TPI (pieno)	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
n. posti TPA (parziale)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36

Il tetto massimo di spesa per l'anno 2021 è pari ad € 137.079,56 iva compresa, corrispondente ad un massimo di n.4.502 gg a TPI o n.9.004 gg a TPA.

Tale importo è confermato fatte salve eventuali disposizioni regionali ed aziendali che ne impongano la ridefinizione e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore;

Per l'anno 2021 la somma a bdg di riferimento sarà quella degli anni precedenti, fatte salve le eventuali disposizioni regionali ed aziendali che ne impongano la ridefinizione e che dovranno essere comunicate formalmente al fornitore

I bdg annuali sopra stabiliti e le giornate di presenza sono limiti invalicabili e, pertanto, le presenze/prestazioni aggiuntive oltre i limiti economici e quantitativi medesimi non saranno remunerate dall'Area Vasta n.1.

ART.6 - MODALITA' ASSISTENZIALI E SERVIZI

Il Centro Diurno deve adottare un modello organizzativo che presenti le seguenti caratteristiche, anche attraverso l'integrazione con i servizi territoriali dell'Area Vasta n. 1 e dei Comuni:

- adozione della Valutazione Multidimensionale per la rilevazione dei bisogni assistenziali dell'ospite;
- stesura di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) come programma d'intervento, in risposta ai problemi e/o necessità rilevate con la Valutazione Multidimensionale;
- mantenimento di un archivio della documentazione personale, tale da consentire un monitoraggio continuo delle attività del Centro;
- coinvolgimento continuo della famiglia attraverso incontri periodici.

Le prestazioni e i servizi erogati agli utenti del Centro Diurno, devono essere conformi alla normativa regionale in materia, tenendo presente che dette Strutture devono caratterizzarsi anche per un'elevata integrazione socio-sanitaria.

I servizi offerti dal Centro Diurno sono:

- assistenza alla persona;
- attività di riabilitazione cognitiva;
- attività di recupero / mantenimento delle abilità funzionali e di tipo strumentale;
- attività di recupero / mantenimento delle abilità motorie;
- attività ricreativa e occupazionale;
- attività di tipo audiovisivo;
- servizio mensa, su richiesta;
- servizio di trasporto effettuato nell'ambito dell'Area Vasta n. I, in caso di effettiva necessità.

ART.7 - REQUISITI

Il Centro è autorizzato con provvedimento del Comune di Fano n.486 del 4/4/2014 e accreditato per n.40 posti con Decreto Dirigente n.237/ACR dell'11/11/2014.

Altresì, il Centro è censito dall'Osservatorio delle Politiche Sociali della Regione Marche come segue:

Codice ORPS: 601961

Denominazione: CENTRO DIURNO ALZHEIMER MARGHERITA

Contesto amministrativo: Sanitaria

Tipo servizio: CDD - Centro diurno demenze

Area di utenza: Anziani;

ART.8 – STANDARDS ASSISTENZIALI

Per ogni assistito ammesso, il Centro assicura, nel pieno rispetto della dignità dell'assistito e secondo i propri parametri, l'assistenza a mezzo del seguente personale con i relativi standards assistenziali stabiliti dalla DGRM n.1331/2014:

Codice livello intensità assistenziale	Profilo	Standard Assistenziali (a)	Note applicative
Codice SRD	Prestazioni sanitarie e riabilitative erogate in Centri diurni a pazienti con prevalenti disturbi cognitivi e/o del comportamento. I trattamenti	Assistenza globale (infermiere, OSS, animazione, terapeuta occupazionale, educatore, psicologo): almeno 90m/die/paz inteso come	Il nucleo di assistenza semiresidenziale è inserito preferibilmente in strutture che erogano attività residenziale

	sono costituiti da prestazioni di carattere infermieristico, rieducative, tutelari, supporto psicologico e di animazione.	media La natura dei bisogni assistenziali dei singoli soggetti determina il mix tipologico delle figure professionali e il relativo carico assistenziale	
--	---	---	--

Competono all'ASUR- l'Area Vasta 1, attraverso l'UVI le funzioni di verifica e controllo dell'attività svolta all'interno della struttura stessa, il controllo e la verifica della qualità assistenziale.

E' consentito l'accesso a personale volontario di varie associazioni, al fine di favorire l'integrazione con il territorio che svolgerà una funzione di supporto al personale assegnato al Centro Diurno e che dovrà essere adeguatamente formato.

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì per almeno n.7 ore giornaliere e per n.240 giorni/anno.

ART.9 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Gli elementi caratterizzanti l'organizzazione del Centro Diurno sono i seguenti:

- l'organizzazione del lavoro deve essere coordinato da una figura referente responsabile;
- devono essere previsti momenti di lavoro in equipe, programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale;
- tutti gli operatori devono portare ben visibile un tesserino identificativo, rilasciato dal gestore del Centro, riportante il nome e la qualifica rivestite;
- l'utilizzo di volontari, obiettori e giovani in servizio civile deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative atte a garantire un adeguato inserimento nelle attività del Centro.

ART.10 - DOCUMENTAZIONE

Il Centro Diurno deve provvedere alla regolare tenuta della seguente documentazione:

- registro degli ospiti;
- cartella personale degli ospiti (documentazione anagrafica, amministrativa, sanitaria, ecc.);
- liste d'attesa.

Tale documentazione deve essere costantemente aggiornata e resa disponibile su richiesta dei soggetti che effettuano attività di vigilanza e di controllo, nonché delle altre autorità competenti.

ART.11 - CARTA DEI SERVIZI

La Cooperativa è tenuta ad adottare la "Carta dei Servizi" comprendente tutte le informazioni utili all'utente e/o ai familiari recante le seguenti notizie:

- finalità e caratteristiche delle struttura;
- regole delle vita comunitaria;
- orari di frequenza al Centro e orario dei pasti;
- prestazioni e servizi forniti agli ospiti, con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile, e ciò che viene considerato extra;
- modalità di ammissione e dimissione degli ospiti;
- ammontare della retta, con i relativi benefici, e modalità di pagamento;
- durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici (se previsti);
- criteri di organizzazione delle attività ricreative;
- rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
- istituzione e funzionamento di un organismo di rappresentanza degli ospiti e delle famiglie.

Una copia di tale documento viene consegnata ai familiari degli ospiti. Gli stessi familiari rilasciano apposita autorizzazione alla somministrazione di farmaci da parte del personale del Centro.

ART.12 - COORDINAMENTO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

I momenti fondamentali dell'attività assistenziale nei confronti dell'ospite sono:

- valutazione clinica iniziale, comprensiva del giudizio di idoneità alla frequentazione del Centro, di competenza del medico specialista;
- valutazione socio-assistenziale, di competenza del coordinatore del Centro;
- elaborazione di un "Piano Assistenziale Individualizzato" (PAI), soggetto a periodiche verifiche ed integrazioni;
- incontri settimanali degli operatori del Centro, per la condivisione del piano assistenziale;
- incontri periodici di tutti gli operatori, del coordinatore, del responsabile della gestione del Centro, del medico specialista referente dell'ASUR, del responsabile del Distretto referente dell'ASUR, con l'ausilio di un supervisore per la verifica del lavoro svolto, e la discussione di eventuali problematiche emergenti;
- incontri periodici con i familiari degli ospiti.

Le verifiche ed i controlli sull'attività svolta dal Centro, verranno assicurati, periodicamente, dalla dell'Area Vasta n. 1 tramite il proprio Referente per il Centro Diurno Alzheimer e il Responsabile della U.O. Integrazione socio-sanitaria.

ART.13 -INDICATORI

Gli indicatori di processo sono :

- n. accessi
- n. casi idonei all'accesso/n. casi valutati n. dimissioni



- frequenza media mensile utenti
- frequenza media giornaliera utenti
- n. utenti in lista di attesa.

ART.14 - TARIFFE

La struttura, classificata SRD ai sensi della DGR n.1331/2014, prevede una tariffa giornaliera come di seguito specificata:

Denominazione livello assistenziale e codice	Denominazione Struttura	Quota SSR (€)	Quota Compartecipazione Utente/Comune (€)	Quota Totale (€)
Cure Semiresidenziali SRD	Centro Diurno Alzheimer	29,00	29,00	58,00

- La Cooperativa provvederà ad emettere la relativa fattura secondo le normative di legge;
- La fattura dovrà contenere o avere allegato un registro di presenza indicante le persone ospitate, i giorni di presenza/mese, la data di autorizzazione all'ingresso dell' UVI e le condizioni di frequenza (TPI-tempo pieno o TPA-tempo parziale);
- Il Direttore del Distretto di Fano o chi per esso, controllerà e verificherà tale documento, ne attesterà la regolarità e lo trasmetterà al Dirigente Amministrativo che provvederà alla liquidazione;
- I compensi dovuti alla Cooperativa, saranno corrisposti dall' Area Vasta n. 1 nei termini di legge
- Durante l'assenza dell'utente, a qualsiasi titolo, non è previsto alcun compenso alla Cooperativa da parte dell'Area Vasta.

ART.15 - DURATA - RECESSO

La presente convenzione ha durata biennale, dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Al termine della presente convenzione, è prevista la possibilità di formale rinnovo previa verifica delle finalità raggiunte, dei fabbisogni assistenziali dell'Area Vasta e del budget annuo determinato dalle direttive impartite dalla Regione Marche.

È concessa facoltà alle parti di recedere dalla presente convenzione con nota formale notificata alla contro parte con raccomandata a.r. o PEC-posta elettronica certificata, almeno 30 gg. prima della data prevista per il recesso.

ART. 16 PROTEZIONE DEI DATI PERTSONALI

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati " (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "titolare") per finalità strettamente funzionali all' instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuno ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti /collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'ASUR Marche è titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del titolare ai sensi dell'art.28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 17- NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento dei dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento UE 2016/279 (GPDR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso ASUR Marche, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GPDR, risponderà solidalmente, ex art.82 comma 2 DGPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina

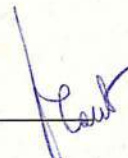
Art. 18 - RINVIO NORMATIVO E FORO COMPETENTE

Le parti concordano che in caso di controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Pesaro.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno esplicito riferimento alle disposizioni normative in materia.

ART.19 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da bollo (DPR 642/72 tabella 25) sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte richiedente.



ART.20 -NORME FINALI

Qualora sul territorio dell' Area Vasta n. 1, dovessero attivarsi nuove strutture destinate all'accoglienza in regime semiresidenziale di pazienti dementi - Alzheimer classificate SRD ed in possesso dei necessari requisiti di autorizzazione ed accreditamento, l'Area Vasta n. 1 si riserva di rivalutare il fabbisogno assistenziale e ripartire equamente tra le strutture medesime il numero di ricoveri.

Fano (PU),

Letto approvato e sottoscritto

Cooperativa Sociale "Labirinto"
Il Presidente
Dott. Davide Mattioli

Per l'ASUR-Area Vasta 1
Il Direttore
Dr. Romeo Magnoni

**Atto di designazione/nomina
del Responsabile del trattamento dei Dati Personali**
(ai sensi dell'art.28 Regolamento UE 2016/679)

tra
L'ASUR MARCHE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO
con sede: Via Guglielmo Oberdan, 2 60122 Ancona
tel /fax 071.2911510-11-12/071.2911500

e
_____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: _____
Tel. / FAX: _____
e-mail/PEC _____

L'ASUR MARCHE/Area Vasta I, in persona del legale rappresentante in qualità di "titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, che delega alla sottoscrizione il Direttore dell'Area Vasta I considerato che:

-l'accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e
di seguito denominata Ditta per erogazione di prestazioni socio-sanitarie, in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,

-l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza:

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA

L'ENTE Titolare/Gestore della STRUTTURA in
persona del suo legale rappresentante, che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di titolare del trattamento di tali dati, con la protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITA' E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previsti nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE. Le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni c/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'Asur Marche le eventuali richieste degli interessati in relazione all'esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'Asur Marche ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento UE 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'Asur Marche in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro da parte dell'Autorità Garante in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'Asur Marche, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate i dati e le informazioni necessarie per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-

responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. CS co.4 Regolamento (UE) 2016/675 e nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;

- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati Personali, il Responsabile conserva nei confronti del titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, meno che ciò non sia richiesto o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

- E' fatto Quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup):

- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione dello stesso, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente l'Ente Titolare/Gestore della Struttura, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema in formato elettronico, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del titolare.

Fano, lì

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

(firma del rappresentante legale del titolare dei dati personali ASUR MARCHE /Area Vasta1

(firma del rappresentante della Società Responsabile dei dati personali)

Il Legale rappresentante p.t. quale Ente Titolare/Gestore

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzione Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res Soc. Coop. Sociale a r.l. di Fermo per l'erogazione di prestazioni riabilitative residenziali di pazienti psichiatrici presso la SRR "La Rugiada" (ORPS 600342)-Anni 2021 e 2022.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente UOC Supporto all'Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente della UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Area Integrazione Socio-sanitaria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1 - di prendere atto dello schema di convenzione, allegato alla presente, tra ASUR AV4 e la Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res Soc. Coop. Sociale a r.l. sita in Fermo in via G. F.M. Prosperi n. 26, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale a pazienti in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta n. 4 dal 1.01.2021 al 31.12.2022, struttura di regime residenziale per complessivi n. 10 posti letto (ORPS 600342);

2 - di dare atto che la suddetta convenzione, nel disciplinare i rapporti tra ASUR AV4 e la struttura in questione, ha carattere di accordo quadro per complessivi n. 10 posti letto per il livello assistenziale SRP 2.2 con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente all'inserimento del paziente;

3 - di delegare il Direttore AV4 Dott. Roberto Grinta alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;

4 - di prendere atto che il tetto di spesa massimo annuo previsto, sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022, è pari ad € 490.560,00 (iva al 5% compresa) cadauno, corrispondente all'utilizzo su base annua di n. 10 posti letto convenzionati con la SRR "La Rugiada" di livello assistenziale SRP2.2;

5 - di dare atto che la spesa, derivante dalla presente determina, a carico dell'AV4, sarà registrata per gli anni 2021 e 2022 nella contabilità generale al conto economico 0505100105 "Acquisti di prestazioni per assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali" e comunque non oltre l'importo massimo complessivo di cui al punto 4 del presente dispositivo;

6 - di nominare:

- Responsabili dell'esecuzione del contratto per la parte tecnico-sanitaria la Dr.ssa Mara Palmieri Direttore UOC Psichiatria AV4 e, per la parte amministrativa, il Dott. Gianni Mercuri Responsabile Amministrativo del DSM AV4;

- Responsabile degli inserimenti ex nota DGASUR prot. n. 20261/04.07.2016 la Dr.ssa Mara Palmieri Direttore UOC Psichiatria AV4;

7 - di dare atto altresì che la convenzione in oggetto verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;

8 - di trasmettere il presente atto al:

- Direttore dell'AV4;
- Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e smi;

9 - di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute, albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 28 della LR. Marche n. 26/1996 come modificato dall'art. 1 della LR n 36/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA
(Dr. Giovanni Feliziani)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Remo Appignanesi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Nadia Storti)

Per i pareri infrascritti:

U.O.S.D. Supporto all'Area Controllo di Gestione di AV4

Sulla base di quanto dichiarato dal Responsabile dell'Area Amministrativa del DSM si attesta la compatibilità economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto al Budget Provvisorio 2021 e a quello 2022 quando definito e assegnato.

**Il Dirigente Amministrativo
UOSD Supporto all'Area
Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi**



U.O.C. Supporto all'Area Contabilità Bilancio e Finanza AV4

Il Dirigente attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.

**Il Dirigente Amministrativo
UOC Supporto all'Area
Contabilità
Bilancio e Finanza
Dott. Luigi Stortini**



La presente determina consta di n.19 pagine di cui n.12 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE)

Normativa di Riferimento:

Dlg.vo n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Dlg.vo n. 229/99 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419".

LR n 13/2003 e ss.mm.ii. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale".

DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

DGRM n 1331 del 25/11/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori- modifica DGRM 1011/2013".

DGRM n. 289 del 09/04/2015 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014. Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extra-ospedaliera, socio-sanitaria e sociale".

LR n 21/2016 avente ad oggetto "Autorizzazioni ed accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati".

DGRM n. 1105 del 25/09/2017 avente ad oggetto "Piano Regionale Socio Sanitario 2010 - 2014. DGR 289/2015 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extra-ospedaliera, socio sanitaria e sociale".

DGRM n. 1252 del 30.10.2017 "proposta regolamento regionale-definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";

DG ASUR n. 359/2019 - DGRM 1179/18 e DGRM 415/19 – Determinazioni.

Presupposti di fatto e motivazioni giuridiche:

Il decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i stabilisce che le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono, per l'erogazione di prestazioni sanitarie, di strutture pubbliche e di strutture private accreditate, con le quali sono definiti accordi tesi a stabilire la qualità e la quantità delle prestazioni attese, rispetto alle quali le Regioni intervengono a stabilire le relative tariffe.

La Regione Marche, in base alle indicazioni contenute nel decreto sopra nominato, ha disciplinato con la L.R. n. 20/2000, abrogata dalla successiva L.R. n. 21/2016 attualmente in vigore, l'istituto dell'autorizzazione, dell'accreditamento e dell'accordo con le strutture pubbliche e private per l'erogazione di prestazioni a carico del SSR.

Nell'ambito delle funzioni attribuite e delle competenze territoriali assegnate, l'Area Vasta 4 provvede a predisporre e ad erogare alle persone affette da patologie psichiatriche servizi sanitari corrispondenti alle loro esigenze psico-fisiche, sociali e a tutelare gli interessi degli stessi.

La Struttura SRR "La Rugiada" (ORPS 600342), sita in Servigliano (FM) in via Marconi n. 11, è stata qualificata, mediante Accredimento, come struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto con assegnazione della classe 5, con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti n. 118 del 18/04/2017 e ai sensi della L.R. n. 21/2016; l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria era stata rilasciata dal Comune di Servigliano (FM) con provvedimento n. prot. 1054 del 05.03.2011;

Il livello assistenziale erogato in regime residenziale è SRP 2.2 e ha una retta giornaliera pari a € 128,00 (+ iva al 5%) totalmente a carico del S.S.R. ai sensi della DGRM n. 1331/2014;

Con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 43 del 10 marzo 2020 si è provveduto al rinnovo dell'accredimento medesimo della struttura per prestazioni in regime residenziale, con dotazione di n. 10 posti letto - codice tipologia SRP2.2/SRP2-ORPS 600342;

La precedente convenzione è stata stipulata con Determina DG/ASUR n. 463 del 19/08/2019 "Convenzione tra ASUR e Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res per la gestione di attività assistenziali residenziali nella SRR La Rugiada - Anni 2019- 2020".

Come da allegato prospetto (All. 3) per l'anno 2021 il Direttore UOC Psichiatria AV4, Dott.ssa Mara Palmieri, ha confermato la prosecuzione o l'inizio dei progetti terapeutici per un tot. di n. 8 utenti in carico al DSM AV4 (rilevazione al 16/07/2021) nella SRR "La Rugiada".

Il presente atto recepisce ed approva l'accordo contrattuale spiegante effetti per gli anni 2021 e 2022, fatti salvi i contenuti e gli effetti di ulteriori deliberazioni regionali in materia di livelli assistenziali, tariffe e di successivi provvedimenti che impongono vincoli economici di contenimento della spesa per gli anni di riferimento. Gli stessi troveranno automatica applicazione nell'accordo de quo in quanto atti presupposti e determinanti il contenuto dello stesso.

Il rapporto instaurato con la predetta struttura autorizzata e accreditata, proprio per la delicatezza e la peculiarità dei servizi offerti all'utenza, è estraneo alle regole della libera concorrenza ed alla conseguente applicazione delle disposizioni dettate dal D.lg.vo n. 50/2016 e s.m.i. in tema di contratti di appalto e dalla L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, come confermato dalla determinazione ANAC n. 4/2011 e dalla recente delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017. In sintesi la disciplina applicabile alla convenzione con la struttura denominata SRR "La Rugiada" ricade nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie, pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività.

Con DGRM n. 1331/2014 la Regione Marche ha infatti provveduto a definire le tariffe giornaliere ed i criteri di partecipazione alla spesa per gli interventi di tipo sanitario e socio-sanitari, in relazione al livello assistenziale richiesto al momento dell'inserimento ed alle conseguenti figure professionali previste per garantire lo stesso livello all'interno della struttura.

Alla luce di quanto sopra precisato, si ritiene di dover procedere alla stipula dell'Accordo Contrattuale oggetto del presente Atto, secondo lo schema che si sottopone all'approvazione del Direttore Generale, specificando che l'accordo medesimo, nel disciplinare i rapporti tra ASUR AV4 e Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res Soc. Coop. Sociale a r. l., quale ente titolare e gestore della struttura denominata SRR "La Rugiada", ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che pertanto ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, salvo l'utilizzo in via prioritaria della Struttura per gli assistiti del DSM AV4 e fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente.

L'accordo costituisce dunque un punto di riferimento generale per fornire certezza di regole e omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con la struttura.

Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina per l'anno 2021 è stimata in € 350.000,00 (iva al 5% compresa), suscettibile di variazione e a fronte di un tetto massimo di spesa calcolato sulla piena

occupazione della struttura (ammontante a € 490.560,00) ed è compatibile con il budget provvisorio assegnato, mentre per l'anno 2022 sarà resa compatibile con il relativo budget provvisorio quando definito e assegnato.

Competenza	Conto economico	Descrizione conto	Importo	Rif. Sub autorizzazione/prenotazione
Anno 2021	0505100105	"Acquisti di prestazioni per assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali"	€ 350.000,00	129/1
Anno 2022	0505100105	"Acquisti di prestazioni per assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali"	€ 490.560,00	129/1

Esito dell'istruttoria:

Per i suddetti presupposti di fatto e per le ragioni giuridiche espresse, si propone l'adozione del provvedimento da parte del Direttore Generale nei seguenti termini:

Per i suddetti presupposti di fatto e per le ragioni giuridiche espresse, si propone l'adozione del provvedimento da parte del Direttore Generale nei seguenti termini:

1 - di prendere atto dello schema di convenzione, allegato alla presente, tra ASUR AV4 e la Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res Soc. Coop. Sociale a r.l. sita in Fermo in via G. F.M. Prosperi n. 26, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale a pazienti in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta n. 4 dal 1.01.2021 al 31.12.2022, struttura di regime residenziale per complessivi n. 10 posti letto (ORPS 600342);

2 - di dare atto che la suddetta convenzione, nel disciplinare i rapporti tra ASUR AV4 e la struttura in questione, ha carattere di accordo quadro per complessivi n. 10 posti letto per il livello assistenziale SRP 2.2 con valenza per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente all'inserimento del paziente;

3 - di delegare il Direttore AV4 Dott. Roberto Grinta alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;

4 - di prendere atto che il tetto di spesa massimo annuo previsto, sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022, è pari ad € 490.560,00 (iva al 5% compresa) cadauno, corrispondente all'utilizzo su base annua di n. 10 posti letto convenzionati con la SRR "La Rugiada" di livello assistenziale SRP2.2;

5 - di dare atto che la spesa, derivante dalla presente determina, a carico dell'AV4, sarà registrata per gli anni 2021 e 2022 nella contabilità generale al conto economico 0505100105 "Acquisti di prestazioni per assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali" e comunque non oltre l'importo massimo complessivo di cui al punto 4 del presente dispositivo;

6 - di nominare:

- Responsabili dell'esecuzione del contratto per la parte tecnico-sanitaria la Dr.ssa Mara Palmieri Direttore UOC Psichiatria AV4 e, per la parte amministrativa, il Dott. Gianni Mercuri Responsabile Amministrativo del DSM AV4;

- Responsabile degli inserimenti ex nota DGASUR prot. n. 20261/04.07.2016 la Dr.ssa Mara Palmieri Direttore UOC Psichiatria AV4;

7 - di dare atto altresì che la convenzione in oggetto verrà adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;

8 - di trasmettere il presente atto al:

- Direttore dell'AV4;
- Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e smi;

9 - di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 28 della LR. Marche n. 26/1996 come modificato dall'art. 1 della LR n 36/2013.

Il Responsabile della fase istruttoria
Dott. Gianni Mercuri



Il Responsabile del Procedimento
Direttore U.O.C. Psichiatria
Dr.ssa Mara Palmieri



- ALLEGATI -

Allegato A - Schema di convenzione tra ASUR AV4 e la Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res Soc. Coop. Sociale a r. l. per la struttura denominata SRR "La Rugiada" di Servigliano (FM) - anni 2021 e 2022.

Allegato A) Determina DG Asur n. _____

SCHEMA DI CONVENZIONE
per la stipula dell'Accordo Contrattuale
tra

l'ASUR Area Vasta 4 e la Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res Soc. Coop. Sociale a r. l.

Tra l'ASUR Area Vasta 4 con sede amministrativa in Fermo via Zeppilli 18, rappresentata dal Direttore Dr. Roberto Grinta nato a Fano (PU) in data 12/06/1963, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott.ssa Nadia Storti (DGRM. 1424 del 18.11.2019)

e

la Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res Soc. Coop. Sociale a r. l., con sede legale in Fermo, Via G. F. M. Prosperi n. 26, codice fiscale 00358530434/partita IVA 01316910445, ente gestore della struttura residenziale psichiatrica denominata SRR "La Rugiada" sita nel Comune di Servigliano in Via Marconi n. 11, articolata in n. 10 posti letto, rappresentata dalla Sig.ra Renata Del Bello nata a Montegiorgio (AP) il 04/01/1967 in qualità di Presidente

si stipula il seguente Accordo Contrattuale

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 4
- Che la Struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale come struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Regione Marche n. 118 del 18/04/2017, identificata e qualificata con codice ORPS 600342, per n. 10 posti letto di livello assistenziale SRP 2.2;
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'ASUR e la Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res Soc. Coop. Sociale a r. l. di Fermo in merito alla struttura residenziale psichiatrica denominata SRR "La Rugiada", come sopra identificata, nella gestione di soggetti presi in carico dalla struttura stessa, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

La SRR "La Rugiada" eroga prestazioni psichiatriche in regime residenziale ascrivibili al livello assistenziale terapeutico riabilitativo correlato al codice SRP 2.2 ex DGRM n. 1331/2014.

L'offerta assistenziale è rivolta a soggetti affetti da patologie psichiatriche croniche e/o patologie neuropsichiatriche stabilizzate, per i quali si ravvisa la necessità di un ambito residenziale tutelato e per cui sia possibile individuare un obiettivo di miglioramento nell'ambito del trattamento riabilitativo. La SRR "La Rugiada" è autorizzata per n. 10 posti letto (livello assistenziale SRP 2.2), che formano oggetto della presente

convenzione, i quali sono in via prioritaria destinati ai pazienti del DSM AV4 e, in via subordinata, anche a pazienti residenti in altre Aree Vaste le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'Area Vasta di appartenenza. La retta giornaliera corrispondente al livello assistenziale SRP 2.2 ex DGRM n. 1331/2014 è pari ad € 128,00 (+ iva 5%) a totale carico del SSR.

Art. 3 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie, con particolare riferimento ai manuali di autorizzazione e di accreditamento adottati dalla Regione Marche. Nello specifico la struttura si impegna a garantire il minutaggio assistenziale richiesto per il livello codificato.

A tal fine il rappresentante legale della struttura attesta che i piani di attività, per ogni figura professionale impiegata ed indicata nell'allegato elenco (All.2), sono conformi a quanto richiesto per lo stesso livello dalla DGRM n. 1331/2014.

Art. 4 Modalità di accesso

Le ammissioni alla struttura sono disposte dall'Area Vasta 4 attraverso il Dipartimento di Salute Mentale ovvero dalle altre Aree Vaste dell'Asur Marche per il tramite dei rispettivi DSM.

Nel caso di richiesta di ammissione da parte delle altre Aree Vaste dell'Asur, la struttura dovrà essere in possesso di nullaosta all'inserimento da parte del responsabile degli inserimenti nominato con la determina di approvazione del presente accordo.

La dimissione del paziente, concordata con lo stesso o con la persona che lo rappresenta legalmente, nell'ipotesi di incapacità, avviene:

- per ultimazione del programma riabilitativo;
- per insorgenza di condizioni che impongono l'interruzione o la sospensione del programma;
- per interruzione volontaria da parte del paziente.
-

Art. 5 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla L.R. n. 21/2016.

Il DSM AV4 si riserva comunque di effettuare presso la struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Art. 6 Budget e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del direttore sanitario del DSM AV4, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della salute mentale ed approvate con DGRM n. 1331/2014.

Denominazione anagrafica Struttura	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione lea e codice	Posti letto convenzionati	Quota Sanitaria	Quota Sociale	Tariffa totale retta/die
SRR La Rugiada	Struttura Riabilitativa Residenziale	<i>Terapeutico Riabilitativo a carattere estensivo SRP 2.2</i>	10	€ 128,00	€ 0.00	€ 128,00

- Per un importo annuo complessivo pari ad € 490.560,00 (iva al 5% inclusa) corrispondente a n. 3.650 giornate di degenza e comunque non superiore al costo sostenuto per l'effettivo utilizzo dei posti letto.
- I nominativi degli assistiti ad oggi inseriti dal Direttore Responsabile DSM sono indicati, con le sole iniziali, nella nota allegata alla presente (All. 3).
- La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare. Eventuali revisioni del budget assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere effettuate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse da quelle vigenti.

Art. 7 Quota di compartecipazione

Relativamente alla quota di compartecipazione per il livello assistenziale SRP 2.2 prestato, si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti.

Art. 8 Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, visti dall'Area Vasta competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti.

3) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;

- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L' Area Vasta 4 è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 9 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per motivi sanitari o di ricovero ospedaliero, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'Area Vasta uno sconto pari al 50% della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

Negli altri casi in cui si verifica l'assenza per rientri programmati, la struttura si impegna altresì alla conservazione del posto applicando lo sconto del 50%, ad esclusione dei casi selezionati, sulla base della valutazione del Responsabile degli inserimenti, per i quali il progetto terapeutico riabilitativo preveda rientri a domicilio monitorati e assistiti dal personale della struttura. Per questi ultimi casi, per dette motivazioni, non si prevede l'applicazione della riduzione del 50% bensì la tariffa intera.

Art. 10 Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 4 la contabilità mensile.

Ogni contabilità si compone:

a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli, se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;

b) della fattura commerciale.

L'Ente Gestore, ottemperando a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge n. 244/2007, si adegua all'obbligo di fatturazione elettronica, rappresentando tempestivamente eventuali eccezioni ammesse ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Art. 11 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- ☐ La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- ☐ La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio.
- ☐ Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto.
- ☐ Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- ☐ Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

Art. 12 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 4 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 4 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 13 Tutela della privacy

La Struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 4 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

La Struttura accreditata

- garantisce altresì la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;
- assicura in ogni caso espressamente che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso.

L'Area Vasta n. 4, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 14 Piano Terapeutico

Il piano terapeutico è redatto dal DSM che dispone l'inserimento e sarà somministrato dal personale sanitario abilitato all'interno della struttura.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Si precisa che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 in materia di contratti pubblici e pertanto lo stesso, alla data della sottoscrizione e fatte salve eventuali successive modifiche, non è soggetto alle prescrizioni procedurali previste per gli appalti e alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e s.m.i. e per gli effetti della determinazione ANAC n. 4/2011 e della recente delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017.

La convenzione in oggetto verrà adeguata o, se necessario, ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 4 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

LUOGO E DATA

Allegato n. 1 - Nomina Responsabile esterno del trattamento dati personali;

Allegato n. 2 - Elenco personale impiegato e piani di attività ex DGRM 1331/2014.

Allegato n. 3 - Nota riepilogativa inserimenti Anno 2021

Il Rappresentante Legale dell'Ente Gestore _____

Il Direttore ASUR/Area Vasta n. 4 _____

Allegato n. 1 all'Accordo contrattuale tra ASUR AV4 e Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res Soc. Coop. a r. l.

NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto l'Asur Marche – Area Vasta 4 ai sensi e per gli effetti del Dlgs.vo n. 196 del 30/06/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento organizzativo Privacy” dell'Asur, approvato con Determina del Direttore Generale ASUR n. 148 del 14.02.2013

NOMINA

Il Sig. Gabrio Jommi nato a Macerata il 23/02/1965, responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR AV4 nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandole i compiti di cui all'art.29 del D Lgs.vo n. 196/2003. La SV è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali ed in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza indicate nel titolo V del Codice Privacy e nell'allegato B “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” per quanto riguarda ogni uso del dato. Resta inteso che, nel caso si avvalga di incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità

Luogo _____ data _____

Per accettazione _____

Allegato n. 2 - Elenco personale impiegato e piani di attività ex DGRM 1331/2014.

ANNO 2020				
FIGURE PROFESSIONALI	Ore totali settimanali	Full Time	Part Time	Totale
Responsabile di gestione (Medico) e consulente Psichiatra	2 + 10	/	/	1
Psicologa	11	/	/	1
Educatori	250	/	10	10
Infermieri professionali	114	1	3	3
OSS	32	/	2	2
Personale Cucina e personale ausiliario	68	1	2	2

Allegato n. 3 - Nota riepilogativa inserimenti - Anno 2021 – Rilevazione al 16/07/2021

N°	NOMINATIVO	DATA INSERIMENTO	DATA DIMISSIONE	AREA VASTA
01	L. T.	15/09/2020		4
02	D. G.	07/10/2020		4
03	S. R.	06/02/2018		3
04	S. M.	03/05/2018		4
05	D.M.	18/08/2020		4
06	A. C.	20/06/2015		4
07	M. V.	30/07/2018		4
08	D. C.	20/10/2014		4
09	J. O.	24/07/2017		3
10	R.B.	08/03/2021		2
11	R.S.	22/06/2021		4

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: AV5- Approvazione schema di accordo contrattuale residenzialità territoriale di cui alla DGRM n.1539/2019 e alla determina n. 147 /ASURDG del 25/03/2020 – Centro Venerabile Marcucci di Ascoli Piceno di Kos Care srl - Anno 2021

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Economico Finanziaria e del Responsabile della U.O. Controllo di Gestione della AV5 in riferimento al bilancio annuale dell'esercizio 2021;

VISTO il parere del Dirigente Amministrativo Territoriale della AV5;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare e recepire lo schema di accordo contrattuale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'anno 2021 con la struttura Centro Venerabile Marcucci di Ascoli Piceno della KOS CARE (Codice ORPS 604435 -RD1.1) in attuazione del Piano di convenzionamento di cui alla DGRM n.1539 del 06/12/2019 e alla Determina del Direttore Generale dell'ASUR n.147 del 25/03/2020.
3. Di delegare il Direttore dell'Area Vasta 5 alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al punto che precede.
4. Di dare atto che l'accordo di cui al punto 1 è stato definito in attuazione alle direttive di cui alla DGRM n. 1539 del 06/12/2019 ad oggetto "*Residenzialità e Semiresidenzialità territoriale. Sviluppo operativo regionale di integrazione dell'attuale offerta*" già attuate con la Determina della Direzione Generale ASUR n.266 del 29/05/2020 di approvazione del piano di convenzionamento anno 2020 che prevedeva nel territorio dell'AV5 l'incremento della dotazione di n.31 posti letto per le tipologie R2-R3- R3D-RD1.1, secondo le indicazioni riportate nella Determina della Direzione Generale n.147 del 25/03/2020;
5. Di dare atto che il Piano di convenzionamento sulla residenzialità, tra cui è ricompresa la struttura extra ospedaliera dell'AV5 Centro Venerabile Marcucci di Ascoli Piceno della KOS CARE S.r.l., viene

confermato anche per l'anno 2021, così come comunicato dalla Direzione Generale ASUR dall'AV5 con email del 05/07/2021 acquisita il 08/07/2021 al protocollo dell'Area Vasta n.5 prot.n. 56464;

6. Di dare atto che con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione riguardante la struttura di seguito indicata :

Comune	ORPS	Denominazione e codice	PL	Valore quota sanitaria Anno 2021
Ascoli Piceno	604435	RD1.1 "KOS Care- Centro V. Marcucci"	7	733.463,85

7. Di dare atto che per le altre tipologie previste nel piano di convenzionamento di cui alla DGRM n.1539/2019 e alla Determina del Direttore Generale ASUR n. DG ASUR n.147/2020 ed approvate nella Determina DG ASUR n.266/2020, questa Area Vasta provvederà all'approvazione degli schemi di convenzione con successivo e separato atto;
8. Di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente atto ammonta per l'anno 2021 complessivamente ad €. 733.463,85 (di cui €. 693.401,45 per l'attività residenziale ed €. 40.062,40 per i rimborsi forfait giornalieri) graverà sul c.e. n. 0505100107 del bilancio di esercizio 2021.
9. Di dare atto che la predetta spesa rappresenta il piano di utilizzo della quota assegnata all'AV5 per il piano di convenzionamento dei posti letto aggiuntivi di cui alla determina DG/ASUR n.147/2020, tenuto conto della compatibilità economica con le risorse provvisoriamente assegnate con la DGRM n. 1704/2020;
10. Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
11. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. ssa Nadia Storti)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remo Appignanesi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Grimalucci)

La presente determina consta di n. 17 pagine di cui n.10 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA N. 5
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Norme di riferimento

- L. n. 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- DGRM n. 1011 del 09/07/2013: Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitarie extra ospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale
- DGRM n. 1195 del 02/08/2013 Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale
- DGRM n. 1331 del 25/11/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra la Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013.
- L.R. n. 21 del 30/09/2016 "Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".
- DPCM del 12/01/2017 – Definizione a aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del Decreto legislativo del 30/12/92 n. 502.
- L.R. n. 7 del 14/03/2017 -Modifiche della L.R. n. 21 del 30/09/2016" Autorizzazioni e Accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".
- DGRM n. 1105 del 25/09/2017 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 –DGR 289/15 – Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitarie extra ospedaliere, socio-sanitarie e sociali".
- DGRM n. 1115 del 06/08/2018 "Servizi integrati delle aree: sanitarie extra ospedaliere, socio-sanitarie, sociali: istituzione di tavolo permanente di consultazione con Enti gestori; cronoprogramma interventi; prime disposizioni operative"
- DGRM n. 128 del 13/02/2019 "Avvio delle progettualità prioritarie di cui al punto 4, lettera c), quarto linea/capoverso della DGR 1105/17 "Piano Regionale socio sanitario 2010-2014 –DGR 289/15- Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitarie extra ospedaliere, socio-sanitarie e sociali";
- DGRM n. 875 del 22/07/2019 "DGR128/2019 –Presentazione progettualità prioritarie- scadenza 31/03/2019: adempimenti connessi";
- DGRM n. 1539 del 06/12/2019 "Residenzialità e Semi residenzialità territoriale. Sviluppo operativo regionale di integrazione dell'attuale offerta".
- DGRM n. 1668 del 30/12/2019 di "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la REGIONE MARCHE e l'ARIS MARCHE per gli anni 2019-2020-2021"
- Determina DG/ASUR n. 147 del 25/03/2020 "DGRM 1539/2019 – Approvazione del Piano di convenzionamento sulla residenzialità e semi residenzialità territoriale correlato alle strutture extra ospedaliere- Anno 2020"
- Determina DG/ASUR n. 266 del 29/05/2020 "AV5 - Approvazione delle convenzioni sulla residenzialità e semi residenzialità territoriale di cui alla determina n. 147 /ASURDG del 25/03/2020 – Periodo 25/01/2020 -31/12/2020;

Motivazione

- Con la DGR n. 128 del 13/02/2019 La Regione Marche ha dato avvio alle progettualità prioritarie in revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree sanitarie extra ospedaliera, sociosanitaria e sociale.
- In seguito, con la DGR n. 1539 del 06/12/2019 ad oggetto "*Residenzialità e Semi residenzialità territoriale. Sviluppo operativo regionale di integrazione dell'attuale offerta*" sono state approvate le direttive nei confronti dell'ASUR per la redazione del nuovo piano di convenzionamento, finalizzate a definire la convenzionalità delle strutture proposte dalle UOSeS territoriali, ovvero:
 - individuazione della data del 30 novembre 2019 come base per la convenzionabilità, delle strutture in possesso dell'autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento ove necessario;
 - priorità di convenzionalità alle strutture che hanno beneficiato per la loro realizzazione di fondi pubblici o comunitari;
 - applicazione dei criteri di cui alla DGR 1115/2018 per le strutture codificate come R 3.1 e R 3.2.
- Per l'attuazione di quanto stabilito, la Giunta Regionale ha previsto un impegno economico complessivo per l'anno 2020 pari ad € 4.562.394,15;
- L'ASUR con Determina del Direttore Generale ASUR/DG n. 147 del 25/03/2020, oltre a ripartire il suddetto importo tra le Aree Vaste, perseguendo un percorso di riequilibrio territoriale, ha approvato il piano di convenzionamento sulla residenzialità e semi residenzialità territoriale per l'anno 2020 prevedendo per l'Area Vasta n.5 il convenzionamento di n.31 posti letto aggiuntivi per la spesa di € 1.056.547,15, tenuto conto della compatibilità economica con le risorse provvisoriamente assegnate con la DGR n. 1674/2019 e con gli atti successivi inerenti il budget.
- Con Determina della Direzione Generale ASUR n.266 del 29/05/2020, è stato approvato il piano di convenzionamento anno 2020, che prevedeva nel territorio dell'AV5, l'incremento della dotazione di P.L. con effetto dal 25/01/2020 per le tipologie R2-R3- R3D-RD1.1, per complessivi n.31 posti letto come di seguito indicati nella tabella seguente, secondo le indicazioni riportate nella suddetta Determina DG/ASUR n.147/2020

Comune	ORPS	Denominazione e codice	P.L.	Calcolo valore quota sanitaria Anno 2020 (data inizio 25/01/2020)
Grottammare	600192	R3 "Pelagallo"	10	114.604,20
Montalto Marche	600726	R3 "V. Galli"	5	57.302,10
S. Benedetto del T.	600728	R3D "San Giuseppe"	5	76.950,00
Ascoli Piceno	604643	R2.2 "SANITAS"	4	120.445,59
Ascoli Piceno	604437	R.D1.1	7	687.245,58
TOTALE AREA VASTA n.5			31	1.056.547,47

- Con nota prot.n. 37970 del 06/05/2021 la Direzione di Area Vasta n.5 ha inoltrato alla Direzione Generale ASUR formale richiesta sulla validità anche per l'anno 2021 del piano di convenzionamento e relativo finanziamento dei posti letto incrementati ed approvati con DG/ASUR n.266/2020;
- Con email del 05/07/2021, acquisita al protocollo dell'Area Vasta n.5 in data 08/07/2021 prot.n. 56464, il Dirigente ASUR – Area Integrazione Socio sanitaria, ha comunicato, tra le altre che "l'onere aggiuntivo annuo di euro 4.562.394,15 dal 2020, derivante dall'attuazione della deliberazione n.1539/2019 sarà

ricompreso nel budget assegnato all'ASUR e pertanto anche il modulo riguardante i Posti letto di RD1.1, inseriti nel piano di convenzionamento 2020 può proseguire l'attività per l'anno 2021 secondo il piano approvato.

- Tenuto conto che il piano di convenzionamento dei posti letto, incrementati per l'anno 2020 aveva validità dal 25/01/2020 al 31/12/2020, la spesa per l'anno 2021 decorrendo dal 01/01/2021 deve prevedere il relativo adeguamento economico rispetto al valore indicato nella suddetta Determina DG ASUR n.266 del 29/05/2020

- Visto lo schema di convenzione riguardante le seguenti tipologie di posti letto

Comune	ORPS	Denominazione e codice	PL	Valore quota sanitaria Anno 2021
Ascoli Piceno	604435	RD1.1 "KOS Care- Centro V. Marcucci"	7	733.463,85

- Con riferimento alle altre tipologie di posti letto previste ed attuate con Determina del Direttore Generale ASUR n. 266 del 29/05/2020 e di seguito indicate, la presente U.O.C. provvederà all'approvazione degli schemi di convenzione con successivo e separato atto

Comune	ORPS	Denominazione e codice	P.L.
Grottammare	600192	R3 "Pelagallo"	10
Montalto Marche	600726	R3 "V. Galli"	5
S. Benedetto del T.	600728	R3D "San Giuseppe"	5
Ascoli Piceno	604643	R2.2 "SANITAS"	4

Per quanto sopra esposto,

SI PROPONE

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare e recepire lo schema di accordo contrattuale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'anno 2021, con la struttura Centro Venerabile Marcucci di Ascoli Piceno della KOS CARE (Codice ORPS 604435 -RD1.1) in attuazione del Piano di convenzionamento di cui alla DGRM n.1539 del 06/12/2019 e alla Determina del Direttore Generale dell'ASUR n.147 del 25/03/2020.
3. Di delegare il Direttore dell'Area Vasta 5 alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al punto che precede.
4. Di dare atto che l'accordo di cui al punto 1 è stato definito in attuazione alle direttive di cui alla DGRM n. 1539 del 06/12/2019 ad oggetto "Residenzialità e Semiresidenzialità territoriale. Sviluppo operativo regionale di integrazione dell'attuale offerta" già attuate con la Determina della Direzione Generale ASUR n.266 del 29/05/2020 di approvazione del piano di convenzionamento anno 2020 che prevedeva nel territorio dell'AV5 l'incremento della dotazione di n.31 posti letto per le tipologie R2-R3- R3D-RD1.1, secondo le indicazioni riportate nella Determina della Direzione Generale n.147 del 25/03/2020;
5. Di dare atto che il Piano di convenzionamento sulla residenzialità, tra cui è ricompresa la struttura extra ospedaliera dell'AV5 Centro Venerabile Marcucci di Ascoli Piceno della KOS CARE S.r.l., viene

confermato anche per l'anno 2021, così come comunicato dalla Direzione Generale ASUR dall'AV5 con email del 05/07/2021 acquisita il 08/07/2021 al protocollo dell'Area Vasta n.5 prot.n. 56464;

6. Di dare atto che con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione riguardante la struttura di seguito indicata:

Comune	ORPS	Denominazione e codice	PL	Valore quota sanitaria Anno 2021
Ascoli Piceno	604435	RD1.1 "KOS Care- Centro V. Marcucci"	7	733.463,85

12. Di dare atto che per le altre tipologie previste nel piano di convenzionamento di cui alla DGRM n.1539/2019 e alla Determina del Direttore Generale ASUR n. DG ASUR n.147/2020 ed approvate nella Determina DG ASUR n.266/2020, questa Area Vasta provvederà all'approvazione degli schemi di convenzione con successivo e separato atto;
13. Di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente atto ammonta per l'anno 2021 complessivamente ad €. 733.463,85 (di cui €. 693.401,45 per l'attività residenziale ed €. 40.062,40 per i rimborsi forfait giornalieri) graverà sul c.e. n. 0505100107 del bilancio di esercizio 2021.
14. Di dare atto che la predetta spesa rappresenta il piano di utilizzo della quota assegnata all'AV5 per il piano di convenzionamento dei posti letto aggiuntivi di cui alla determina DG/ASUR n.147/2020, tenuto conto della compatibilità economica con le risorse provvisoriamente assegnate con la DGRM n. 1704/2020;
15. Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
16. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Marina Tombesi)

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DELLA AV5

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sanitaria del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale dell'ASUR.

Il Dirigente U.O.C. DAT
(Dott. Marco Canaletti)

U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE AV5.

Sulla base di quanto dichiarato da Dirigente U.O.C. DAT, si attesta la compatibilità economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto al Budget Provvisorio anno 2021 assegnato con D.G.M. n. 1704 del 31/12/2020 avente per oggetto "L.R. n.13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii.- Autorizzazioni agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2021" e recepito con determina ASURDG n.395 del 27/07/2021



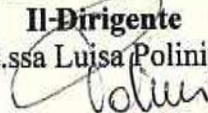
Il Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione AV5
(Dott. Alessandro Tanniello)

U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e all'esercizio di competenza.

UOC Contabilità Bilancio e Finanza

Il Dirigente
(Dott.ssa Luisa Polini)



- ALLEGATI -

- Schema di convenzione Kos Care – Centro Venerabile Marcucci – Ascoli Piceno
- Allegato n.1 Nomina responsabile trattamento Dati

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "S. STEFANO-CENTRO VENERABILE MARCUCCI" (codice ORPS 604437) di ASCOLI PICENO della KOS CARE srl DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE INTENSIVA EXTRAOSPEDALIERA ANNO 2021

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA N. 5 di Ascoli Piceno rappresentata dal Direttore Dott. Cesare Milani, domiciliato per la carica presso la sede dell'Area Vasta n.5 sita in Ascoli Piceno in Via degli Iris, giusta delega rilasciata dal Direttore Generale con determina _____

E

La struttura "S. STEFANO- Centro VENERABILE MARCUCCI" di Ascoli Piceno della KOS CARE (successivamente denominato Centro di Riabilitazione) nella persona dell'Amministratore Delegato Dr. Enrico Brizioli, il quale, consapevole delle responsabilità penali dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, per la stipula dei piani di prestazioni riabilitative di tipo intensivo extra-ospedaliero (RD1.1).

PREMESSO

- A) Che la Struttura è presente sul territorio dell'Area Vasta con struttura ubicata in Ascoli Piceno Via dei Narcisi (traversa Via dei Girasoli) codice struttura STS 110329;
- B) Che con decreto n.23/AIR del 25/01/2017 è stato rilasciato ai sensi della L. R. n. 21/2016 l'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria sopraindicata per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno e in regime residenziale con una dotazione totale di n.76 posti letto così suddivisi:
- n. 34 p.l. di Riabilitazione Intensiva Ospedaliera (cod. 56) cod. ORPS 603831;
 - n. 10 p.l. di Riabilitazione Intensiva Extraospedaliera (cod. RD1.1.) cod. ORPS 604435;
 - n. 32 p.l. di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera (cod. RD1.2.) cod. ORPS 604436-604437;

e per le prestazioni di riabilitazione e recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale; rinnovato con decreto n.17 del 27/01/2020

- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni riabilitative extraospedaliere ex. art.26 L.833/78 con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che in coerenza con le linee direttive di cui alla DGRM n. 1539 del 06/12/2019 e DG ASUR n.147 del 25/03/2020 ad oggetto: "DGRM 1539/2019 – Approvazione del Piano di convenzionamento sulla residenzialità e semiresidenzialità territoriale correlato alle strutture extraospedaliere- Anno 2020, con determina DG ASUR n. 266 del 29/05/2020 sono state approvate in AV5 le convenzioni sulla residenzialità e semiresidenzialità territoriale per il periodo 25/01/2020-31/12/2020 tra cui la struttura del gruppo Kos Care Centro Venerabile Marcucci per l'attivazione di n.7 Pl. RD1.1
- E) che per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale le suindicate attività e la tenuta in esercizio delle strutture in cui vessa viene erogata, in particolare per la disciplina dell'attività di riabilitazione, l'accordo viene stipulato sulla base delle DGRM n.1437/99, n.1064/2014, n.1331/2014 e n.1438/2016, n. 1668/2019 a cui si fa espresso richiamo.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Centro di Riabilitazione, attraverso la propria struttura erogherà in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta 5 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche prestazioni di

Riabilitazione extra ospedaliera PRF1/RD1.1 – Riabilitazione Intensiva.

Tali prestazioni in regime di degenza riguardano pazienti in fase post acuta provenienti da reparti ospedalieri per acuti e di riabilitazione che devono effettuare o proseguire il trattamento riabilitativo e le cui condizioni cliniche e funzionali consentano il suo svolgimento in ambiente extra ospedaliero richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore. Il ricovero è ammesso anche per pazienti dimessi da un presidio ospedaliero entro e non oltre i 30 giorni.

Con riferimento alla riabilitazione intensiva, le prestazioni comprendono i trattamenti riabilitativi di qualunque genere nonché le procedure diagnostiche ed i trattamenti farmacologici limitatamente a quelli connessi alla patologia che ha determinato il quadro della disabilità per la quale si è reso necessario il ricovero con esclusione di forniture di ausili, ortesi, protesi ed altri presidi sanitari quali ad esempio quelli previsti per le varie forme di incontinenza. I rimborsi forfettari sono quelli indicati nella DGRM 1064/2014, 1438/2016 e 1668/2019 a cui si fa espresso richiamo.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi d'attesa.

ART 2

Requisiti e modalità di accesso

I requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni, i tempi massimi di permanenza, nelle tipologie riabilitative di cui all'art. 1, sono stabiliti nel piano di indirizzo per la Riabilitazione del 02/03/2011, dalle D.G.R.M. n° 1437/99, n. 1166/2004 n° 1524/2006, n.54/2010, n.1223/2012, n. 1259/2013, n. 1064/2014, n.1438 /2016 e n.1668/2019 alle quali viene fatto espresso richiamo. Trova inoltre applicazione, per quanto compatibile e non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività di riabilitazione intensiva extra ospedaliera.

L'ammissione alle prestazioni del Centro di riabilitazione avviene sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle urgenze e specificità dei casi e riconoscendo, comunque, priorità ai pazienti dimessi dal P.O. dell'Area Vasta n.5.

La prescrizione, con il metodo dell'affidamento in cura, è di competenza del MMG, del Pediatra di libera scelta o del medico specialista Fisiatra dipendente o convenzionato del SSR, e deriva o da un percorso assistenziale predisposto dalle unità valutative (UVI, UMEE, UMEA) o avviene per trasferimento diretto da reparti ospedalieri. Limitatamente ai pazienti ricoverati in reparti per acuti nel Presidio Ospedaliero Unico AV5, il Fisiatra della specifica U.O.C. previa tempestiva valutazione, verificata la presenza di criteri di appropriatezza prescrittiva ed erogativa, redigerà la scheda di proposta di ricovero che invierà per posta elettronica al Centro.

Con riferimento ai soli pazienti dell' AV5 provenienti dall'area territoriale (domicilio), il MMG, ove ritenga che il paziente necessiti di trattamento riabilitativo di tipo extra ospedaliero intensivo richiederà una visita fisiatrica domiciliare prioritaria alla U.O. di Medicina Riabilitativa AV5. Anche in questo caso sarà cura del Fisiatra, valutata la presenza di criteri di appropriatezza prescrittiva ed erogativa, redigere la scheda di proposta di ricovero in uso presso il Centro Convenzionato ed inviarla attraverso il PUAR AV5 via Fax o per posta elettronica al Centro stesso.

Il Centro di Riabilitazione nell'accettazione dei pazienti dovrà tenere conto delle linee guida, dei protocolli nazionali e regionali nonché di quelli da concordarsi con l'Area Vasta n. 5 concernenti i criteri di inclusione e/o esclusione (vedi accordo per ricoveri Cod. 56 AV5 e modifiche successive) delle patologie e disabilità, il regime ed i tempi più appropriati in termini di efficacia ed efficienza che si riportano espressamente nell'art.2 bis.

L'individuazione del setting appropriato di ricovero è conseguente alla valutazione del medico specialista in riabilitazione (pubblico o privato convenzionato) che predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi e le modalità del trattamento, attivando la presa in carico dei servizi territoriali, domiciliari, residenziali e semiresidenziali per le esigenze riabilitative successive alla dimissione. Sono accettati inserimenti a seguito di trasferimento o dimissione diretta disposta da reparto ospedaliero, a seguito di ricovero per acuzie.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che curerà l'accesso dei pazienti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del SSN;
- ammissione su base di linee guida nazionali e/o regionali ed ai criteri condivisi per il setting specifico;
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento;
- modalità e tempi di realizzazione;
- esecuzione del progetto e del piano di trattamento, proposta di eventuale prosecuzione del trattamento previa comunicazione ai "P.U.A.R. AV5"
- classificazione e tariffazione delle prestazioni secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni residenziali (file R)

ART.2 bis

Criteri di inclusione/o esclusione :modalità di accesso

Sulla base di quanto concordato tra le parti si individuano i seguenti criteri di esclusione e/o inclusione riguardanti l'accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo :

A). CRITERI DI ESCLUSIONE:

- problematiche ortopediche per le quali sono interdette il carico sugli arti inferiori;
- demenze o gravi disturbi cognitivo-comportamentali con assenza di collaborazione (LCF < 5);
- instabilità internistiche;
- gravi aritmie e/o gravi cardiopatie con significativa riduzione della frazione di eiezione (< 30%);
- gravi alterazioni della deambulazione da patologie croniche stabilizzate preesistenti;
- necessità di ventilazione assistita (supporto respiratorio meccanico).

B) CRITERI DI INCLUSIONE:

B.1 Pazienti con più recenti o prevalenti problematiche ORTOPEDICHE

- Comorbidità della sfera neurologica periferica e/o centrale;
- fratture arti inferiori e pregressi interventi di artroprotesi arti inferiori;
- grave obesità con compromissione dei trasferimenti posturali e della deambulazione;
- insufficienza respiratoria cronica lieve-media (documentata da spirometria effettuata negli ultimi 6 mesi);
- amputazioni d'arto inferiore con cicatrice chirurgica del moncone completamente guarita e protesi già in dotazione;
- politraumi.

B.2 Pazienti con più recenti o prevalenti problematiche NEUROLOGICHE

- Vasculopatie cerebrali acute con disabilità multi - organo (es. disturbi del linguaggio, della deglutizione, deficit neuropsicologici);
- traumi cranio- encefalici e vertebro-midollari (fino al livello D della "Asia Impairment Scale");
- polineuropatie acute condizionanti la deambulazione;
- malattie neurologiche degenerative progressive in fase di riacutizzazione (sclerosi multipla, M. di Parkinson);
- postumi di interventi neurochirurgici.

B.3 Pazienti con prevalenti problematiche INTERNISTICHE

- Sindrome da decondizionamento neuro-motorio secondaria a prolungato allettamento conseguente a patologie acute internistiche o chirurgiche (a prognosi riabilitativa favorevole).

ART 3

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nelle linee guida per la Riabilitazione del 02/03/2011, nel D.P.R. 14.01.97, nella D.G.R.M. n° 1437/1999, nonché da quanto stabilito dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento, adottati dalla Regione Marche; norme alle quali viene fatto espresso richiamo. Ad integrazione si stabilisce quanto agli articoli che seguono.

ART. 4 **Standard di personale**

Gli standards di personale fissati nella D.G.R.M. 1437/99 sono da intendersi come requisito minimo. Il Centro di Riabilitazione, con la sottoscrizione del presente accordo autocertifica sotto la propria responsabilità e con le conseguenze previste dalle norme sopra richiamate, il possesso dei requisiti minimi di personale ed organizzativi previsti dai Manuali di Autorizzazione ed Accreditamento, adottati dalla Regione Marche.

Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standard di personale il Centro di Riabilitazione trasmetterà, alla stipula del presente accordo un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'assistenza, corredato della qualifica, dei titoli, del tipo e durata del contratto e corredato altresì della aggregazione per posti-letto, a dimostrazione degli standard fissati.

ART. 5 **Documentazione e controlli**

Il Centro di Riabilitazione istituirà e terrà costantemente aggiornate le cartelle sanitarie personali degli utenti, nonché un fascicolo amministrativo, sempre individuale, nei quali verranno conservati:

- la prescrizione di inserimento
- il progetto di trattamento e suoi aggiornamenti predisposti secondo quanto indicato dalle linee guida nazionali di cui in premessa;
- il programma di trattamento aggiornato allo stato di esecuzione,
- ogni altra documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ed ai trattamenti eseguiti,
- ogni altra documentazione relativa al movimento del paziente (permessi di uscita ecc.).

L'Area Vasta 5 potrà effettuare presso il Centro di Riabilitazione, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa. I controlli sull'appropriatezza delle attività verranno eseguiti in ottemperanza alla DGR 781/2013 e s.m.i. I controlli saranno effettuati da personale sanitario ed amministrativo individuato dall'Area Vasta n.5, con facoltà, per i primi, anche di visitare i pazienti in trattamento; i controlli effettuati presso il Centro di Riabilitazione avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Il Centro di Riabilitazione si impegna inoltre a trasmettere all'Area Vasta n.5, entro 5 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi.

ART. 6 **Azione di committenza e livelli ottimali di offerta**

L'Area Vasta 5 riconosce per tutto l'anno 2021 alla struttura Centro Venerabile Marcucci" di Ascoli Piceno (cod. ORPS 604435) della KOS CARE srl per gli assistiti residenti nella Regione Marche per l'assistenza di riabilitazione intensiva extra ospedaliera ex art. 26 L.833/78 per n. 7 posti letto (PRF1 cod. RD1.1) un tetto di spesa onnicomprensivo di euro 733.463,85 (di cui Euro 693.401,45 per le prestazioni di riabilitazione intensiva extra ospedaliera ed Euro 40.062,40 per i rimborsi forfait giornalieri) con le tariffe di cui alla DGRM 1668/19 a cui si fa espresso richiamo.

Inoltre verrà riconosciuto il mantenimento del posto letto occupato in seguito ad assenza temporanea in regime extraospedaliero così come stabilito nella DGRM 1668/2019.

Si riconoscono altresì al Centro di Riabilitazione i rimborsi forfettari di cui alla DGRM 731/07 per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera non inclusi nel tariffario, rivalutati dalla DGRM 1064 del 22/09/2014 e confermati nella DGRM n.1668/2019 nel seguente importo: riabilitazione intensiva pari ad € 15,68 a giornata di degenza. Tali importi vengono riconosciuti a titolo di rimborso forfettario per la onnicomprensività del trattamento assistenziale.

Per onnicomprensività del trattamento assistenziale si intende la erogazione di tutte le prestazioni aggiuntive al trattamento riabilitativo e necessarie al soddisfacimento della totalità dei bisogni sanitari dei soggetti ricoverati; esse riguardano: la fornitura di farmaci, la fornitura dei presidi per l'incontinenza, l'esecuzione degli esami diagnostici e di laboratorio, le visite medico specialistiche, le prestazioni di trasporto sanitario correlate, la fornitura dei presidi protesici non personalizzati; sono esclusi: la fornitura di presidi protesici personalizzati, i ricoveri ospedalieri in acuzie, le prestazioni non connesse alla patologia che ha determinato il quadro della disabilità per la quale si è reso necessario il ricovero, le prestazioni anche

ambulatoriali di altissima specialità. Gli importi sopra fissati saranno riconosciuti limitatamente al numero di giornate di degenza erogate nella tipologia assistenziale di cui al presente accordo che, rispetto al periodo sopra indicato ammontano ad un importo massimo pari ad euro **40.062,40 euro** (secondo il seguente calcolo : 7 Pl x 365giorni x 15,68).

ART. 7 **Contabilizzazione**

Il Centro di Riabilitazione presenterà all' Area Vasta n. 5 contabilità mensili distinte per Area Vasta di appartenenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale in formato elettronico secondo le vigenti disposizioni legislative
- b) prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate mensilmente con il numero totale di pazienti, il numero totale delle prestazioni, il valore economico singolo della prestazione e il valore economico totale;
- c) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall' Agenzia Regionale Sanitaria.

La liquidazione e il pagamento delle contabilità mensili avviene nell'ambito di una gestione per dodicesimi del tetto di spesa e deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative. Il conguaglio finale sarà eseguito dall'Area Vasta n. 5 a favore della Struttura Privata accreditata entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle fatture si applicheranno le previsioni del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione ecc.), anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS a seguito dell'invio del file relativo all'attività di ricovero mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal suddetto file qualora contestati formalmente da parte dell'Area Vasta n. 5, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

ART. 8 **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali oltre che obbligatorio nei riguardi dello Stato e della Regione rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura. La resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (file R) previsto nel tracciato unico regionale è effettuato tramite sistema di trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni.

Il riconoscimento delle prestazioni e pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura raccoglie e registra le prestazioni rese nel rispetto della privacy, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e modalità di codifica e trasmissione anche in via informatica fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni nazionali e regionali in ordine alle modalità di compilazione sanitaria;

ART. 9 **Protezione dei dati Personali**

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i -dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali(es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si

impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate. Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo da parte della Casa di Cura comporta il trattamento di dati personali di cui l'ASUR Marche è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento, Pertanto, la Struttura Privata contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dall'art. 28 del GDPR, tramite apposito atto di designazione allegato al presente accordo. (Allegato n.1)

ART. 10
Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 5 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta 5 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

ART. 11
Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia. Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area vasta n.5 secondo le procedure previste dalla Legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della parte che ne farà uso. La sottoscrizione del presente accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta n.5 diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR. Il presente accordo sarà adeguato, o se necessario, ricontrattato, qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Ascoli Piceno, lì

KOS CARE CENTRO VENERABILE MARCUCCI
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Enrico Brizioli

L'ASUR/AREA VASTA n.5
IL DIRETTORE
Dott. Cesare Milani

Allegato n. 1

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

L'ASUR MARCHE - AREA VASTA 5 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Via degli Iris, 1 63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. / FAX: 0736/358691-93
e-mail / PEC: areavasta5.asur@emarche.it

E

LA SOCIETÀ: Kos Care srl – Centro Venerabile Marcucci RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con sede: Milano, via Durini 9
Tel./FAX: 0733.689209
e-mail/PEC: koscare@pec.it

L' ASUR MARCHE – Area Vasta 5, in persona del Direttore di Area Vasta 5 pro tempore, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'attività di prestazioni di riabilitazione effettuata dalla Struttura sopracitata (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- l'ASUR MARCHE, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del know how, la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'ASUR MARCHE e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'ASUR MARCHE;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'ASUR MARCHE, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'ASUR MARCHE. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'ASUR MARCHE dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'ASUR MARCHE, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'ASUR MARCHE, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'ASUR MARCHE periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'ASUR MARCHE ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'ASUR MARCHE in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'ASUR MARCHE;
- Fornire all'ASUR MARCHE, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'ASUR MARCHE autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'ASUR MARCHE, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'ASUR MARCHE prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Rappresentante del Titolare del trattamento dati personali

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

Ascoli Piceno .li

PER LA STRUTTURA PRIVATA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Enrico Brizioli

ASUR /AREA VASTA N.5
IL DIRETTORE
Dott. Cesare Milani